REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 19
DEL 29 SETTEMBRE 2014
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 39
DEL 24 SETTEMBRE 2014

SO 19

Anno LI S.O. n. 19

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 13.11.2013 n. 225. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Ditta Superbeton Spa. - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cividale del Friuli, in area individuata al foglio catastale n. 33, mappali n. 136 e 137.

pag. **8**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 13.11.2013 n. 230. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Ditta Tesmapri Spa - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di recupero (R12) di rifiuti urbani non pericolosi in Comune di Manzano, in area catastalmente individuata al foglio n. 18, mappale n. 156, subalterno n. 5.

pag. **18**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 13.01.2014 n. 2 (Estratto). DLgs. 152/2006 - Ditta CST Srl - Impianto di deposito preliminare e trattamento rifiuti prodotti dal lavaggio di autocisterne sito in comune di Torviscosa su terreni censiti catastalmente al fo. n. 20, mappali n. 189 e 317 - Rideterminazione del termine di fine lavori stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 29 del 09/02/2009.

pag. **24**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 20.01.2014 n. 6. DLgs. 152/2006, art. 208 - Ditta Fantoni Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito in Zona Industriale Rivoli in Comune di Osoppo e Buja.

pag. **25**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 05.03.2014 n. 36. DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Approvazione progetto di variante per la chiusura e ripristino della discarica comunale di 2° categoria, tipo A sita in Loc. Belvat a Torviscosa.

pag. **27**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 05.03.2014 n. 37. DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Approvazione progetto di variante per la chiusura e ripristino della discarica comunale di 2° categoria, tipo A sita in Loc. Volparie a San Daniele del Friuli.

pag. **30**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 05.03.2014 n. 38. DLgs. 152/2006, art. 208 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Friul Julia Appalti Srl: impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (zona industriale di Grions del Torre) - Autorizzazione variante sostanziale.

pag. **32**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 28.04.2014 n. 75. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Edilverde Srl - Autorizzazione impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti inerti "Rubble Master HMH GMBH, Modello RM80GO!, Matricola 0117".

pag. **34**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 19.05.2014 n. 99. DLgs. 152/2006 art. 208 - Bipan Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento di Bicinicco.

pag. **40**

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 07.07.2014 n. 149. DLgs. 152/2006, art. 208 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Approvazione progetto di variante per la chiusura e ripristino della discarica comunale di 2° categoria tipo "A" sita in comune di Bertiolo, loc. SS Napoleonica.

pag. **44**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.11.2013 n. 7098 (Estratto). Net Spa - Impianto di trattamento di rifiuti urbani sito in Via Gonars n. 40 in Comune di Udine - Autorizzazione installazione deferizzatore e decadenza determinazione 2011/890.

pag. **47**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 25.11.2013 n. 7416 (Estratto). Fimoter Snc di Cornacchini Claudio e Loris - Discarica di 2° cat. tipo A) sita in comune di Reana del Rojale nell'area individuata ai mappali nn. 19, 22, 25, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 121 del foglio n. 21 del CC di Reana del Rojale - Svincolo della garanzia finanziaria di post-gestione del lotto n. 1.

pag. **47**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 29.11.2013 n. 7626 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo A) sita in Comune di Ronchis (UD), loc. "Strada della Rostusse", catastalmente distinta al foglio n. 9, mappali n. 34, 35 e 149 - Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLgs. 36/2003.

pag. **48**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 09.12.2013 n. 8050 (Estratto). Ditta Dri Elio e Figlio Srl - Discarica di seconda categoria tipo A sita in Comune di Gonars. - Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLgs. 36/2003.

pag. **49**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.12.2013 n. 8082 (Estratto). Gesteco Spa - Discarica comunale di 2° categoria tipo B) sita in località "Semide" in Comune di Mortegliano - Proroga al 20.06.2014 del termine dei lavori di copertura definitiva e sistemazione.

pag. **49**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 19.12.2013 n. 8317 (Estratto). Società Danelutto Srl - Discarica 2° categoria tipo "A" sita nei Comuni di Udine e Povoletto, Località San Bernardo - Rideterminazione del termine di cui al punto 3.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 del 12/08/2013.

pag. **50**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 07.01.2014 n. 35 (Estratto). Discarica di 2° cat. tipo "A" sita in Comune di Verzegnis (UD), loc. Marzovalis, di proprietà comunale, catastalmente distinta al foglio n. 14 mappali n. 12(P), 62, 63, 64 e 196 - Attestazione di avvenuta chiusura e ripristino.

pag. **50**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 08.01.2014 n. 55 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo

"A" di Campoformido, loc. "Prà di San Daniele" - Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, comma 5 del DLgs. 36/03 - Rideterminazione del termine di cui al punto 1, lettera c) della determinazione dirigenziale n. 5735/2008 e successive determine dirigenziali n. 3940/2012, n. 9705/2012 e n. 4115/2013.

pag. **51**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.01.2014 n. 145 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo "A" sita in Comune di Ronchis (UD), loc. "Strada della Rostusse" - Rideterminazione del termine di cui al punto 1.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/7626 del 29/11/2013.

pag. **52**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.01.2014 n. 215 (Estratto). Ditta Euroekology Srl (C.F. 02593690304) - Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R13-R5) in Comune di Aiello del Friuli (UD), Via dell'Industria n. 3 - Modifica autorizzazione e rettifica riferimenti catastali.

pag. **52**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.01.2014 n. 216 (Estratto). Impianto di recupero cartucce e toner esausti sito in Comune di Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 21, catastalmente distinto al Foglio n. 13, Mappale n. 543 - Voltura titoli autorizzativi dalla Società Printer Point Snc di Martinelli Marco & Toneatto Roland alla Società Impram Srl.

pag. **53**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 15.01.2014 n. 263 (Estratto). Impianto di recupero rifiuti sito in Udine, Via Attimis n. 71, catastalmente distinto al Foglio n. 49, Mappale n. 10 - Voltura titoli autorizzativi dalla società Waste Friuli Srl alla società Daniel Demolizioni Srl.

pag. **53**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 15.01.2014 n. 264 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. Tipo A) sita in località Saliet del Comune di Forni di Sopra - Rideterminazione del termine di realizzazione della copertura definitiva.

pag. **54**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 21.01.2014 n. 382 (Estratto). Società Danelutto Srl - Discarica 2° categoria tipo A sita nei Comuni di Udine e Povoletto, località San Bernardo - Ulteriore rideterminazione del termine di cui al punto 3.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 del 12.08.2013.

pag. **54**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 03.02.2014 n. 658. Fantoni Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito in Zona Industriale Rivoli in Comune di Osoppo e Buja. Autorizzazione all'esercizio.

pag. **55**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 06.02.2014 n. 743 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo A) sita in Loc. Stiraz, Fraz. Alesso del Comune di Trasaghis (Fo. 20, mapp. n. 954 e Fo. 21, mapp. n. 46 parte) - Accettazione garanzia finanziaria di gestione.

pag. **87**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 13.02.2014 n. 971 (Estratto). Discarica comunale di 2° Categoria tipo A) sita in Comune di Ronchis (UD), Loc. "Strada della Rostusse" - Accettazione garanzia finanziaria di gestione.

pag. **87**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.02.2014 n. 993 (Estratto). Ditta Fratelli Petean Snc di Petean Ivan & Walmi (c.f. 02268060304) - Impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in comune di Ruda (UD), Località La Fredda, via Chiozza n. 4 nell'area catastalmente individuata al foglio 11, mappale 456/15 - autorizzazione emissioni ossitaglio.

pag. **88**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 17.02.2014 n. 1019 (Estratto). Ditta Auresa Srl (C.F. 02361060300) - Impianto di recupero rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (R13 e R4) sito in Comune di Udine (UD), via Attimis n. 73 nell'area catastalmente individuata al foglio n. 49, mappali n. 13 e 335 del CC di Udine - Autorizzazione emissioni ossitaglio.

pag. **88**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 25.02.2014 n. 1258 (Estratto). Ditta Commerciale Battel Snc di Battel Bruno, Gianni e Paola (CF 00612550301) - Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Campoformido (UD), fraz. Basaldella, via Fonderia n. 1 nell'area catastalmente individuata al Foglio n. 15, Mappali n. 207 e 453 del CC di Campoformido - Autorizzazione emissioni ossitaglio.

pag. **89**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.03.2014 n. 1610. Friul Julia Appalti Srl: impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre) - Variante sostanziale - Autorizzazione all'esercizio.

pag. **89**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 12.03.2014 n. 1655 (Estratto). Società Gesteco Spa - Discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Remanzacco, Loc. Cerneglons - Autorizzazione variante non sostanziale al progetto di adeguamento approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 95/2009.

pag. **103**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 12.03.2014 n. 1656 (Estratto). Ditta Zanini Oliviero Srl con sede legale in Varmo (UD), via Tagliamento n. 18 - Autorizzazione impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti inerti "Gasparin Impianti - Mobile Screen GI5000R"- Variante non sostanziale.

pag. **103**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.03.2014 n. 1733 (Estratto). Despe Spa - Chiusura discarica 2° categoria tipo A) sita in comune di Palazzolo dello Stella, loc. "Valderie", foglio n. 4 mappali n. 12, 49 e 50 - Proroga termini.

pag. **104**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.03.2014 n. 1734 (Estratto). Friul Julia Appalti Srl Impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Povoletto (zona industriale di Grions del Torre) - Rideterminazione garanzie finanziarie.

pag. **104**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 18.03.2014 n. 1803 (Estratto). Discarica di 2° cat. tipo A) sita in comune di Trivignano Udinese (Ud), loc. "Clauiano", catastalmente distinta al foglio n. 14, mappali nn. 87-88-89-91-94-95-96-99-101 e 163 - Volturazione atti autorizzativi da Cava Zof Srl a Cave e Inerti Srl e provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLgs. 36/2003.

pag. **105**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 20.03.2014 n. 1856 (Estratto). Società Danelutto Srl - Discarica 2° categoria tipo "A" sita nei comuni di Udine e Povoletto, località San Bernardo - Accettazione garan-

zia finanziaria di gestione di cui al punto 3.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 del 12/08/2013.

pag. **106**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 17.04.2014 n. 2539 (Estratto). Progetto per la chiusura della discarica comunale di Tolmezzo di 2° categoria tipo "A" sita in Località "La Maina" - Terza proroga del termine di inizio lavori.

pag. **106**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 23.04.2014 n. 2598 (Estratto). Autodemolizioni Del Frate di Del Frate Enzo & C. Snc - Centro di raccolta veicoli fuori uso di Via Nazionale n. 100 in Comune di Pradamano - Variante non sostanziale.

pag. **107**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 30.04.2014 n. 2723 (Estratto). Ergoplast Srl - Autorizzazione impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Pradamano. Variante non sostanziale.

pag. **107**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 19.05.2014 n. 3199 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo A) sita in Comune di Muzzana del Turgnano - Proroga termini esecuzione lavori di chiusura e recupero ambientale di cui al punto 2) della determinazione dirigenziale n. 4742/2011.

pag. **108**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 20.05.2014 n. 3228 (Estratto). Ditta Gesteco Spa - Discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Remanzacco (UD), loc. Cerneglons - Proroga del termine di ultimazione dei lavori di ripristino del lotto 7 stabilito dall'art. 1, punto 1.3) della determinazione dirigenziale n. 2010/2455 del 25/03/2010.

pag. **108**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 04.06.2014 n. 3593. Ditta Bipan Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento di Bicinicco. Autorizzazione all'esercizio.

pag. **109**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 04.06.2014 n. 3620 (Estratto). Comune di Sedegliano, discarica 2A, loc. Turrida - Rideterminazione termini chiusura.

pag. **128**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.06.2014 n. 3787 (Estratto). Gesteco Spa - Discarica di 2° categoria tipo B) sita in località "Semide" in comune di Mortegliano - Proroga al 20/12/2014 del termine dei lavori di copertura definitiva e sistemazione.

pag. **128**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.06.2014 n. 3788 (Estratto). Discarica di 2° categoria tipo "A" sita in Comune di Lestizza, frazione Nespoledo, foglio n. 4 mappali n. 185, 68, 69, 204 e 184, di proprietà della ditta Bassi Antonio Srl - Svincolo garanzia finanziaria di gestione.

pag. **128**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.06.2014 n. 3789 (Estratto). Ditta Ecogest S.r.l. - Discarica di 1° categoria sita in Comune di Corno di Rosazzo (UD) - Autorizzazione variante non sostanziale del progetto di copertura finale delle fasi n. 6 e 7.

pag. **129**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.06.2014 n. 3810 (Estratto). Comune di Sedegliano, discarica di 2° categoria tipo "A" sita in loc. "Del Forte" - Rideterminazione termini per predisposizione progetto di chiusura in variante.

pag. **129**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.06.2014 n. 3811 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo A) sita in comune di Paularo, loc. Saletti - Rideterminazione al 30/08/2014 dei termini per la conclusione dei lavori di chiusura stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 8254/2008 e successive determinazioni dirigenziali n. 2012/9727 e n. 2013/4202.

pag. **130**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 23.06.2014 n. 4163 (Estratto). Ditta Impram Srl - Impianto di recupero cartucce e toner esausti sito in comune di Talmassons (UD), via degli artigiani n. 21, catastalmente distinto al foglio n. 13, mappale n. 543 - Autorizzazione variante gestionale non sostanziale.

pag. **130**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 01.07.2014 n. 4392 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo A) sita lungo la strada comunale Fauglis-Felettis in fraz. Fauglis del comune di Gonars (fg. n. 4, mapp. n. 39) - Rideterminazione al 31/12/2014 del termine di ultimazione lavori.

pag. **132**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 01.07.2014 n. 4394 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo A) sita in Comune di Colloredo di Monte Albano, Loc. Caporiacco - Rideterminazione al 30.12.2014 dei termini per la conclusione lavori stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 2008/8329 del 31.12.2008 e successive proroghe.

pag. **132**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.07.2014 n. 4623 (Estratto). Ditta Net Spa - Progetto di ristrutturazione dell'impianto di recupero rifiuti urbani di via Volta a San Giorgio di Nogaro - Proroga inizio lavori.

pag. **133**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.07.2014 n. 4624 (Estratto). Despe Spa - Chiusura discarica 2° categoria tipo A) sita in Comune di Palazzolo dello Stella, loc. "Valderie", foglio n. 4 mappali n. 12, 49 e 50 - Proroga termini presentazione progetto di variante.

pag. **133**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.07.2014 n. 4677 (Estratto). Ditta Fantoni Spa - Attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito in Zona industriale Rivoli nei Comuni di Osoppo e Buja - Proroga termine seconda fase fissato nell'allegato 2, punto 2.1.2 della determinazione dirigenziale n. 2014/658.

pag. **133**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 30.07.2014 n. 5021 (Estratto). Comune di Mereto di Tomba, discarica di seconda categoria tipo A - Proroga termini chiusura.

pag. **134**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 04.08.2014 n. 5138 (Estratto). Ditta Pasqualatto Francesco di Pasqualatto Alessandro - Variante autorizzazione centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso e stoccaggio rifiuti di Via della Valle, 55 a Udine.

pag. **134**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 20.08.2014 n. 5395 (Estratto). Ditta A&T 2000 Spa - Impianto di recu-

pero rifiuti in Comune di Rive d'Arcano (UD) Autorizzazione variante gestionale non sostanziale.
pag. **135**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 27.08.2014 n. 5520 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo "A" sita in Comune di Forni di Sopra (UD), loc. Saliet, catastalmente distinta al foglio n. 37 mappali n. 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 335 e 405 - Attestazione di avvenuta chiusura e ripristino.
pag. **136**

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 28.08.2014 n. 5536 (Estratto). Romanello Ambiente Srl - Progetto di adeguamento della discarica di 2^ categoria tipo "B" sita in loc. Braida a Basiliano (UD) - Archiviazione procedimento.
pag. **137**

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2013-225_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 13.11.2013 n. 225. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Ditta Superbeton Spa. - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cividale del Friuli, in area individuata al foglio catastale n. 33, mappali n. 136 e 137.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento a:
- Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";

VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

VISTA la L.R. 27/11/2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 01/01/2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08/10/1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;

VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20/11/2006;

VISTA l'istanza prot. prov. n. 114396/2012 del 17/09/2012 della ditta Superbeton S.p.A. di autorizzazione alla realizzazione e gestione di una attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi sita in Comune di Cividale del Friuli e relativi allegati:
- Modello 1 - Scheda Impianto;
- Modello 2 - Dichiarazione sui vincoli presenti sull'area e su altre caratteristiche dell'impianto;
- Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio;

- Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio;
- Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Relazione Tecnica;
- Tavola 1 - Inquadramento su C.T.R., Catasto e Ortofoto - Scale varie;
- Tavola 2 - Rilievo topografico planoaltimetrico del 19.05.2010 - Scala 1:500;
- Tavola 3 - Planimetria di progetto - Scala 1:500:
- Tavola 4 - Sezioni - Scala 1:500;
- Tavola 5 - Planimetria dell'impianto con rete di scarico progetto - Scale varie;
- Tavola 6 - Estratto del P.R.G.C. di Cividale del Friuli - Scala 1:5.000;
- Tavola 7 - Estratto C.T.R. con distanze - Scala 1:10.000;

Vista l'istanza prot. prov. n. 114413/2012 del 17/09/2012 della ditta Superbeton S.p.A. di deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati per l'impianto in oggetto e relativi allegati:
- Relazione estesa;
- Relazione sintetica;

VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2012/117742 del 25/09/2012 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 1998;

VISTA la nota del Servizio Emissioni in Atmosfera ID 2239987 del 01/10/2012 di richiesta delle seguenti integrazioni:

1. Fornire indicazione sulla tipologia degli impianti termici presenti presso lo stabilimento, indicare tipologia, potenza termica nominale e combustibile utilizzato;

2. Fornire indicazioni sulla tipologia di essenze piantumate e sul loro posizionamento;

VISTA la nota ARPA FVG prot. n. 8272-P del 10/10/2012, pervenuta in data 12/10/2012 (prot. prov. n. 126757/2012), in cui viene rilevato che:

- Non viene fornita la Relazione di Previsione di Impatto Acustico, come previsto dalla L. 447/95 e dall'art. 28 - comma 4/a della L.R. 16/07. Detta Stima - redatta nei termini della Deliberazione della Giunta Regionale 17.12.2009, n° 2870 - dovrà, nel caso, essere riferita alla definizione dei valori di emissione massimi per sorgenti sonore collocabili entro l'insediamento, tenendo conto delle preesistenze limitrofe;
- Dovrà essere trasmessa una valutazione del traffico veicolare che si genererà all'interno dell'area classificata nel PRGC come zona D4, tenendo conto della presenza - già in essere in tale zona - dell'attività di produzione di conglomerato bituminoso e vagliatura inerti;

VISTA la nota del Comune di Cividale del Friuli del 16/11/2012, pervenuta via fax in data 16/11/2012 (prot. prov. n. 142352/2012), in cui, al fine di stabilire la conformità urbanistica del progetto, viene richiesto alla ditta di specificare: "…se lo stesso sia connesso all'attività di produzione conglomerati bituminosi, di betonaggio e di vagliatura degli inerti o si configuri come posa in opera di attrezzatura per l'attività estrattiva, per la lavorazione degli inerti ed il betonaggio, anche in relazione al limitrofo impianto di medesima proprietà. Inoltre, come prescritto dal decreto regionale di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura VIA n. SVIA/1337/SCR/1011 dd. 11/07/2011, la ditta "al fine di conformarsi agli obiettivi di recupero e riqualificazione ambientale del piano di ripristino "Firmano Pulita" anno 2000, il proponente dovrà prevedere, prima dell'autorizzazione, un piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto d'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG". Tale piano non risulta allegato alla documentazione presentata e se ne richiede pertanto la produzione";

VISTA la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati regionale prot. n. 37068 del 13/11/2012, pervenuto in data 19/11/2012 (prot. prov. n. 142914/2012), in cui viene richiesta la seguente documentazione integrativa:
- Indicazioni più dettagliate in merito alla presunta conformità urbanistica dell'opera indicata a pag. 15 della relazione tecnica in quanto, dalla lettura degli artt. 29 e 40 del P.R.G.C. del Comune di Cividale del Friuli non si evince la possibilità di realizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti nell'area individuata dalla Ditta.
- Dagli elaborati grafici inviati non risultano chiaramente indicate le caratteristiche costruttive della pavimentazione e del posizionamento dei pozzetti di raccolta della acque meteoriche. Si ritiene che la ditta debba integrare quanto presentato con elaborati grafici di dettaglio.
- Gli scarrabili contenenti i rifiuti della lavorazione devono essere posizionati su un'area pavimentata connessa all'impianto di trattamento acque e non sulla terra battuta, come si evince dagli elaborati grafici inviati. La Ditta, pertanto, deve prevedere l'integrazione della pavimentazione di progetto ovvero riservare sulla stessa una zona dedicata agli scarrabili.
- Al fine di limitare il rilascio di emissioni diffuse provenienti dal passaggio dei camion si ritiene opportuno che la ditta valuti la possibilità di pavimentare anche le strade di passaggio dei camion, ora previste in ghiaino.

- Indicazioni specifiche sulle procedure di verifica della conformità del materiale in uscita dall'impianto alle normative UNI di riferimento (metodologia di verifica, aree deposito materiale in fase di classificazione, aree deposito materiale non conforme, etc.);
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2012/148818 del 30/11/2012 di richiesta integrazioni alla ditta;
VISTA la nota della ditta Superbeton S.p.A. del 27/02/2013, pervenuta in data 01/03/2013 (prot. prov. n. 27674/2013), di trasmissione seguenti integrazioni:
- Relazione integrazioni;
- Tavola 5 bis - Planimetria con rete scarico;
- Studio previsionale acustico - relazione e planimetria;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2013/28696 del 07/03/2013 di trasmissione delle integrazioni pervenute dalla ditta agli Enti interessati dal procedimento;
VISTA la nota dello Studio A.S.A. di Treviso del 04/03/2013, pervenuta il 11/03/2013 (prot. prov. n. 32249/2013) con la quale, su incarico della ditta Superbeton S.p.A., viene trasmessa la Documentazione previsionale d'impatto acustico;
VISTO il parere del Servizio Emissioni in Atmosfera della Provincia di Udine del 11/03/2013 (ID 2325662) con il quale il progetto viene ritenuto conforme a quanto previsto nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e quindi autorizzabile, prevedendo le seguenti misure di mitigazione:
a. Pavimentazione delle aree di trattamento e stoccaggio sia dei rifiuti da trattare che del materiale derivante dal trattamento;
b. Installazione di nebulizzatori in prossimità dell'area di scarico;
c. Riduzione della velocità di transito dei mezzi e delle altezze di scarico del materiale;
d. Le fasi di triturazione, vagliatura e trasporto del materiale trattato sono effettuate in impianti che permettano l'umidificazione del materiale in trattamento in modo da evitare la diffusione di polveri;
e. Utilizzo di un mezzo di pulizia delle vie di transito con cedenza della pulizia almeno giornaliera.
La data di messa in esercizio dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2013/33546 del 18/03/2013 di trasmissione agli Enti interessati al procedimento delle integrazioni relative alla Documentazione previsionale d'impatto acustico;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 31199 del 12/03/2013 di convocazione della Conferenza Tecnica per il giorno 26/03/2013;
VISTA la nota di ARPA FVG prot. n. 2253 del 20/03/2013, pervenuta in data 26/03/2013 (prot. prov. n. 41416/2013), con la quale viene espresso il seguente parere:
"si ritiene che le opere di cui in oggetto, possano essere realizzate con le seguenti prescrizioni:
- Diversamente da quanto illustrato in planimetria, i pozzi disperdenti dovranno essere posizionati convenientemente discosti da aree carrabili, terra battuta o sistemazioni d'uso che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno;
- Ad attività avviata ed a regime, dovrà essere effettuata presso la prima casa isolata e le prime case del centro abitato di Firmano, una verifica strumentale volta al controllo dei limiti di accettabilità e differenziali di immissione acustica. Le misure fonometriche dovranno essere realizzate ai sensi del D.M. 16/03/1998 e corredate da una relazione indicante, tra le altre, i punti ed i tempi di misura (Tm-To) dei rilievi, la strumentazione utilizzata e dovranno essere riportati in forma grafica gli andamenti temporali ed infrequenza delle misure stesse";
VISTA la nota dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" prot. n. 23312/DD4 del 22/03/2013, pervenuta il 28/03/2013 (prot. prov. n. 41120/2013), con la quale viene espresso il seguente parere:
"per quanto di competenza, si esprime parere favorevole. Per quanto riguarda l'ubicazione dell'impianto di recupero in un'area di attenzione, secondo il criterio C6 del Piano Regionale dei Rifiuti, per la presenza di un pozzo di captazione di acque potabili, oltre i 200 metri ma entro i 3000 metri, si è tenuto conto che le aree per la messa in riserva sono impermeabilizzate e il piazzale asfaltato con strato stabilizzato e geotessile, e con rete sotterranea di raccolta acque e depurazione finale, e che l'impianto di recupero inerti è a valle idrogeologica e distante dalla fonte di approvvigionamento Campo San Giorgio dell'acquedotto Poiana; si rimandano comunque ulteriori valutazioni di competenza alla Provincia e all'ARPA. Si rimanda all'ARPA la valutazione delle caratteristiche, dimensioni ed ubicazione dell'impianto di trattamento e smaltimento acque reflue, dell'impatto acustico e delle emissioni diffuse in atmosfera";
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 31199 del 12/03/2013 di convocazione della Conferenza Tecnica per il giorno 26/03/2013;
VISTA la nota della ditta Superbeton S.p.A. del 21/03/2013, pervenuta il 22/03/2013 (prot. prov. n. 37200/2013), con la quale la ditta chiede di posticipare la Conferenza Tecnica di 15 giorni al fine di produrre ulteriore documentazione integrativa;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 37413 del 22/03/2013 con la quale, su richiesta della

ditta del 21/03/2013, la Conferenza Tecnica viene rinviata a data destinarsi;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2013/41731 del 03/04/2013 con la quale vengono trasmessi agli Enti interessati dal procedimento i pareri espressi dal Servizio Emissioni in Atmosfera della Provincia di Udine, da ARPA FVG e dall'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" sopracitati;
VISTA la nota della ditta Superbeton S.p.A. del 13/09/2013, pervenuta il 18/09/2013 (prot. prov. n. 106913/2013), con la quale vengono trasmessi i seguenti elaborati e tavole integrativi:
- Relazione integrazioni volontarie;
- Allegato 1 - Scheda di conferimento rifiuto;
- Tavola 3bis - Planimetria di progetto;
- Tavola 4bis - Sezioni;
- Tavola 5ter - Planimetria con rete scarico;
- Tavola 8 - Particolari costruttivi;

VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2013/110048 del 30/09/2013 di trasmissione agli Enti interessati al procedimento delle predette integrazioni volontarie della ditta;
VISTA la nota del Comune di Cividale del Friuli prot- n. 30086 del 10/10/2013, pervenuta il 11/10/2013 (prot. prov. n. 115336/2013) con la quale viene espresso parere favorevole in relazione alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, osservando che:
- La Regione FVG, con decreto N. SVIA/1337/SCR/1011 di data 11/07/2011 conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in argomento, ha prescritto la previsione da parte della Ditta, prima dell'autorizzazione, di un piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto dell'intervento - da attuare al termine dell'attività autorizzata - da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG;
- Il piano di ripristino ambientale di cui al sopra citato Decreto regionale, non compare tra gli elaborati allegati all'istanza) integrazioni trasmesse dalla Provincia di Udine n. prot. 2013/28696 del 07/03/2013, essendo presente solo un sintetico richiamo alla specie arborea della piantumazione prevista nell'area alla fine dell'attività;

VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 110911 del 01/10/2013 di convocazione della Conferenza Tecnica per il giorno 16/10/2013;
VISTA la nota della ditta Superbeton S.p.A. del 09/10/2013, pervenuta il 14/10/2013 (prot. prov. n. 115582/2013), con la quale "…si dichiara la disponibilità a:
- utilizzare una potenzialità massima giornaliera di 400 tonn;
- eseguire l'analisi preventiva sui rifiuti in entrata";

VISTA la nota dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" prot. n. 74699/DD4 del 15/10/2013, pervenuta il 15/10/2013 (prot. prov. n. 116453/2013), con la quale viene confermato il precedente parere prot. 23312/DD4 del 22/03/2013;
PRESO ATTO che il progetto dell'impianto è stato sottoposto a procedura di verifica preventiva di VIA dalla competente struttura regionale con emissione del decreto regionale VIA n. SVIA/1337/SCR/1011 dd. 11/07/2011 nel quale viene dichiarato che il progetto non è da assoggettare alla procedura VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. e con le seguenti prescrizioni:
1. Al fine di conformarsi agli obiettivi di recupero e riqualificazione ambientale del piano di ripristino "Firmano Pulita" anno 2000, il proponente dovrà presentare, prima dell'autorizzazione, un piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto d'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG;
2. I mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere - salvo dimostrata impossibilità - ricaricati del rifiuto/sottoprodotto in uscita;
3. I cumuli di materiale trattato e quelli in attesa di trattamento dovranno essere continuamente umidificati al fine di mitigare la dispersione delle polveri;
4. Le aree di stoccaggio dei materiali, che per dilavamento possono rilasciare reflui nell'ambiente, dovranno essere coperte;
5. Le operazioni di manutenzione e di rabbocco di tutti i macchinari adibiti all'attività in oggetto dovranno avvenire al di sopra di superfici pavimentate ed in presenza di idonei presidi atti a consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;

PRESO ATTO altresì che con determinazione dirigenziale n. 2013/3701 del 11/06/2013 il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Udine ha autorizzato lo scarico sul suolo delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ubicato in Via Aquileia 25 in Comune di Cividale del Friuli (UD), Foglio n. 33, mappali n. 136 e 137;
PRESO ATTO delle precisazioni fornite dalla Ditta istante in sede di Conferenza Tecnica di data 16/10/2013, come risultanti dal relativo verbale ID 2433690 e precisamente che:
- "l'impianto oggetto di istanza è fisso;
- la richiesta della ditta si riferisce ad una potenzialità massima giornaliera di trattamento di 210 tonnel-

late, per una potenzialità massima annuale di 50.000 tonnellate;
- quanto all'affermazione secondo cui "Nel caso di limitati quantitativi di rifiuti in ingresso (piccoli conferimenti), la verifica suddetta (analitica) è effettuata dalla Ditta Superbeton, e per questo caso si individua un'area per il momentaneo stoccaggio dei rifiuti…Mediamente ogni 300/400 mc di materiale si procederà all'analisi presso un laboratorio accreditato che ne verificherà la conformità", la ditta, a fronte delle perplessità manifestate al riguardo dalla Conferenza Tecnica, rinuncia a tale modalità gestionale;
- circa l'affermazione secondo cui: "…i rifiuti arriveranno presso l'impianto preventivamente caratterizzati ed analizzati in modo da evitare, a monte, la non conformità sotto il profilo analitico (chimico) dei successivi materiali prodotti in uscita dall'impianto stesso. Escludendo a monte i rifiuti non conformi, sarà possibile una gestione ottimizzata dell'impianto di trattamento e si eviterà la produzione di materiale non conforme, pertanto non è necessario individuare un'area di deposito di tale materiale…Garantita dunque in ingresso la conformità dei rifiuti, sarà al limite necessario aggiustare la curva granulometrica con l'aggiunta di inerte da cava (materia prima)", si precisa che l'aggiustamento della curva granulometrica avverrà prima della messa in commercio del materiale e comunque alla fine del trattamento quando il materiale ha già perso la qualifica di rifiuto in quanto conforma alle norme UNI;
- circa il "piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto dell'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG", si precisa che nella documentazione tecnica di riferimento inviata a tutti i soggetti interessati vengono indicate le modalità previste per il ripristino dell'area che precisamente prevedono l'impianto di noce comune";
RILEVATO che la Conferenza Tecnica, tenutasi in data 16/10/2013, ha espresso - con voto favorevole superiore ai due terzi dei presenti (un solo voto contrario) - parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla ditta Superbeton S.p.A. con istanza assunta in data 17/09/2012 (prot. prov. n. 114396/2012), con le seguenti prescrizioni, così come emergono dal verbale registrato agli atti con ID 2433690:
- attuare le misure di mitigazione di cui al Parere del Servizio Emissioni della Provincia di Udine del 11/03/2013 (ID2325662);
- prescrizioni di cui al parere ARPA FVG prot. n. 2253 del 20/03/2013, pervenuto in data 26/03/2013 (prot. prov. n. 41416/2013);
- presentazione del "Piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto d'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG" previsto dal decreto VIA;
- obbligo di accettazione dei piccoli conferimenti di rifiuti solo se accompagnati da verifica analitica;
- divieto di miscelazione del materiale trattato ai fini dell'ottenimento della conformità alla normativa UNI;
- previsione dello stoccaggio del materiale trattato su superficie pavimentata e gestione del materiale non conforme come rifiuto;
- aggiornamento della planimetria di riferimento in conformità alle prescrizioni di cui sopra;
RILEVATO che la stessa Conferenza Tecnica ha espresso - sempre con voto favorevole superiore ai due terzi dei presenti (un solo voto contrario) - parere favorevole anche alla concessione della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale e provinciale;
CONSIDERATO che le risultanze della Conferenza Tecnica di data 16/10/2013, con particolare riferimento alle prescrizioni gestionali ivi individuate, comportano, anche al fine dell'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, la necessità che la ditta Superbeton S.p.A. fornisca i seguenti elaborati tecnici:
- Piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto d'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG;
- aggiornamento della planimetria di riferimento in conformità alle prescrizioni gestionali impartite dalla Conferenza Tecnica, in particolare:
• Tavola 3bis - Planimetria di progetto - Scala 1:500 (prot. prov. n. 106913/2013);
VISTO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
VISTO l'art. 5, commi 4 e 12, dello stesso D.P.G.R. 01/Pres./1998, secondo cui il provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto "sostituisce, ad ogni, effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti … nonché la concessione edilizia", ivi compresa l'autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, recante la disciplina relativa all'"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,

urgenza ed indifferibilità dei lavori (comma 6);
VISTA la Deliberazione del Commissario della Provincia di Udine n. 52/2007 che, nelle more dell'adozione dello strumento pianificatore provinciale, dispone che la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati prevista Decreto del Presidente della Regione n. 375/Pres. del 20/112006 sia deliberata dalla Giunta Provinciale sulla base delle valutazioni della Conferenza Tecnica, secondo i criteri contenuti nell'"Aggiornamento delle norme di attuazione del piano provinciale smaltimento rifiuti speciali" (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 91 del 15/12/2003, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 21/11/2005);
RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/011998, n. 01/Pres., il progetto presentato dalla ditta Superbeton S.p.A. per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero e stoccaggio rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Cividale del Friuli su fondi catastalmente distinti al Foglio n. 33, mappali n. 136 e 137, con le prescrizioni espresse dalla Conferenza Tecnica nella seduta di data 16/10/2013;
RITENUTO, altresì, alla luce delle prescrizioni espresse dalla Conferenza Tecnica, di dover prescrivere che la ditta Superbeton S.p.A. trasmetta, entro 90 giorni dal presente provvedimento, la seguente documentazione:
- Piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto d'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG;
- aggiornamento della planimetria di riferimento in conformità alle prescrizioni gestionali impartite dalla Conferenza Tecnica, e precisamente della Tavola 3bis - Planimetria di progetto - Scala 1:500 (prot. prov. n. 106913/2013);
RITENUTO di concedere la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale;
RITENUTO ai sensi dell'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres. di nominare collaudatore dell'opera, l'ing. Brunetto Filigoi,iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Udine;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa né il verificarsi di minori entrate;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., il progetto presentato dalla ditta Superbeton S.p.A. (C.F. 001848280267) con sede legale in Via IV Novembre n. 18, Fraz. Ponte della Priula - Comune di Susegana (TV), per un impianto di recupero e stoccaggio rifiuti non pericolosi ubicato in Comune di Cividale del Friuli su fondi di proprietà della stessa ditta, catastalmente distinti al Foglio n. 33, mappali n. 136 e 137, secondo quanto previsto dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica (prot. prov. n. 114396/2012);
- Relazione integrazioni (prot. prov. n. 27674/2013);
- Integrazioni volontarie (prot. prov. n. 106913/2013);
- Tavola 1 - Inquadramento su C.T.R., Catasto e Ortofoto - Scale varie (prot. prov. n. 114396/2012);
- Tavola 2 - Rilievo topografico planoaltimetrico del 19.05.2010 - Scala 1:500 (prot. prov. n. 114396/2012);
- Tavola 4bis - Sezioni - Scala 1:500 (prot. prov. n. 106913/2013);
- Tavola 5ter - Planimetria dell'impianto con rete di scarico progetto - Scale varie (prot. prov. n. 106913/2013);
- Tavola 6 - Estratto del P.R.G.C. di Cividale del Friuli - Scala 1:5.000 (prot. prov. n. 114396/2012);
- Tavola 7 - Estratto C.T.R. con distanze - Scala 1:10.000 (prot. prov. n. 114396/2012);
- Relazione estesa per la richiesta della deroga ai vincoli di distanza (prot. prov. n. 114396/2012);
- Relazione sintetica per la richiesta della deroga ai vincoli di distanza (prot. prov. n. 114396/2012);
- Studio previsionale acustico - relazione e planimetria (prot. prov. n. 27674/2013);
- Documentazione previsionale d'impatto acustico (prot. prov. n. 32249/2013);
2) di concedere la deroga al limite di distanza di 1000 metri dal centro abitato di Firmano previsto dalla pianificazione regionale, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate, anche in relazione alle risultanze del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di cui al Decreto regionale VIA n. SVIA/1337/SCR/1011 dd. 11/07/2011:
2.1) I mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere - salvo dimostrata impossibilità - ricaricati del rifiuto/sottoprodotto in uscita;
2.2) I cumuli di materiale trattato e quelli in attesa di trattamento dovranno essere continuamente umidificati al fine di mitigare la dispersione delle polveri;
2.3) Le aree di stoccaggio dei materiali, che per dilavamento possono rilasciare reflui nell'ambiente, do-

vranno essere coperte;
2.4) Le operazioni di manutenzione e di rabbocco di tutti i macchinari adibiti all'attività in oggetto dovranno avvenire al di sopra di superfici pavimentate ed in presenza di idonei presidi atti a consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
3) di autorizzare la ditta Superbeton S.p.A. alla realizzazione dell'impianto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati, con le prescrizioni stabilite dalla Conferenza Tecnica nella seduta del 16/10/2013 di seguito richiamate:
- attuare le misure di mitigazione di cui al Parere del Servizio Emissioni della Provincia di Udine del 11/03/2013 (ID 2325662);
- prescrizioni di cui al parere ARPA FVG prot. n. 2253 del 20/03/2013, pervenuto in data 26/03/2013 (prot. prov. n. 41416/2013);
- presentazione del "Piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto d'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG" previsto dal decreto VIA;
- obbligo di accettazione dei piccoli conferimenti di rifiuti solo se accompagnati da verifica analitica;
- divieto di miscelazione del materiale trattato ai fini dell'ottenimento della conformità alla normativa UNI;
- previsione dello stoccaggio del materiale trattato su superficie pavimentata e gestione del materiale non conforme come rifiuto;
- aggiornamento della planimetria di riferimento in conformità alle prescrizioni di cui sopra;
e per l'effetto:
3.1) di prescrivere, conformemente al Parere del Servizio Emissioni della Provincia di Udine del 11/03/2013 (ID 2325662), che l'impianto è soggetto ai valori limite, alle misure di mitigazione ed alle prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera contenuti nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il provvedimento stesso sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 269, 270 e 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3.2) di prescrivere, conformemente al parere ARPA FVG prot. n. 2253 del 20/03/2013 (prot. prov. n. 41416/2013) che:
3.2.1) i pozzi disperdenti dovranno essere posizionati convenientemente discosti da aree carrabili, terra battuta o sistemazioni d'uso che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno;
3.2.2) ad attività avviata ed a regime, dovrà essere effettuata presso la prima casa isolata e le prime case del centro abitato di Firmano, una verifica strumentale volta al controllo dei limiti di accettabilità e differenziali di immissione acustica. Le misure fonometriche dovranno essere realizzate ai sensi del D.M. 16/03/1998 e corredate da una relazione indicante, tra le altre, i punti ed i tempi di misura (Tm-To) dei rilievi, la strumentazione utilizzata e dovranno essere riportati in forma grafica gli andamenti temporali ed infrequenza delle misure stesse;
3.3) di prescrivere che i piccoli conferimenti di rifiuti potranno essere accettati solo se accompagnati da verifica analitica;
3.4) di stabilire che è fatto divieto di miscelare il materiale trattato ai fini dell'ottenimento della conformità alla normativa UNI;
3.5) di prescrivere che il materiale trattato sia stoccato su superficie pavimentata e che il materiale non conforme sia gestito come rifiuto;
4) di prescrivere, inoltre, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza Tecnica, che la ditta Superbeton S.p.A. trasmetta, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, la seguente documentazione:
4.1) Piano di ripristino e riqualificazione ambientale del sito oggetto d'intervento, da attuare al termine dell'attività autorizzata, da sottoporre all'approvazione del Comune di Cividale del Friuli e dell'ARPA FVG;
4.2) aggiornamento della planimetria di riferimento in conformità alle prescrizioni gestionali impartite dalla Conferenza Tecnica soprarichiamate, e precisamente della Tavola 3bis - Planimetria di progetto - Scala 1:500 (prot. prov. n. 106913/2013);
5) di nominare collaudatore dell'opera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., l'ing. Brunetto Filigoi. Una volta conclusi i lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che costituirà il presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività per il periodo necessario all'accertamento della funzionalità dell'impianto. Per accertamento della funzionalità, con relativa emissione del certificato di collaudo funzionale finale, s'intende la verifica della funzionalità dell'impianto nella fase di esercizio provvisorio, in base ad un programma di prove predisposto dal soggetto autorizzato che dovrà essere trasmesso alla Provincia;
6) di stabilire che, ai fini della realizzazione dei lavori, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

generali:
6.1) l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 (un) anno dalla data del presente provvedimento ed il termine degli stessi entro 3 (tre) anni dalla data del loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia;
6.2) prima dell'avvio lavori la ditta dovrà provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, dandone comunicazione al collaudatore designato dalla Provincia;
6.3) la ditta dovrà comunicare a Provincia, A.R.P.A.-FVG (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché il nominativo del Direttore dei Lavori;
7) di stabilire che l'impianto di recupero rifiuti in oggetto è dotato dei seguenti macchinari:
- pala meccanica per il caricamento del materiale nel frantoio mobile;
- gruppo mobile di frantumazione con le seguenti caratteristiche:
- tramoggia di carico,
- alimentatore vibrante;
- vaglio per la separazione dei materiali fini;
- nastro reversibile per scarico materiale;
- frantoio con regolazione idraulica dell'apertura;
- nastro trasportatore principale;
- separatore magnetico;
- sistema semovente cingolato;
- motore diesel;
- sistema di abbattimento polveri mediante nebulizzazione ad acqua;
- postazione di comando;
- potenzialità massima 250 ton/ora;

8) di stabilire che l'impianto è autorizzato a trattare i rifiuti non pericolosi caratterizzati dai seguenti codici CER:
- 100201 - rifiuti del trattamento delle scorie;
- 100202 - scorie non trattate;
- 100903 - scorie di fusione;
- 101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*;
- 170101 - cemento;
- 170102 - mattoni;
- 170103 - mattonelle e ceramiche;
- 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*;
- 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*;
- 170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*;
- 170802 - materiali da costruzioni a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*;
- 170904 - rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*;
- 200301 - rifiuti urbani non differenziati (limitatamente alle sole frazioni di rifiuti inerti non differenziati);

9) di stabilire che, con riferimento all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, le operazioni ammesse in impianto sui rifiuti di cui al punto precedente sono le seguenti:
9.1) messa in riserva [R13] per la produzione di materiali per l'edilizia e l'ingegneria civile mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 [R5]. Le materie recuperate dovranno essere conformi alle caratteristiche della norma tecnica UNI EN 13242:2008. I rifiuti ammessi a questa tipologia di recupero hanno i seguenti codici CER: 170904, 170802, 170107, 170103, 170102, 170101, 101311, 200301, 170302 e 170504;
9.2) messa in riserva [R13] con frantumazione e vagliatura per l'ottenimento di materiali conformi alla norma UNI EN 13108-8:2006 [R5] per la preparazione di conglomerato bituminoso a caldo e a freddo. I rifiuti ammessi a questa tipologia di recupero hanno il seguente codice CER: 170302;
9.3) messa in riserva [R13] per la produzione di materiali per la produzione di calcestruzzi mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate [R5]. La materia prima secondaria prodotta dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 12620: 2008. I rifiuti ammessi a questa tipologia di recupero sono individuati dai seguenti codici CER: 100202, 100903, 100201, 170904, 170802, 170107, 170103, 170102, 170101, 101311, 200301;
10) di autorizzare l'impianto per una potenzialità massima, computata in termini di quantitativo trattabile, di 210 tonnellate giorno di rifiuti (ca. 126 metricubi al giorno), per un quantitativo annuo complessi-

vo di 50.000 tonnellate e 30.000 metricubi (computati 240 giorni lavorativi annui);
11) di stabilire che nell'impianto possono essere stoccati contemporaneamente un massimo di 2.000 metricubi di rifiuti in cumuli di altezza massima fino a 4 metri. La messa in riserva dei rifiuti avverrà nell'area del piazzale asfaltato a ciò adibita, che risulta suddivisa i quattro settori. L'area di messa in riserva dei rifiuti e i singoli settori saranno confinati da new-jersey in calcestruzzo che fungeranno anche quali barriere frangivento a protezione dei cumuli di rifiuti. All'interno di ciascun settore potranno essere depositate differenti tipologie di rifiuti (Codice CER) attinenti alla medesima tipologia di attività. Il numero di new-jersey posizionato sarà variabile e strettamente legato al numero di tipologie di rifiuti presente nelle aree. Ciascuna tipologia di rifiuto depositato sarà segnalata con apposito cartello indicante il codice CER del materiale. I rifiuti non potranno essere stoccati in impianto per un periodo superiore a un anno salvo motivate proroghe che dovranno essere specificatamente richieste alla Provincia;
12) di prescrivere che i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo dovranno essere accompagnati da verifica analitica almeno annuale;
13) di prescrivere che i rifiuti che hanno subito i trattamenti di cui ai punti 9.1), 9.2) e 9.3) ma per i quali non è stata ancora verificata la conformità con le specifiche norme tecniche che qualificano i materiali prodotti, devono essere stoccati all'interno del piazzale ed individuati da idonea cartellonistica che ne identifichi il processo di recupero e la data di inizio del trattamento;
14) di prescrivere che la frequenza delle prove degli aggregati riciclati ottenuti deve essere conforme a quanto stabilito nell'allegato C della Circolare Ministero Ambiente n. 5205 del 15/07/2005;
15) di prescrivere che i prodotti ottenuti dovranno riportare obbligatoriamente la marcatura CE - secondo le previsioni del D.M. 11/4/2007 "Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli aggregati" e del D.M. 16/11/2009 "Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli aggregati" - con livello di attestazione rispondente ai criteri del "sistema 4" o del "sistema 2+" in funzione del tipo di uso previsto;
16) di prescrivere che i rifiuti di scarto prodotti dalle operazioni di trattamento, quali metalli ferrosi (CER 191202), plastica e gomma (CER 191204), legno (CER 191207), dovranno essere stoccati in cassoni scarrabili e gestiti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 per il deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lettera bb));
17) di prescrivere che il deposito dei materiali prodotti dovrà avvenire per singola tipologia merceologica che dovrà essere segnalata da una chiara cartellonistica indicante oltre alla classificazione del materiale, il riferimento alle verifiche tecnico/analitiche che attestano la corrispondenza dei materiali con gli standard previsti;
18) di dare atto che, ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 02/01/1998, l'esercizio dell'impianto sarà autorizzato, su espressa istanza della ditta al termine della realizzazione dei lavori, con successivo provvedimento provinciale che assumerà tutti gli elementi gestionali riportati nel presente atto;
19) di stabilire che il presente provvedimento, unitamente all'autorizzazione all'esercizio di cui al punto precedente, costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ha validità per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda;
20) di stabilire che l'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo a vuoto dello stesso nonché alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Cividale del Friuli per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è calcolato per un impianto tecnologico con potenzialità giornaliera di 210 tonnellate ed è pari a 274.870,79 Euro. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa a un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
21) di disporre che, in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, a Provincia, Comune di Cividale del Friuli, A.R.P.A. e A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
22) di disporre che al momento della chiusura e dismissione dell'impianto il titolare dello stesso dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia e all'A.R.P.A.;
23) di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;
24) di stabilire che, qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa di settore;

25) di disporre che copia conforme del presente provvedimento venga notificata alla società Superbeton S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore e, altresì, trasmessa ai soggetti sotto elencati;
- Comune di Cividale del Friuli (UD);
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"(UD);
- Regione autonoma FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- A.R.P.A. FVG - Dipartimento Provinciale di Udine;

26) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti" e della normativa di riferimento in materia;
27) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
28) di dare atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

Allegato 1
Valori limite di emissione e prescrizioni

1 - Sorgenti di emissione
Per l'individuazione delle sorgenti di emissione si fa riferimento alla Tavola n. 3 inviata in allegato alla nota prot. 114396/2012 del 17/09/2012 presente nella documentazione allegata alla istanza di modifica dell'impianto.

1.1 - Emissioni diffuse
L'attività svolta dall'azienda prevede la presenza di emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili.
Con riferimento a quanto rappresentato dal Proponente nella documentazione inviata e disponibile agli atti e fatta salva l'applicazione di tutte le misure di gestione e di mitigazione riportate, si ritiene che l'attività della ditta sia conforme a quanto previsto nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 relativa alle misure di contenimento delle "emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti" e che quindi l'impianto possa essere autorizzato, per quanto di competenza.
Le fonti di emissione di polveri diffuse sono le seguenti:
a. utilizzo della viabilità interna da parte dei mezzi di trasporto;
b. movimentazione e stoccaggio e depositi materiale nell'ambito delle aree di lavoro;
c. attività di vagliatura e triturazione del materiale.
Per le fonti di emissione sopra riportate la ditta prevede le seguenti misure di mitigazione (in linea con quanto previsto nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06):
a. pavimentazione delle aree di trattamento e stoccaggio sia dei rifiuti da trattare che del materiale derivante dal trattamento;
b. installazione di nebulizzatori in prossimità dell'area di scarico;
c. riduzione delle velocità di transito dei mezzi e delle altezze di scarico del materiale;
d. le fasi di triturazione, vagliatura e trasporto del materiale trattato sono effettuate in impianti che permettano l'umidificazione del materiale in trattamento in modo da evitare la diffusione di polveri;
e. utilizzo di un mezzo di pulizia delle vie di transito con cadenza della pulizia almeno giornaliera.
Vengono fatte salve, ove applicabili, le ulteriori misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

1.2 - Emissioni in atmosfera afferenti alle operazioni di produzione di calore
Non sono presenti impianti di combustione.
2 - Procedure per la messa in esercizio e a regime
2.1 - Messa in esercizio
La data di messa in esercizio dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2013-230_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 13.11.2013 n. 230. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Ditta Tesmapri Spa - Approvazione progetto e contestuale autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di recupero (R12) di rifiuti urbani non pericolosi in Comune di Manzano, in area catastalmente individuata al foglio n. 18, mappale n. 156, subalterno n. 5.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e succ. mod. int., recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la L.R. 27/11/2006, n. 24 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport", ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 01/01/2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con D.P.G.R. n. 0502/Pres. 08/10/1991 e succ. mod. int. in materia di garanzie finanziarie ed indennizzi degli impianti;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi, nonché Sezione rifiuti urbani pericolosi" approvato con D.P.R. n. 0357/Pres. del 20/11/2006;
VISTO il "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani" approvato con Decreto Presidente Regione n. 0278/Pres. del 31/12/2012;
VISTA l'istanza della ditta Tesmapri S.p.A. prot. n. LS 01/13 del 04/01/2013, pervenuta in data 09/01/2013 (prot. prov. n. 2854/2013), avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti sito in Comune di Manzano, nonché la concessione della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati del medesimo impianto, e corredata dalla seguente documentazione tecnica ed amministrativa:
- Domanda di autorizzazione;
- Elaborato grafico 1 - Inquadramento territoriale e urbanistico;
- Elaborato grafico 2 - Pianta funzionale impianto;
- Allegato n. 01 - Relazione tecnica;
- Allegato n. 02 - Situazione strumenti urbanistici;
- Allegato n. 03 - Individuazione dettaglio dei vincoli;
- Allegato n. 04 - Distanze dai centri abitati e viabilità d'accesso;
- Allegato n. 05 - Relazione geologico-tecnica;
- Allegato n. 06 - Documentazione amministrativa;
- Allegato n. 07 - Antincendio;
- Allegato n. 08 - Dichiarazioni conformità impianti;
- Allegato n. 09 - Domanda presentata completa su CD non riscrivibile a sessione chiusa;

VISTA la nota prot. 2013/5140 del 15/01/2013 con cui la Provincia di Udine avvia il relativo procedimento amministrativo ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 1998;

VISTA la nota dell'ARPA prot. n. 1917-P del 11/03/2013 (prot. prov. n. 32483/2013 del 13/03/2013), con cui si comunica di non rinvenire elementi ostativi indicando la seguente prescrizione:
- per quanto inerente il trattamento e scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche (non indicato nella documentazione pervenuta), rilevato nell'elaborato grafico del "Progetto Generale delle Fognature" . All. 2.5.4., fornito dall'Ufficio Tecnico del Comune di Manzano, che lungo la pubblica Via Diaz è presente il collettore più vicino di fognatura pubblica, allo stato di definizione dell'istanza e nel vigente quadro normativo, nonché in osservanza alle norme prescritte dal Regolamento Comunale di Fognatura, la Ditta in oggetto dovrà provvedere a convogliare le proprie acque reflue in tale tratto di fognatura";
VISTA la nota del Comune di Manzano prot. n. 4395 del 01/03/2013, pervenuta il 07/03/2013 (prot. prov. n. 30114/2013), con cui viene, tra l'altro, comunicato quanto segue:
- qualora, ai fini autorizzativi sia considerato rilevante il vincolo della destinazione urbanistica, negli strumenti urbanistici vigenti non siano evidenti elementi ostativi alla localizzazione, in tale area, di un impianto di recupero di rifiuti, ritenendo tale attività compatibile con una destinazione d'uso industriale;
- si rileva che l'attività di deposito di rifiuti solidi potrebbe essere ricondotta alla definizione di industria insalubre di prima classe di cui alla parte prima lettera B) punto 100 dell'elenco, allegato ed approvato con Decreto Ministeriale 05.09.1994, dei prodotti e materiali e fasi interessati dall'attività industriale;
- qualora l'attività sia riconducibile alla definizione meglio argomentata al punto 6, non risulta che la Società Richiedente in parola abbia provveduto a comunicare al Sindaco di Manzano, ai sensi dell'articolo 216 comma 6 del Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 l'attivazione di industria insalubre;
- non risulta agli atti dell'Ente alcuna pratica relativa alle emissioni in atmosfera, anche diffuse, eventualmente generate dalle attività della Società Tesmapri S.p.A. in parola pur avendo preso atto che trattasi di rifiuti urbani solidi non polverulenti non pericolosi;
- dato atto che, ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres del 08.10.1991 come successivamente modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0162/Pres del 09.07.2010, debbono essere costituite a favore del Comune di Manzano la garanzie finanziarie per la corretta gestione e successivo ripristino dell'impianto di recupero di rifiuti e gestito da privato - Società Tesmapri S.p.A. - si ritiene di riservare ogni quantificazione alla Provincia di Udine;
- si ritiene, altresì, sulla scorta delle argomentazioni di cui al punto 9, la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo di cui al Capo V del citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres del 08.10.1991 come successivamente modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0162/Pres del 09.07.2010. In particolare, si rileva che nell'elenco dei Codici CER vi sono rifiuti urbani (Capitolo 20 Allegati alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e smi);
- rilevando che dalla documentazione di istanza non è individuato il Responsabile Tecnico di Impianto, si ricorda che deve essere verificata la validità dell'autorizzazione allo scarico e che eventualmente deve provvedersi alla richiesta di voltura;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2013/39044 del 26/03/2013, con la quale si trasmettono ai soggetti interessati dal procedimento le sopracitate note di ARPA FVG e del Comune di Manzano e si chiedono alla Ditta le seguenti integrazioni:
- nominativo del referente impianto di cui al punto d) della domanda di autorizzazione presentata in data 09/01/2013 (prot. prov. n. 2854/2013);
- relazioni per la valutazione alla deroga ai vincoli di distanza previste nell'Allegato 1 dell'"Aggiornamento delle norme di attuazione del piano provinciale smaltimento rifiuti speciali" (vedasi allegato), secondo quanto disposto al punto 1 della Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Provinciale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 n. 52 del 21/12/2007 con oggetto "Valutazione dei limiti di distanza nelle more dell'adozione dello strumento pianificatore provinciale" ("nelle more dell'adozione del nuovo strumento pianificatore provinciale, di valutare eventuali richieste di deroga ai vincoli di distanza, alla luce dei criteri previsti dallo "Aggiornamento delle norme di attuazione del piano provinciale smaltimento rifiuti speciali" (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 91 del 15/12/2003, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 21/11/2005), non in contrasto con quelli stabiliti dal Piano Regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 375/Pres. del 20/11/2006"), peraltro già richieste con la nota di avvio del procedimento dello scrivente Servizio prot. n. 2013/5140 del 15/01/2013;
- indicazioni sulle misure igienico-sanitarie adottate nelle operazioni di selezione, cernita, riduzione volumetrica, accorpamento e riconfezionamento dei rifiuti identificati con codici CER 200110 e 200111;
- chiarimenti circa le ragioni per cui ditta non intende dotarsi di apparecchiatura per l'igienizzazione dei rifiuti, consentendo così di concludere il ciclo di recupero rifiuti presso l'impianto in oggetto;
- indicazione, con particolare riferimento all'elaborato grafico 2 - Pianta funzionale dell'impianto - della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in metri cubi per ogni singola area individuata in tale tavola grafica definendo, altresì, le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ogni singola area (big bag, cumuli, ecc.); ciò in considerazione del fatto che il dato di capacità istantanea complessiva dell'impianto di 28,00 tonnellate, come definito a pagina 22 della Relazione Tecnica e quindi come "quantità…comprensiva sia dei

rifiuti in ingresso (per cui presenti nella zona di carico-scarico) che dei rifiuti presenti nelle aree di lavorazione e stoccaggio R12, oltre che nell'area deposito temporaneo degli scarti", nel Modello 1 - Scheda Impianto, allegato alla domanda di autorizzazione, pagina 5, appare quale risultato delle capacità massime di stoccaggio dei soli rifiuti in ingresso CER 200110 (Mg 24 e CER 200111 (Mg 3) e dei rifiuti prodotti CER 191212 (Mg 1), per un totale di 187 metri cubi. Tale dato di capacità, quindi, sembra non prendere in considerazione le quantità di rifiuti presenti nelle aree di lavorazione R12 e di stoccaggio post lavorazione R13. Sempre a pagina 5 della relazione Tecnica si afferma che il dato in questione di 28,00 tonnellate "deriva da un calcolo preliminare sul carico di incendio possibile e che sta alla base della pratica di richiesta di Certificato Prevenzione Incendi in corso col Comando dei Vigili del Fuoco di Udine";
- Chiarimenti circa le ragioni della scelta del CER 191212 per l'identificazione dei rifiuti definiti "scarti" dell'operazione R12, anziché del CER 191208;
VISTA la nota della ditta Tesmapri S.p.A. prot. n. LS 02/13 del 01/07/2013, pervenuta in data 01/07/2013 (prot. prov. n. 80623/13), con la quale viene trasmessa la seguente documentazione integrativa:
- Relazione tecnica (sostituisce precedente Allegato n. 01 - Relazione tecnica);
- Elaborato grafico n. 2 - Pianta funzionale impianto (sostituisce precedente Elaborato grafico n. 2 - Pianta funzionale impianto);
- Modello 1 - Scheda impianto (sostituisce precedente Modello 1 - Scheda impianto) ;
- Relazione sintetica concessione deroga limiti distanza;
- Relazione estesa concessione deroga limiti distanza;
VISTA la nota di ARPA FVG prot. n. 5426-P del 16/07/2013, pervenuta il 18/07/2013 (prot. prov. n. 87989/2013), con la quale, per quanto attiene lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche dell'impianto in oggetto, viene confermata la necessità di allacciamento in pubblica fognatura;
VISTA la nota della ditta Tesmapri S.p.A del 29/7/2013, pervenuta il 31/07/2013 (prot. prov. n. 91667/2013), con la quale vengono trasmesse ulteriori chiarimenti e la seguente documentazione integrativa:
- correzioni a Relazione Tecnica;
- Elaborato grafico 2bis - Pianta funzionale dell'impianto definitiva - Scala 1:200;
- nuovo "Modello 1 - Scheda Impianto";
- nota della ditta Legnoimport di Biancuzzi Laura & C. S.a.s. del 25/07/2013;
- attestazione di avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate di Udine dei contratti di locazione dell'immobile oggetto dell'attività;
- integrazione contratto di locazione;
VISTA la nota prot. n. 55918/DD4 del 26/07/2013 dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", pervenuta in data 31/07/2013 (prot. prov. n. 91548/2013) con la quale la stessa, "…fatte salve eventuali ulteriori limitazioni previste dalla normativa vigente relativa ai rifiuti, esprime parere favorevole", prescrivendo che:
- Dovrà essere effettuata l'igienizzazione degli indumenti usati e degli altri rifiuti tessili mediante tecnologie idonee e commisurate alo stato chimico e microbiologico degli stessi prima dell'utilizzo in cicli di consumo o come MPS. Va comunque indicato che i rifiuti in uscita dall'impianto e trasferiti presso l'impianto finale non sono igienizzati;
- Relativamente alla richiesta che "nell'ambito della presente procedura, sia valutata dall'Azienda Sanitaria competente la possibilità di considerare valida anche ai fini della comunicazione di avvio attività prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 81/08 (ed in tal senso sostitutivo) l'autorizzazione all'esercizio…sentito la S.O.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dello scrivente Dipartimento, si fanno le seguenti osservazioni:
  - si ricorda che l'art. 67 del D.Lgs. 81/2008, ora sostituito dall'art. 32 lett. e) del D.L. 28/06/2013 n. 76, prevede che la notifica sia inviata alla S.O.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" se l'attività occupa più di tre lavoratori…";
- Le attrezzature ed i locali devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.Lgs. 17/2010 e le eventuali manutenzioni dell'impianto dovranno essere eseguite adottando le cautele e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente";
VISTI gli esiti della Conferenza Tecnica tenutasi il 31/07/2013 così come documentati nel Verbale ID 2401605, secondo cui "A fronte della descrizione dell'attività da parte della società interessata ed, in particolare, della precisazione che l'impurità presente nel rifiuto in ingresso è pari al 2/3% e che l'unica attività ivi svolta è la riduzione volumetrica, i componenti della Conferenza Tecnica decidono di sospendere la seduta per i necessari approfondimenti tecnico-amministrativi relativi alle operazioni di recupero effettivamente svolte in impianto, rimandando la seduta a data da destinarsi";
VISTA la nota prot. n. 2013/96599 del 14/08/2013, con la quale la Provincia di Udine chiede alla ditta di fornire, entro 30 giorni, dettagliata descrizione delle attività cui vengono sottoposti i rifiuti in ingresso (CER 200110 e CER 200111) al fine della valutazione e definizione delle effettive operazioni di recupero svolte in impianto e dunque del procedimento autorizzativo in oggetto;
VISTA la nota della ditta Tesmapri S.p.A. del 04/09/2013, pervenuta il 06/09/2013 (prot. prov. n.

102551) con la quale viene riscontrata la nota provinciale prot. n. 2013/96599 del 14/08/2013;
VISTA la nota prot. n. 2013/115347 del 11/10/2013, con la quale la Provincia di Udine trasmette agli Enti interessati dal procedimento la planimetria aggiornata dell'impianto in oggetto e la nota della ditta Tesmapri S.p.A pervenuta il 06/09/2013 (prot. prov. n. 102551);
VISTA la nota dell'A.S.S. n. "Medio Friuli" prot. n. 74698/DD4 del 15/10/2013, pervenuta il 15/10/2013 (prot. prov. n. 116461/2013), con la quale viene confermato il precedente parere prot. n. 55918/DD4 del 26/07/2013;
DATO ATTO che l'attività di cui alla proposta progettuale e gestionale relativa al procedimento autorizzativo in oggetto non comporta aspetti relativi alle emissioni in atmosfera;
RILEVATO che la Conferenza Tecnica tenutasi in seconda convocazione in data 16/10/2013, come riportato nel Verbale registrato agli atti con ID 2433668, ha espresso parere favorevole all'unanimità, sia relativamente all'approvazione della proposta progettuale sia con riferimento alla concessione della deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale e provinciale, provvedendo quindi ad approvare il progetto presentato dalla ditta Tesmapri S.p.A. con istanza prot. prov. n. 2854/2013, con le seguenti modalità gestionali:
- viene autorizzata in impianto esclusivamente l'operazione di recupero (R12) con mantenimento dei codici CER 200110 e CER 200111 per i rifiuti tessili in uscita ed avviati ad altri impianti autorizzati ad operazione (R3). Non viene invece autorizzata l'operazione (R13) di mera messa in riserva dei CER 200110 e CER 200111 in quanto ciò creerebbe problematiche in sede di controllo dal momento che risulterebbe difficile individuare e distinguere i flussi dei rifiuti in uscita a seguito delle operazioni (R12) ed (R13), entrambi classificati appunto con CER 200110 e CER 200111;
VISTA la nota della Provincia di Udine prot. n. 2013/121356 del 29/10/2013, con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, viene comunicato alla ditta Tesmapri S.p.A. il preavviso di parziale diniego all'istanza di approvazione dell'impianto in oggetto, relativamente all'operazione (R13), precisando che: "A seguito delle risultanze della Conferenza Tecnica tenutasi in data 16/10/2013, l'impianto viene autorizzato con esclusiva operazione (R12) e mantenimento dei codici CER 200110 CER 200111 per i rifiuti tessili in uscita ed avviati ad altri impianti autorizzati ad operazione (R3). Non viene pertanto accolta la richiesta relativa ad effettuazione di operazione (R13) di mera messa in riserva dei CER 200110 e 200111";
VISTA la nota della ditta Tesmapri S.p.A. del 30/10/2013, pervenuta il 07/11/2013 (prot. prov. n. 124671), con la quale nel prendere atto del preavviso di parziale diniego comunicato dalla Provincia di Udine con nota 2013/121356 del 29/10/2013, non si sollevano eccezioni a riguardo, comunicando inoltre che: "La zona R13 - Rifiuti ricevuti da terzi in attesa di avvio ad operazioni di recupero presso altri impianti verrà individuata come R12 - Rifiuti ricevuti in attesa di lavorazione presso nostro impianto. Resta invariata la potenzialità complessiva dell'impianto: capacità giornaliera 72,00 ton/giorno, capacità max di stoccaggio istantanea 277,00 ton - 2.360 m3, capacità annuale 22.320,00 ton";
CONSIDERATO che le risultanze della Conferenza Tecnica di data 16/10/2013, con particolare riferimento alle modalità gestionali ivi individuate comportano, anche al fine dell'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, la necessità che la ditta Tesmapri S.p.A. fornisca il seguente elaborato:
- nuova planimetria dell'impianto redatta in conformità alle modalità gestionali impartite dalla Conferenza Tecnica, in particolare Elaborato grafico 2bis - Pianta funzionale impianto definitiva - Scala 1:200;
VISTO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
VISTO l'art. 5, commi 4 e 12, dello stesso D.P.G.R. 01/Pres./1998, secondo cui il provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto "sostituisce, ad ogni, effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti … nonché la concessione edilizia";
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, recante la disciplina relativa all'"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (comma 6);
VISTA la Deliberazione del Commissario della Provincia di Udine n. 52/2007 che, nelle more dell'adozione dello strumento pianificatore provinciale, dispone che la deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati prevista Decreto del Presidente della Regione n. 375/Pres. del 20/112006 sia deliberata dalla Giunta Provinciale sulla base delle valutazioni della Conferenza Tecnica, secondo i criteri contenuti nell'"Aggiornamento delle norme di attuazione del piano provinciale smaltimento rifiuti speciali" (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 91 del 15/12/2003, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 21/11/2005);

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/011998, n. 01/Pres., il progetto presentato dalla ditta Tesmapri S.p.A. per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12) di rifiuti urbani non pericolosi in Comune di Manzano, in area catastalmente individuata al foglio n. 18, mappale n. 156, subalterno n. 5, secondo quanto disposto dalla Conferenza Tecnica nella seduta di data 16/10/2013;
RITENUTO, altresì, alla luce delle modalità gestionali approvate dalla Conferenza Tecnica, di dover prescrivere che la ditta Tesmapri S.p.A., al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, trasmetta in allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio predetta il seguente elaborato:
- nuova planimetria dell'impianto redatta in conformità alle modalità gestionali impartite dalla Conferenza Tecnica, in particolare Elaborato grafico 2bis - Pianta funzionale impianto definitiva - Scala 1:200;
RITENUTO di concedere deroga ai vincoli di distanza dai centri abitati previsti dalla pianificazione regionale;
RITENUTO ai sensi dell'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres. di nominare collaudatore dell'opera, l'ing. Ilaria Cimarosti;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa né il verificarsi di minori entrate;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., il progetto presentato dalla ditta Tesmapri S.p.A. (C.F. 01053130470) con sede legale in Via Bicchieraia n. 3 - Comune di Montemurlo (PO), per un impianto di recupero (R12) di rifiuti urbani non pericolosi ubicato in Comune di Manzano su fondi distinti al catasto fabbricati del Comune di Manzano al Foglio n. 18, mappale n. 156, subalterno n. 5, secondo quanto previsto dai seguenti elaborati:
- Integrazione n. 01 - Relazione Tecnica (prot. prov. n. 80623/2013);
- Correzioni a Relazione Tecnica (prot. prov. n. 91667/2013);
- Elaborato grafico 1 - Inquadramento territoriale e urbanistico (prot. prov. n. 2854/2013);
- Allegato n. 02 - Situazione strumenti urbanistici (prot. prov. n. 2854/2013);
- Allegato n. 03 - Individuazione dettaglio dei vincoli (prot. prov. n. 2854/2013);
- Allegato n. 04 - Distanze dai centri abitati e viabilità d'accesso (prot. prov. n. 2854/2013);
- Allegato n. 05 - Relazione geologico-tecnica (prot. prov. n. 2854/2013);
- Integrazione n. 4 - Relazione concessione deroga limiti distanza - Sintetica (prot. prov. n. 80623/2013);
- Integrazione n. 5 - Relazione concessione deroga limiti di distanza - Estesa (prot. prov. n. 80623/2013);
2) di concedere la deroga al limite di distanza di 1000 metri dal centro abitato di Manzano, previsto dalla pianificazione regionale;
3) di autorizzare la ditta Tesmapri S.p.A. alla realizzazione dell'impianto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati, con le seguenti modalità gestionali approvate dalla Conferenza Tecnica tenutasi in data 16/10/2013, giusto Verbale registrato agli atti con ID 2433668:
- viene autorizzata in impianto esclusivamente l'operazione di recupero (R12) con mantenimento dei codici CER 20.01.10 - abbigliamento e CER 20.01.11 - prodotti tessili per i rifiuti in uscita ed avviati ad altri impianti autorizzati ad operazione di recupero (R3);
4) di prescrivere, alla luce delle modalità gestionali autorizzate dalla Conferenza Tecnica come riportate al precedente punto 3), che la ditta Tesmapri S.p.A., al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto, trasmetta in allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio predetta il seguente elaborato:
- nuova planimetria dell'impianto redatta in conformità alle modalità gestionali impartite dalla Conferenza Tecnica, in particolare Elaborato grafico 2bis - Pianta funzionale impianto definitiva - Scala 1:200;
5) di nominare collaudatore dell'opera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., l'ing. Ilaria Cimarosti. Una volta conclusi i lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che costituirà il presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
6) di stabilire che, ai fini della realizzazione dei lavori, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
6.1) l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 1 (un) anno dalla data del presente provvedimento ed il termine degli stessi entro 3 (tre) anni dalla data del loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia;

6.2) prima dell'avvio lavori la ditta dovrà provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, dandone comunicazione al collaudatore designato dalla Provincia;
6.3) la ditta dovrà comunicare a Provincia, A.R.P.A.-FVG (Dipartimento Provinciale di Udine), Comune e A.S.S. territorialmente competenti, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché il nominativo del Direttore dei Lavori;
7) di stabilire che l'impianto di recupero rifiuti in oggetto è dotato dei seguenti macchinari ed attrezzature:
- Carrello elevatore idraulico di adeguata portata (1.000-2.000 kg),
- Trans pallet (manuale o elettrico),
- Pallet in legno/plastica,
- Cassepallet in legno/plastica,
- Rollbox porta sacco in acciaio, dotati di ruote e sistemi di bloccaggio delle stesse,
- Avvolgitrice manuale,
- scaffalature metalliche fissate a terra, del tipo "porta-pallet";

8) di stabilire che le operazioni ammesse in impianto sono le seguenti:
• Recupero [R12] di indumenti usati e altri rifiuti tessili, con ricondizionamento da sacchi derivanti da raccolta a colli costituiti da sacconi (tipo big-bags o jumbo bags), aventi i seguenti codici CER:
- CER 20.01.10 - abbigliamento,
- CER 20.01.11 - prodotti tessili;

9) di autorizzare l'impianto per una potenzialità massima giornaliera di trattamento di 72 tonnellate per una singola linea di trattamento su cui opera una squadra tipo di 3 persone su turno lavorativo di 9 ore per un totale di 310 giorni all'anno. Il quantitativo massimo annuale è fissato in 22.320 tonnellate;
10) di stabilire che la capacità massima di stoccaggio dell'impianto è di 2.360 metri cubi. Le capacità e le modalità di stoccaggio dei singoli rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto verranno definite nel successivo provvedimento provinciale di autorizzazione all'esercizio a seguito trasmissione da parte della ditta Tesmapri S.p.A. dell'Elaborato grafico 2bis - Pianta funzionale impianto definitiva di cui al punto 4) della presente deliberazione. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti avverrà secondo le modalità previste per il deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06;
11) di stabilire che nell'impianto viene svolta un'attività di recupero [R12] di abiti, accessori ed abbigliamenti usati (codice CER 200110) e di altri prodotti tessili quali coperte, lenzuola, stoffe, ecc. (codice CER 200111), secondo il seguente processo:
- operazioni di pesatura dei rifiuti in ingresso mediante pesa non di proprietà situata esternamente all'impianto in oggetto;
- operazioni di accettazione e scarico dei rifiuti;
- controllo visivo dei rifiuti in ingresso;
- cernita grossolana e manuale per allontanamento delle frazioni estranee evidenti (non vengono aperti i sacchi) costituite da conferimenti impropri quali vestiti bagnati e/o che presentano evidente lordura e/o che sono stati confezionati assieme ad altri rifiuti nonché di altre tipologie di frazioni estranee di rifiuti;
- insaccamento e riduzione volumetrica in big-bags o jumbo bags della capienza di 1-2 metri cubi per successivo stoccaggio in impianto ed avvio a recupero finale [R3] ad impianti autorizzati.

12) di demandare la definizione dell'organizzazione schematica dell'impianto al successivo provvedimento provinciale di autorizzazione all'esercizio, a seguito della trasmissione, da parte della ditta Tesmapri S.p.A., dell'Elaborato grafico 2bis - Pianta funzionale impianto prescritto al precedente punto 4) della presente deliberazione;
13) di dare atto che, ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 02/01/1998, l'esercizio dell'impianto sarà autorizzato, su espressa istanza della ditta al termine della realizzazione dei lavori, con successivo provvedimento provinciale che assumerà tutti gli elementi gestionali riportati nel presente atto;
14) di stabilire che il presente provvedimento, unitamente all'autorizzazione all'esercizio di cui al punto precedente, costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, ha validità per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda;
15) di stabilire che la ditta, qualora impossibilitata all'utilizzo della pesa non di proprietà situata esternamente all'impianto in oggetto, deve comunque garantire le operazioni di pesatura dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto;
16) di stabilire che i rifiuti in uscita dall'impianto a seguito di attività [R12] devono essere destinati ad impianti autorizzati ad operazione di recupero [R3];
17) di stabilire che, nel caso di conferimenti all'estero di rifiuti in uscita dall'impianto a seguito di attività [R12] e destinati ad impianti autorizzati ad operazione di recupero [R3], deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
18) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto alla regolarizzazione dello scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche ed alla trasmissione di copia del relativo atto autorizzativo alla Provincia di Udine;

19) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio altresì all'espletamento delle procedure ai fini di prevenzione incendi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e alla trasmissione in copia della relativa documentazione alla Provincia di Udine;
20) di stabilire che l'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo a vuoto dello stesso e alla prestazione di una garanzia finanziaria a favore del Comune di Manzano per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è calcolato per una capacità massima di stoccaggio di 2.360 metri cubi di rifiuti non pericolosi ed è pari a Euro 101.556,10 (Euro centounomilacinquecentocinquantasei/10). La garanzia finanziaria dovrà essere estesa a un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
21) di disporre che in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Manzano, A.R.P.A. e A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
22) di disporre che al momento della chiusura e dismissione dell'impianto il titolare dello stesso dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia e all'A.R.P.A.;
23) di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;
24) di stabilire che, qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa di settore;
25) di disporre che copia conforme del presente provvedimento venga notificata alla società Tesmapri S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore e, altresì, trasmessa ai soggetti sotto elencati:
- Comune di Manzano (UD);
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"(UD);
- Regione autonoma FVG - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- A.R.P.A. FVG - Dipartimento Provinciale di Udine; ;

26) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti" e della normativa di riferimento in materia;
27) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
28) di dare atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-2_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 13.01.2014 n. 2 (Estratto). DLgs. 152/2006 - Ditta CST Srl - Impianto di deposito preliminare e trattamento rifiuti prodotti dal lavaggio di autocisterne sito in comune di Torviscosa su terreni censiti catastalmente al fo. n. 20, mappali n. 189 e 317 - Rideterminazione del termine di fine lavori stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 29 del 09/02/2009.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta della società C.S.T. S.r.l. di proroga del termine per l'ultimazione delle opere di

realizzazione dell'impianto in oggetto, stabilito dal punto 3 della Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 29 del 09/02/2009;
2. di concedere una proroga di 1 anno e, pertanto, di rideterminare al 06/12/2014 il termine per l'ultimazione delle opere di realizzazione dell'impianto in oggetto, stabilito dal punto 3 della Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 29 del 09/02/2009;
3. di stabilire che ulteriori motivate proroghe del termine per l'ultimazione delle opere di realizzazione dell'impianto in oggetto vengano valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia;

(omissis)

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-6_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 20.01.2014 n. 6. DLgs. 152/2006, art. 208 - Ditta Fantoni Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito in Zona Industriale Rivoli in Comune di Osoppo e Buja.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4195 del 03/06/2011, con cui la Fantoni S.p.A. viene autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'attività di recupero di materia e di energia da rifiuti nelle linee di produzione di pannelli di legno identificate "Plaxil 6" e "Plaxil 7", all'interno dello stabilimento sito in zona industriale di Rivoli di Osoppo (Z.I.R.O), ubicato nei comuni di Buja ed Osoppo, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e prodotti ottenuti già oggetto di precedente comunicazione in procedura semplificata, nonché delle disposizioni e prescrizioni contenute nell'atto;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 5617 del 02/08/2011 di rideterminazione al 15 settembre 2011 del termine ultimo di presentazione della documentazione prescritta nei punti 6.6) e 8.8) della determinazione provinciale n. 4195/2011;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2203 del 20/03/2012 di modifica di alcune prescrizioni della Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4195 del 03/06/2011;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4748 del 29/06/2012 con cui si proroga il termine per l'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) in corrispondenza dei punti emissivi identificati come PX6-1 e PX7-1, rispettivamente di 15 mesi al termine fissato per il Plaxil 6 e di 13 mesi al termine fissato per il Plaxil 7 nella Determinazione dirigenziale n. 4195 del 03/06/2011 Allegato 2 paragrafi 2.1.1. e 3.1.2, rideterminando al 30/09/2013 entrambe le scadenze;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 7100 del 14/11/2013 con cui si proroga al 31/03/2014 l'entrata in vigore delle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n.

2011/4195 del 03/06/2011 inerenti l'adozione dell'algoritmo di calcolo (la sua elaborazione, la validazione di ARPA ed il ricalcolo delle concentrazioni);
VISTO il procedimento amministrativo svoltosi sulla base dei seguenti atti:
- nota pervenuta in data 01/07/2013 (prot. prov. 81262/2013) con cui la Fantoni S.p.A. richiede una modifica all'autorizzazione concernente la possibilità di utilizzare i fanghi prodotti dall'elettrofiltro dell'impianto Plaxil 7 e dallo scrubber dell'impianto Plaxil 6 per operazioni di recupero di materia (R3) e recupero energetico (R1), rispettivamente. La ditta allega all'istanza la seguente documentazione tecnica:
  - scheda tecnica relativa al rifiuto derivante dall'elettrofiltro - Plaxil 7 comprendente descrizione dell'attività di recupero e certificato analitico,
  - scheda tecnica relativa al rifiuto derivante dallo scrubber - Plaxil 6 comprendente descrizione dell'attività di recupero e certificato analitico,
  - planimetria A.00.00106;
- nota prot. 2013/85779 del 15/07/2013 con cui la Provincia, avendo valutato la modifica richiesta come sostanziale, comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres del 2-1-1998;
- nota dell'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" prot. 21233/6414-23824/7246dip del 16-8-2013 (prot. prov. 98745/2013) con cui esprime parere favorevole alla variante in progetto;
- nota prot. 2013/105895 del 17/09/2013 con cui la Provincia trasmette il parere dell'A.S.S. n. 3 e richiede alla ditta chiarimenti e integrazioni documentali;
- nota pervenuta in data 05/11/2013 (prot. prov. 124630/2013) con cui la ditta risponde alle richieste della Provincia, rinunciando all'attività di recupero energetico (R1) e producendo la seguente documentazione tecnica:
  - planimetria G.99.00014 Rev. B del 30/10/2013,
  - istanza del 1° luglio 2013 con le posizioni stralciate a seguito del ritiro della domanda per il recupero energetico R1;
- nota dell'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" prot. 21233/6414-32852/9810dip del 20/11/2013 (prot. prov. 134722/2013) con cui si conferma il parere favorevole già espresso;
- nota pervenuta in data 18/12/2013 (prot. prov. 141705/2013) con cui la ditta trasmette ulteriori chiarimenti in merito all'attività in progetto;
- verbale della seduta della Conferenza Tecnica tenutasi in data 19/12/2013 (ID 2466469);

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica ha approvato all'unanimità dei presenti il progetto di variante proposto dalla Fantoni S.p.A.;
DATO ATTO che la variante oggetto dell'istanza della Fantoni S.p.A. prevede quanto segue:
- il riciclo di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi prodotti dall'elettrofiltro della linea impiantistica "Plaxil 7" all'interno della stessa linea nella produzione di pannelli truciolari;
- i fanghi verranno classificati con codice CER 100119 - rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118;
- l'operazione di recupero di materia verrà classificata come R3 (Allegato C - Parte IV D.Lgs. 152/2006);
- le verifiche analitiche sui fanghi avverranno con cadenza semestrale;
- il fango prodotto dall'elettrofiltro (WESP) verrà depositato in un cassone che sarà movimentato per mezzo camion e quindi scaricato al coperto nella zona "alimentazione in uscita cippatore" dove, tramite una pala gommata, verrà dosato sul nastro trasportatore che recapita nel bunker del riciclato;
- di norma il rifiuto prodotto verrà riutilizzato interamente nel corso della giornata stessa, salvo casi particolari (es. manutenzioni). Il cumulo di rifiuti in attesa di essere caricati sul nastro trasportatore (R13) potrà avere una altezza massima di 3 m, su una superficie di 10 mq, per un quantitativo massimo di 90 mc (100 t);
- è previsto un impiego di 3.300 tonnellate all'anno di rifiuto per un quantitativo massimo non superiore a 10 t/die, nel rispetto delle limite di 900 t/die complessivo già autorizzato per la linea impiantistica "Plaxil 7";

RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres. la variante sostanziale all'autorizzazione per il recupero rifiuti della Fantoni S.p.A. relativa al proprio impianto ubicato sul territorio dei Comuni di Osoppo e Buja;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;
DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di

Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. si approva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale all'autorizzazione per il recupero rifiuti presentato dalla Fantoni S.p.A. (CF 01539460301), relativo al proprio impianto produttivo ubicato in Zona Industriale Rivoli, in Comune di Osoppo e Buja, costituito dalla seguente documentazione:
1.1. scheda tecnica relativa al rifiuto derivante dall'elettrofiltro - Plaxil 7 comprendente descrizione dell'attività di recupero e certificato analitico (prot. prov. 81262/2013),
1.2. planimetria G.99.00014 Rev. B del 30/10/2013 (prot. prov. 124630/2013),
1.3. nota rettifiche e chiarimenti pervenuta in data 18/12/2013 (prot. prov. 141705/2013);
2. si autorizza l'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi classificati con codice CER 100119 - rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118 - nella produzione di pannelli truciolari all'interno della linea impiantistica "Plaxil 7", con le seguenti modalità:
- il fango prodotto dall'elettrofiltro (WESP) verrà depositato in un cassone che sarà movimentato per mezzo camion e quindi scaricato al coperto nella zona "alimentazione in uscita cippatore" dove, tramite una pala gommata, verrà dosato sul nastro trasportatore che recapita nel bunker del riciclato;
- le verifiche analitiche sui fanghi avverranno con cadenza semestrale;
- il rifiuto prodotto verrà riutilizzato interamente nel corso della giornata stessa, salvo casi particolari (es. manutenzioni). Il cumulo di rifiuti in attesa di essere caricati sul nastro trasportatore (R13) potrà avere una altezza massima di 3 m, su una superficie di 10 mq per un quantitativo massimo di 90 mc (100 t);
- è ammesso il recupero massimo di 3.300 tonnellate all'anno di rifiuto per un quantitativo giornaliero non superiore a 10 t/die, nel rispetto delle limite di 900 t/die complessivo già autorizzato per la linea impiantistica "Plaxil 7";
3. ai sensi del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., la gestione dell'attività sarà autorizzata con successivo provvedimento dirigenziale che assumerà tutti gli elementi gestionali del presente e dei precedenti atti autorizzativi;
4. il presente atto dovrà essere notificato al legale rappresentante pro-tempore della Fantoni S.p.A.;
5. copia conforme dovrà essere altresì trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Osoppo;
- Comune di Buja;
- Azienda per i Servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli";
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e
- Politiche per la Montagna - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Udine;

6. il presente atto dovrà essere diffuso tramite il sito Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
7. si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-36_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 05.03.2014 n. 36. DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Approvazione progetto di variante per la chiusura e ripristino della discarica comunale di 2° categoria, tipo A sita in Loc. Belvat a Torviscosa.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/06/1988 di approvazione del progetto per la realizzazione di una discarica tipo A in loc. Belvat, limitatamente al primo lotto, nell'area concessa in affitto al Comune dall'Azienda Agricola Torvis;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 09/02/1990 e successiva n. 309 del 15/06/1990 di approvazione degli elaborati progettuali integrativi;
- Autorizzazione Comunale prot. n. 2896 del 21/11/1992 alla gestione della discarica (1^ lotto);
- Determinazione del Servizio Tutela Ambientale della Provincia n. 283 del 27/07/1998 di ampliamento dei codici di rifiuti conferibili in impianto;
- Determinazione dirigenziale n. 138 del 02/04/1999 di aggiornamento dell'autorizzazione con definizione dei codici rifiuti (CER);
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 296 del 07/10/2009 che, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica riunitasi in data 08/08/2009, respinge il progetto presentato dal Comune e dispone la chiusura della discarica con le seguenti modalità:
  - provvedere, entro il termine massimo di 180 giorni, alla realizzazione della copertura definitiva della discarica, limitatamente al primo lotto, in conformità a quanto previsto nel progetto originario approvato con atto sindacale n. 23/1988 e succ. mod. int.;
  - per l'adempimento di quanto disposto al punto precedente, provvedere preliminarmente alla saturazione delle volumetrie residue presenti in discarica, mediante materiale idoneo non classificato come rifiuto;
  - di garantire comunque lo sgrondo delle acque meteoriche di ruscellamento che dovessero interessare la superficie della discarica;
  - a copertura avvenuta, provvedere alla ricostituzione della copertura vegetale mediante piantumazione di piante autoctone, arboree e arbustive, adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo;
  - l'intera area perimetrata quale impianto dovrà essere oggetto d'interventi di riqualificazione ambientale;
- Determinazione dirigenziale n. 3217/2010 del 26/04/2010 con cui si proroga di un anno il termine disposto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 296 del 07/10/2009;

VISTO il procedimento amministrativo svoltosi sulla base dei seguenti atti:

- nota del Comune di Torviscosa prot. n. 4830 del 06/08/2013 (prot. prov. 94857/2013) con cui richiede una variante alla chiusura e ripristino della discarica producendo la seguente documentazione tecnica:
  - Progetto di variante alla discarica di II categoria tipo "A" situata in località "Belvat" - Torviscosa,
  - Tavola 1: Inquadramento generale,
  - Tavola 2: Inquadramento di dettaglio,
  - Tavola 3: Documentazione fotografica,
  - Tavola 4: Stralcio mappa catastale e PRGC,
  - Tavola 5: Stato di fatto - planimetria,
  - Tavola 6: Stato di fatto - sezioni,
  - Tavola 7: Stato di progetto - planimetria,
  - Tavola 8: Stato di progetto - sezioni;
- nota dell'ASS n. 5 prot. 24912/27540 del 17-9-2013 (prot. prov. 107588/2013) con cui si esprime parere favorevole al progetto;
- nota dell'ARPA prot. 7734-P del 11-10-2013 (prot. prov. 116400/2013) con cui si esprime parere favorevole al progetto;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria protocollo n. 4061-2013/407 del 22-1-2014 rilasciata dall'Unione dei Comuni - centro economico della Bassa Friulana;
- verbale della seduta della Conferenza Tecnica tenutasi in data 20/02/2014 (ID 2495455);

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica ha approvato il progetto di variante proposto dal Comune di Torviscosa;

DATO ATTO che la variante oggetto dell'istanza del Comune di Torviscosa prevede sinteticamente

quanto segue:
- rimozione della vegetazione arbustiva in corrispondenza della zona interessata dai conferimenti;
- copertura con ulteriori 40 cm di terreno vegetale dell'area interessata dai rifiuti (30 x 80 m - circa 1550 mc di materiale sciolto);
- raccordo con le aree esterne (lato est , nord e ovest) prevedendo una piccola scarpata con posa di una rete biodegradabile (es. juta) per favorire la semina e prevenire l'erosione;
- raccordo dolce con il lato sud;
- semina specie erbacee;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale per la chiusura e il ripristino della discarica comunale di loc. Belvat a Torviscosa;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;
DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto per la chiusura e il ripristino della discarica comunale di loc. Belvat a Torviscosa, costituito dalla seguente documentazione:
  - Progetto di variante alla discarica di II categoria tipo "A" situata in località "Belvat" - Torviscosa (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 1: Inquadramento generale (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 2: Inquadramento di dettaglio (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 3: Documentazione fotografica (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 4: Stralcio mappa catastale e PRGC (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 5: Stato di fatto - planimetria (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 6: Stato di fatto - sezioni (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 7: Stato di progetto - planimetria (prot. prov. 94857/2013),
  - Tavola 8: Stato di progetto - sezioni (prot. prov. 94857/2013);
- di stabilire che l'inizio dei lavori avvenga entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia. Ultimati i lavori dovrà essere trasmesso alla Provincia il certificato di regolare esecuzione delle opere;
- di notificare l'atto al Sindaco del Comune di Torviscosa e trasmetterne copia a:

1. Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio disciplina gestione rifiuti - Trieste
2. A.S.S. n. 5 "Basso Friuli", Dipartimento di Prevenzione
3. A.R.P.A. - F.V.G., Dipartimento Provinciale di Udine.

- di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21 del 11/12/2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-37_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 05.03.2014 n. 37. DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Approvazione progetto di variante per la chiusura e ripristino della discarica comunale di 2° categoria, tipo A sita in Loc. Volparie a San Daniele del Friuli.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

RICHIAMATI i principali atti autorizzativi:
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 607 del 04/07/1994 con cui si approva il progetto, redatto dalla Comunità Collinare per conto del Comune stesso, di una discarica di 2^ cat. tipo A) in località Volparie di Villanova di San Daniele del Friuli, e se ne autorizza la realizzazione;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 1129 del 16/10/1995 con cui si affida la gestione della discarica alla ditta Pighin S.r.l.;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Provinciale Tutela Ambientale della Provincia n. 91 del 19/03/1998 con cui si voltura l'autorizzazione alla gestione della discarica dalla ditta Pighin S.r.l. al Comune di San Daniele del Friuli;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia n. 176 del 20/02/2001 con cui si rinnova l'autorizzazione alla gestione della discarica fino al 2 marzo 2006;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia n. 7398 del 02/12/2008 con cui si dispone, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2003, la chiusura della discarica nel rispetto delle indicazioni previste dalle deliberazioni di Giunta Provinciale n. 150 del 21/07/2008 e 187 del 01/09/2008;

VISTO il procedimento amministrativo svoltosi sulla base dei seguenti atti:
- nota del Comune di San Daniele del Friuli prot. n. 14737 del 07/08/2013 (prot. prov. 95663/2013) con cui richiede una variante alla chiusura e ripristino della discarica producendo la seguente documentazione tecnica:
  - Relazione tecnica,
  - Relazione paesaggistica,
  - Elenco prezzi,
  - Computo metrico estimativo,
  - Piano di sicurezza e coordinamento,
  - Tav. n. 1 - Progetto precedentemente approvato - Planimetria,
  - Tav. n. 2 - Progetto precedentemente approvato - Sezioni,
  - Tav. n. 3 - Progetto precedentemente approvato - Sezioni,
  - Tav. n. 4 - Progetto di variante - Rilievo plano-altimetrico,
  - Tav. n. 5 - Progetto di variante - Planimetria,
  - Tav n. 6 - Progetto di variante - Sezioni,
  - Tav. n. 7 - Progetto di variante - Ripristino Ambientale,
  - Tav. n. 8 - Progetto di variante - Rilievo fotografico.
- nota prot. 2013/96496 del 14/08/2013 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza;
- nota del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione prot. 31220/P- del 03/10/2013 (prot. prov. 114211/2013) con cui si richiedono integrazioni;

- nota del comune di San Daniele prot. 665 del 14/01/2014 (prot. prov. 6374/2014) con cui trasmette una relazione tecnica integrativa;
- Nota del Servizio tutela del Paesaggio e biodiversità della Regione prot. 3784/1.410 del 04/02/2014 (prot. prov. 19984/2014) con cui si trasmette l'autorizzazione paesaggistica per i lavori in progetto rilasciata con Decreto n. 397 del 04/02/2014;
- nota dell'ASS n. 4 prot. 13177/DD4 del 20/02/2014 (prot. prov. 20859/2014) con cui, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al progetto;
- verbale della seduta della Conferenza Tecnica tenutasi in data 20/02/2013 (ID 2495471);

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica ha approvato il progetto di variante proposto dal Comune di San Daniele del Friuli;

DATO ATTO che la variante oggetto dell'istanza del Comune di San Daniele del Friuli prevede sinteticamente quanto segue:

- eliminazione della vegetazione arbustiva attualmente presente;
- regolarizzazione del livello di base del capping, riempimento degli avvallamenti, formazione delle pendenze di sgrondo acque con materiali inerti;
- posa di strato impermeabile costituito da limi da lavaggio inerti con k 10-7 m/s dello spessore di 50 cm nelle aree interessate dal deposito rifiuti e 30 cm nelle aree non interessate (tot. 1.674 mc);
- posa in opera di strato di 50 cm di spessore costituito da terreno vegetale (tot. 1.720 mc);
- piantumazione con essenze di alto fusto, arbustive ed inerbimento.

RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale per la chiusura e il ripristino della discarica comunale di loc. Volparie a San Daniele del Friuli;

RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;

DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto di variante per la chiusura e il ripristino della discarica comunale di loc. Volparie a San Daniele del Friuli, costituito dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica (prot. prov. 95663/2013),
- Relazione paesaggistica (prot. prov. 95663/2013),
- Elenco prezzi (prot. prov. 95663/2013),
- Computo metrico estimativo (prot. prov. 95663/2013),
- Piano di sicurezza e coordinamento (prot. prov. 95663/2013),
- Tav. n. 1 - Progetto precedentemente approvato - Planimetria (prot. prov. 95663/2013),
- Tav. n. 2 - Progetto precedentemente approvato - Sezioni (prot. prov. 95663/2013),
- Tav. n. 3 - Progetto precedentemente approvato - Sezioni (prot. prov. 95663/2013),
- Tav. n. 4 - Progetto di variante - Rilievo plano-altimetrico (prot. prov. 95663/2013),
- Tav. n. 5 - Progetto di variante - Planimetria (prot. prov. 95663/2013),
- Tav n. 6 - Progetto di variante - Sezioni (prot. prov. 95663/2013),
- Tav. n. 7 - Progetto di variante - Ripristino Ambientale (prot. prov. 95663/2013),
- Tav. n. 8 - Progetto di variante - Rilievo fotografico (prot. prov. 95663/2013),
- Relazione tecnica integrativa (prot. prov. 6374/2014);

2. di stabilire che l'inizio dei lavori avvenga entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia. Ultimati i lavori dovrà essere trasmesso alla Provincia il certificato di regolare esecuzione delle opere;

3. di stabilire che durante un periodo di 5 anni successivi alla chiusura, il Comune provveda alla manutenzione e sorveglianza della discarica. La chiusura definitiva della discarica verrà attestata dalla presente amministrazione, previo nulla osta dell'ARPA, dopo aver accertato che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente;

4. di stabilire che, ai sensi del D.P.R. 266/Pres del 2005, dovranno essere mantenute a favore della la

Provincia di Udine le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree interessate. L'importo di tale garanzia finanziaria è ridefinito in euro 48.890,00 calcolato sulla base di 8.028 metri cubi di rifiuti effettivamente conferiti per una superficie di 3.500 metri quadri. Tale garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di due anni dalla data di comunicazione di chiusura di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e dovrà comunque rimanere valida fino alla sua liberazione da parte delle Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 la ditta dovrà altresì prestare una garanzia finanziaria dell'importo di Euro 28.820,00 per il periodo di 5 anni di post-gestione;
5. di notificare l'atto al Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli e trasmetterne copia a:
- Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio disciplina gestione rifiuti - Trieste
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", Dipartimento di Prevenzione
- A.R.P.A. - F.V.G., Dipartimento Provinciale di Udine.

6. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21 del 11/12/2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-38_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 05.03.2014 n. 38. DLgs. 152/2006, art. 208 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Friul Julia Appalti Srl: impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (zona industriale di Grions del Torre) - Autorizzazione variante sostanziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197 del 21.07.2010 con cui, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, si approva il progetto di accorpamento delle autorizzazioni esistenti e di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre) della ditta Friul Julia Appalti S.r.l., con contestuale autorizzazione all'esercizio e con le prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica tenutasi in data 11.06.2010;
- Determinazione dirigenziale 49/2012 del 04.01.2012 con cui si autorizza la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. all'esercizio provvisorio e quindi, una volta ottenuto il certificato finale di collaudo tecnico-amministrati-

vo e funzionale, all'esercizio ordinario dell'impianto di recupero e stoccaggio rifiuti in questione;
- Determinazione dirigenziale 2642/2012 del 03.04.2012 con cui si autorizza una variante gestionale non sostanziale in accoglimento dell'istanza pervenuta in data 31.01.2012 (prot. prov. 13210/12);
- Determinazione dirigenziale 2013/1412 del 27.02.2013 con cui si autorizza una variante gestionale non sostanziale in accoglimento dell'istanza presentata in data 27.12.2012 (prot. prov. 1248/2013);
VISTO il procedimento amministrativo svoltosi sulla base dei seguenti atti:
- Istanza pervenuta in data 18.07.2013 (prot. prov. 87344/2013) corredata dalla seguente documentazione tecnica:
  - Relazione tecnica di progetto,
  - Manuale interno di gestione operativa (MIGO),
  - Previsione impatto acustico,
  - Tavola P01 - inquadramento cartografico,
  - Tavola P02 - layout planimetrico,
  - Tavola P03 - ciclo delle acque,
- nota prot. 2013/92805 del 02.08.2013 con cui la Provincia informa la ditta che il procedimento sarà avviato non appena conclusa la procedura di verifica presso il servizio VIA regionale;
- nota pervenuta in data 16.10.2013 (prot. prov. 117064/2013) con cui la ditta comunica che la procedura di verifica assoggettabilità al VIA presso la Regione FVG si è conclusa con la non assoggettabilità a VIA del progetto con prescrizioni (Decreto n. 2290 scr 1245 del 11.10.2013);
- nota prot. 2013/121063 del 28.10.2013 con cui la Provincia avvia il procedimento amministrativo per la valutazione dell'istanza;
- nota dell'ASS n. 4 prot. 13146/DD4 del 20.02.2014 (prot. prov. 20851/2014) con cui, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al progetto;
- verbale della seduta della Conferenza Tecnica tenutasi in data 20.02.2014 (ID 2495313);
PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica ha approvato all'unanimità dei presenti il progetto di variante proposto;
DATO ATTO che la variante oggetto dell'istanza prevede quanto segue:
- aumento orario di lavoro organizzando la produzione sulle 24 ore;
- le lavorazioni nel turno notturno saranno svolte all'interno del capannone, con i portoni chiusi, per ridurre al minimo il rumore nell'area circostante.
- il transito dei mezzi per lo scarico e il carico dei materiali/rifiuti non subirà modifiche rispetto a quanto già avviene oggi. In particolare i conferimenti da e verso l'impianto si svolgeranno come nello stato autorizzato dalle ore 7:00 alle ore 18:00 (11 ore), dal lunedì al sabato, passando da 39 a 66 ingressi al giorno (78-132 complessivi);
- la potenzialità di trattamento passa da 160 ton/die a 270 ton/die x 310 gg/anno (da 49.600 t/anno a 83.700 t/anno);
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres. la variante sostanziale all'autorizzazione per il recupero rifiuti della Friul Julia Appalti S.r.l.;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;
DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. si approva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale all'autorizzazione per il recupero e smaltimento rifiuti presentato dalla Friul Julia Appalti S.r.l. (C.F. 00994830305), relativo al proprio impianto ubicato in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre), costituito dalla seguente documentazione:
- Relazione tecnica di progetto (prot. prov. 87344/2013),
- Manuale interno di gestione operativa (prot. prov. 87344/2013),
- Previsione impatto acustico (prot. prov. 87344/2013),
- Tavola P01 - inquadramento cartografico (prot. prov. 87344/2013),
- Tavola P02 - layout planimetrico (prot. prov. 87344/2013),
- Tavola P03 - ciclo delle acque (prot. prov. 87344/2013);

2. la potenzialità di trattamento dell'impianto passa da 160 ton/die a 270 ton/die x 310 gg/anno (da 49.600 t/anno a 83.700 t/anno);
3. ai sensi del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., la gestione dell'attività sarà autorizzata con successivo provvedimento dirigenziale che assumerà tutti gli elementi gestionali del presente e dei precedenti atti autorizzativi;
4. il presente atto dovrà essere notificato al legale rappresentante pro-tempore della Friul Julia Appalti S.r.l.;
5. copia conforme dovrà essere altresì trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Povoletto;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Udine;

6. il presente atto dovrà essere diffuso tramite il sito Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
7. si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-75_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 28.04.2014 n. 75. DLgs. 152/2006, art. 208 - LR 30/87 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Edilverde Srl - Autorizzazione impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti inerti "Rubble Master HMH GMBH, Modello RM80GO!, Matricola 0117".

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
VISTA la Legge Regionale 07 settembre 1987 n. 30 e s.m.i., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., recante "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10. Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti. Approvazione";
VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2008 n. 16 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio […]", in particolare l'art. 5 che recita "nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione rifiuti alle disposizioni della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, […] continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
VISTA l'istanza pervenuta in data 27/11/2013 (prot. prov. 132971/2013), con cui la società Edilverde S.r.l. chiede l'autorizzazione di un impianto mobile ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 producendo documentazione tecnica, amministrativa e CD contenente manuale d'uso e manutenzione della macchina;
VISTA la nota prot. n. 2013/135698 del 05/12/2013, con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento amministrativo per la valutazione della predetta istanza ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 1998;
VISTA la nota dell'A.R.P.A. FVG - Dipartimento provinciale di Udine, prot. n. arpaud/2013/0009910 del 18/12/2013, pervenuta il 19/12/2013 (prot. prov. n. 141341), secondo cui "non si rinvengono elementi ostativi, raccomandando - per quanto di riferimento ambientale - le seguenti prescrizioni":
- l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
- dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
- per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga al rumore - art. 6/h, L 447/95 - accompagnando

la richiesta con una relazione redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG - "Servizi all'utente - Moduli e procedure" - Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
VISTA la nota prot. n. 2014/16969 del 13/02/2014 con cui la Provincia trasmette ai soggetti interessati il parere dell'A.R.P.A. FVG sopracitato;
VISTA la nota dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" prot n. 23417/DD4 del 02/04/2014 (prot. prov. n. 38461/2014 del 02/04/2014), in cui si esprime "…parere favorevole all'impianto mobile di frantumazione e vagliatura per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi; si concorda con le prescrizioni indicate dall'A.R.P.A., in particolare sulla necessità per ogni cantiere dove verrà posizionato l'impianto mobile di individuare un'area di collocazione dello stesso idonea per poter raccogliere e gestire le acque reflue derivate dal sistema di abbattimento delle polveri e di predisporre sistemi idonei per contenere gli sversamenti accidentali alle fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica";
PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica, tenutasi in data 3 aprile 2014, ha espresso parere favorevole all'istanza in oggetto con le seguenti prescrizioni:
- l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
- dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
- per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga al rumore - art. 6/h, L 447/95 - accompagnando la richiesta con una relazione redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG - "Servizi all'utente - Moduli e procedure" - Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;

RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., l'impianto mobile oggetto dell'istanza della società Edilverde S.r.l. prot. prov. n. 132971/2013, recependo le prescrizioni indicate dalla Conferenza Tecnica nella seduta del 3 aprile 2014;
CONSIDERATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere rispettate altresì tutte le condizioni e prescrizioni previste e/o richiamate dalla normativa di riferimento sopracitata, nonché dagli allegati A e B al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
RITENUTO di disporre che, anche nel caso in cui per le operazioni di recupero previste dalla campagna di attività risultino superate le soglie dimensionali previste dalla normativa vigente, l'effettuazione della campagna stessa dovrà essere assoggettata alla preventiva procedura di V.I.A.;
RICHIAMATO l'art. 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres./1998 che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;
DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., l'impianto mobile di proprietà della società EDILVERDE S.R.L., con sede legale a Martignacco (UD), via Malignani n. 12 - C.F. 01949000309, costituito dal gruppo mobile di vagliatura di materiali inerti, semovente su cingoli "RUBBLE MASTER modello RM80GO!" matricola n. 0117, così come descritto nell'"Allegato A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di disporre le seguenti prescrizioni, come specificamente indicate dalla Conferenza Tecnica del 3 aprile 2014:
a) l'impianto dovrà essere posizionato - in ogni cantiere - in maniera da poter raccogliere e correttamente gestire eventuali acque reflue correlate all'abbattimento delle polveri;
b) dovrà essere predisposto - in ogni cantiere - un presidio idoneo per sversamenti incidentali correlati a fasi di rifornimento o all'impiantistica oleodinamica;
c) per ogni cantiere, dovrà essere ottenuta la deroga al rumore - art. 6/h, L 447/95 - accompagnando la richiesta con una relazione redatta secondo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA FVG - "Servizi

all'utente - Moduli e procedure" - Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
3) di stabilire che il titolare della presente autorizzazione è soggetto altresì alle prescrizioni di carattere generale di cui all'"Allegato B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4) di stabilire che le operazioni di recupero ammesse sono quelle descritte nell'allegato A e sono finalizzate al recupero "R5 - riciclo/recupero di sostanze inorganiche" dei rifiuti non pericolosi indicati nello stesso allegato A. Qualora la conclusione del ciclo di recupero avvenga presso altri impianti, l'attività svolta in cantiere con il gruppo di vagliatura sarà riconducibile all'operazione R12;
5) di stabilire che, per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti all'impianto, dovrà essere verificata, nell'ambito delle singole campagne mobili, la compatibilità degli stessi sulla base dei limiti impiantistici indicati nei manuali d'uso e manutenzione delle macchine. Dovranno altresì essere effettuate verifiche preliminari merceologiche e chimico-fisiche, con particolare attenzione ai rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio", che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica;
6) di stabilire che le risultanze delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto dovranno essere raccolte in modo sistematico ed essere rese disponibili alle Autorità di controllo, con particolare riferimento alle caratteristiche dei rifiuti conferiti, a quelle dei rifiuti e delle materie prime prodotti e alla/e destinazione/i finale/i (tipologia impiantistica, stato autorizzativo, operatività);
7) di stabilire che i rifiuti ottenuti dall'impianto mobile che non presentano le caratteristiche dei prodotti indicati nel DM 05/02/1998 dovranno essere gestiti con codici CER di cui alla sottocategoria 1912.
8) di stabilire, in ordine all'effettuazione delle singole campagne di attività, quanto di seguito indicato:
• la Ditta dovrà adempiere a tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rispettare le prescrizioni contenute negli allegati "A" e "B" del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché per quanto attiene le campagne di attività svolte nella Provincia di Udine quanto specificatamente riportato;
• è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
• sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, dell'A.R.P.A., dell'Azienda Sanitaria e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento dei monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
• la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività dovrà essere inviata, almeno per quanto attiene la Provincia di Udine, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare l'attività suddetta oltre che, all'A.S.S. e al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio;
• è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
• è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
9) di stabilire che, come indicato alla lettera g) del primo comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nei casi in cui l'attività dell'impianto mobile lo richieda, dovranno essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare da quanto eventualmente previsto dalle singole Regioni;
10) di precisare che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale per un periodo di 10 (dieci) anni e potrà essere rinnovata, previa presentazione alla Provincia di Udine di apposita domanda entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre province o regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;
11) di statuire che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni e che qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa di settore;
12) di disporre che copia conforme del presente provvedimento venga notificato alla società EDILVERDE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore ed, altresì, trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Martignacco;
- Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A.-F.V.G.;

13) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti" e della normativa di riferimento in materia;
14) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

di dare atto infine che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

Allegato A

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - art. 208, comma 15 del Decreto Legislativo 152/06. Società Edilverde Srl con sede legale in Martignacco, via Malignani n.12

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
Sono di seguito indicate le principali caratteristiche e modalità di funzionamento dell'impianto dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione. Quanto di seguito specificato, se più restrittivo o in aggiunta rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società è da intendersi quale prescrizione.
L'impianto è costituito da un gruppo mobile di frantumazione di materiali inerti della RUBBLE MASTER HMH GmbH, modello RM80GO!, matricola n. 0117.
Componenti principali
- Tramoggia di carico
- Alimentatore vibrante;
- Frantoio a proiezione con comando di apertura idraulico;
- Nastro trasportatore principale;
- Separatore magnetico;
- Gruppo di potenza diesel-idraulico;
- Nastro trasportatore laterale per lo scarico del materiale fine vagliato;
- Carrello a cingoli;
- Sistema di abbattimento delle polveri.

Articolazione del processo
L'alimentazione della tramoggia di carico, viene effettuata con mezzi d'opera di uso comune nei cantieri quali macchine di sollevamento terra, scavatrici a benna. Le operazioni devono essere condotte da personale specializzato ed esperto e devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza del caso tra cui in particolare:
- deve essere assicurata la salvaguardia dell'incolumità delle persone presenti nell'area di cantiere;
- non deve essere scaricato il materiale nella tramoggia da una altezza superiore a 50 cm dal bordo superiore della stessa;
- non deve essere scaricato materiale nella tramoggia nel caso si trovi personale vicino alla bocca di carico.

Vagliatura: viene effettuata in automatico per mezzo di un letto vibrante, che sospinge il materiale di pezzatura più grande fino allo scivolo di scarico che lo immette nel mulino. Il materiale di pezzatura più fine (fini naturali) oltrepassa una griglia e cade su di uno scivolo posto sotto l'alimentatore vibrante e, mediante un sistema di apertura/chiusura idraulico, viene inviato in ad un nastro laterale che lo scarica a cumulo oppure, bypassando il frantoio, al nastro di scarico del prodotto.

Frantumazione: mediante frantoio a martelli dotato di dispositivo di regolazione della dimensione del prodotto in uscita. I materiali prodotti dalla frantumazione vengono scaricati sul nastro trasportatore principale.

Deferrizzazione: mediante il separatore magnetico adibito alla separazione del materiale ferroso eventualmente presente nei rifiuti.

Abbattimento delle polveri: viene effettuata in diversi momenti al fine di garantire lungo il ciclo di trattamento l'eliminazione delle polveri disperse. L'impianto è dotato di un sistema regolabile di nebulizzazione dimensionato per garantire un corretto abbattimento anche nelle massime condizioni di esercizio dell'impianto stesso alimentato con pompa idraulica già assemblata che attinge l'acqua da un serbatoio installato sulla macchina stessa oppure dalla rete idrica. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono zona di carico/vaglio e la zona di frantumazione (irrorazione nella zona sopra la tramoggia, sopra frantoio e nastro trasportatore principale). L'operatore addetto al carico ha il compito di verificare i livelli ed effettuare i riferimenti;

Scarico del materiale trattato: alla fine del ciclo di lavorazione, il prodotto viene stoccato in cumuli e successivamente allontanato con autocarri della stessa Società e di terzi, mentre gli altri rifiuti derivanti dalla cernita e dal trattamento, dopo essere stati stoccati in cumuli, cassoni o fusti vengono conferiti a ditte autorizzate per lo smaltimento o recupero. Le operazioni di trattamento sono condotte nell'arco di una giornata per un tempo complessivo massimo pari a circa 8 ore.

L'impianto ha una potenzialità massima di 100 mc/h.

CAMPO D'APPLICAZIONE
L'impianto mobile deve essere destinato al trattamento dei rifiuti di seguito indicati, al fine di ottenere prodotti riutilizzabili nel rispetto delle procedure e tecniche di lavorazione individuate ai seguenti punti del suballegato 1 - allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e nel rispetto di quanto inoltre previsto nell'allegato "B" del presente atto.

- 7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01	cemento;
17 01 02	mattoni;
17 01 03	mattonelle e ceramica;
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce specchio 17 08 01*;
17 09 04	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci specchio 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*;

Allegato B

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi - art. 208, comma 15 del Decreto Legislativo 152/06. Società Edilverde Srl con sede legale in Martignacco, via Malignani n.12

L'utilizzo dell'impianto mobile non deve in nessun modo costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.

Si dispone, inoltre, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. assicurare la regolare tenuta dei registi di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e dal Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Inoltre deve essere tenuto un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi sull'impianto, con fogli numerati e datati, con la specificazione del tipo di intervento effettuato;

2. assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate (si rinvia, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 189 del D.Lgs. 152/06);

3. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle relative autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti e che, comunque, siano in

regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;

4. rendere disponibile all'Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

5. garantire che il Responsabile Tecnico degli impianti coincida con quello che risulta dall'Iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

6. valutare, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività, gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento da parte di un competente operatore;

7. adottare ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall'attività svolta nell'impianto;

8. rispettare i limiti stabiliti della presente autorizzazione e dalle autorità territorialmente competenti circa il quantitativo dei rifiuti da trattare, nonché effettuare Io stoccaggio degli stessi e del materiale trattato deve essere effettuato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 con tutte le precauzioni atte ad impedire la percolazione nel sottosuolo o un asporto del vento;

9. rispettare, nell'esercizio dell'impianto, i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;

10. assicurare che le operazioni di carico e scarico dei rifiuti avvengano in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;

11. assicurare che la gestione dell'attività eviti la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto degli stessi;

12. adottare idonee precauzioni nella manipolazione dei rifiuti e, in generale, misure per contenere i rischi per salute dell'uomo e mitigare quelli sull'ambiente;

13. comunicare alla Provincia, all'A.R.P.A. e all'A.S.L. competenti (A.S.S. in regione FVG) le situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto del trattamento e conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti in ordine alle misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Tutte le analisi di controllo, compresi i campionamenti, devono essere eseguiti da personale dipendente del laboratorio incaricato e firmate da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo;

14. assicurare sempre la disponibilità, nell'area di cantiere, di sistemi di rapido intervento, nell'eventualità che si sviluppino incendi;

15. dare informazione entro 48 ore alla Provincia, al Comune all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. (A.S.S. nella Regione F.V.G.) competenti per territorio in caso di blocco parziale o totale dell'attività dell'impianto, conseguente ai verificarsi di eventi accidentali;

16. attenersi quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività; è fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;

17. per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti all'impianto, devono essere effettuate verifiche preliminari alla luce di quanto evidenziato con particolare attenzione per i rifiuti aventi corrispondenti codici cd. "specchio" che in ogni caso dovranno essere accompagnati, preliminarmente al trattamento, da idonea certificazione analitica, condotta con le modalità di cui al precedente punto 15;

18. raccogliere in modo sistematico e rendere disponibili alle autorità di controllo i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto;

19. sottoporre a periodiche verifiche e manutenzioni tutte le attrezzature costituenti l'impianto, al fine di garantire e mantenere l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazione e/o sostituzioni;

20. affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi formazione;

21. conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'impianto. Si richiamano, in particolare, gli obblighi in materia di salute, dì sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

22. garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai finì di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;

23. garantire a qualsiasi ora l'immediato ingresso, nell'area in cui sono ubicati gli impianti, del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve inoltre essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;

24. la presente autorizzazione, deve esser sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere mantenuta anche presso il sito operativo.

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-99_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 19.05.2014 n. 99. DLgs. 152/2006 art. 208 - Bipan Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento di Bicinicco.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2013/100 del 9-1-2013, con cui, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, si autorizza la società BIPAN S.p.A. (C.F./ P.IVA IT 00961500303) all'esercizio, presso lo stabilimento sito in via S. Maria 32 a Bicinicco (UD), dell'attività di recupero di energia da rifiuti nel rispetto dei limiti quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti, già oggetto di precedente comunicazione in procedura semplificata di cui alla posizione n. 10 del Registro provinciale delle procedure semplificate, nonché delle prescrizioni riportate nella determina stessa

e nei relativi Allegati 1, 2 e 3;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2013/6301 del 10-10-2013 con cui si autorizza una modifica dell'impianto di triturazione "Ferrari" consistente essenzialmente nell'inserimento, a monte del mulino già esistente, di un nuovo mulino trituratore (Hammell Arjes Raptor XXL) e di un nuovo vaglio separatore (ECOSTAR) ed, a valle delle fasi di vagliatura già presenti, di un nuovo sistema di pulizia a tavole densimetriche;
VISTO il procedimento amministrativo svoltosi sulla base dei seguenti atti:
- nota pervenuta in data in data 25-10-2013 (prot. prov. 121450/2013) la Bipan S.p.A. richiede una modifica all'autorizzazione concernente la possibilità di utilizzare i fanghi prodotti dal sistema di depurazione dei fumi per operazioni di recupero. La ditta allega all'istanza la seguente documentazione tecnica:
- Relazione tecnica,
- Estratto CTR,
- Estratto mappa catastale,
- Estratto PRGC,
- Planimetria con punti di emissione;

- nota prot. n. 2013/122701 del 31-10-2013 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi del D.P.G.R. 01/Pres. del 2-1-1998;
- Nota del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Regione FVG prot. STPB N. 30245/1.410 del 21-11-2013 (prot. prov. 135561/2013) con cui si comunica che non ci sono aspetti di competenza in quanto le modifiche non riguardano la zona vincolata;
- Nota dell'ASS n. 5 "Bassa Friulana" prot. n. 32804/5169 S.I.S.P. it/GT/ca del 27-11-2013 (prot. prov. 136593/2013) con cui si esprime parere favorevole all'attività di recupero dei fanghi da abbattimento fumi;
- nota pervenuta in data 30-12-2013 (prot. prov. 87/2014) con cui la Bipan S.p.A. richiede l'autorizzazione alla realizzazione di un capannone per lo stoccaggio dei rifiuti allegando la seguente documentazione tecnica:
- Relazione tecnica,
- Planimetria generale P1,
- Pianta, sezione e prospetti P2,
- Layout ciclone scarico bunker 400 - cod. 32969-C rev. A,
- Relazione tecnica illustrativa datata 4-12-2013;

- nota prot. n. 2014/813 del 7-1-2014 con cui la provincia trasmette la documentazione agli enti coinvolti nel procedimento già avviato;
- nota del Comune di Bicinicco prot. n. 2014/0000743 del 6-2-2014 (prot. prov. 15125/2014) con cui si richiedono integrazioni documentali;
- nota dell'ASS n. 5 "Bassa Friulana" prot. n. 708/S.I.S.P. it/GT/ca del 3-2-2014 (prot. prov. 11628/2014) con cui si esprime parere favorevole alla realizzazione del capannone per lo stoccaggio del materiale destinato a recupero energetico;
- nota prot. n. 2014/17276 del 13-2-2014 con cui si richiedono chiarimenti ed integrazioni e si trasmettono i pareri pervenuti;
- nota pervenuta in data 4-3-2014 (prot. prov. 27146/2014) con cui la BIPAN S.p.A. trasmette la seguente documentazione integrativa:
- Relazione tecnica strutturale,
- Asseverazione del progettista,
- Parere dei VVFF,
- Relazione previsionale di impatto acustico,
- Documentazione fotografica opere di mitigazione ambientale;

- parere favorevole del Servizio emissioni in atmosfera della Provincia ID 250339 del 12-3-2014.
- nota pervenuta in data 2-4-2014 (prot. prov. 38464/2014) con cui la ditta fornisce ulteriori chiarimenti;
- verbale della seduta della Conferenza Tecnica tenutasi in data 3-4-2014 (ID 2517294);
- nota pervenuta in data 10-4-2014 (prot. prov. 45991/2014) con cui la ditta trasmette il progetto esecutivo degli impianti elettrici del capannone costituito da una relazione tecnica ed elaborati grafici;
- verbale della seduta della Conferenza Tecnica tenutasi in data 8-5-2014 (ID 2537208);

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica ha approvato all'unanimità dei presenti il progetto di variante proposto dalla BIPAN S.p.A. con le seguenti prescrizioni:
1. la realizzazione dell'intervento in progetto è subordinato alla preventiva e/o contestuale realizzazione e/o completamento delle opere di mitigazione ambientale previste dallo strumento urbanistico nelle zone V2 (imboschimento a densità colma con essenze tipiche locali) (art. 7.C).2 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.);
2. i diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori.
3. prima di dare corso alle opere relative al presente atto:

• dovrà essere presentata a firma del proprietario e del Direttore dei Lavori comunicazione di inizio lavori redatta sul modulo approvato con Decreto del Presidente della Regione 20.01.2012, n. 018/Pres.;
• dovrà essere trasmessa, da parte del committente o responsabile dei lavori, la documentazione di cui all'art. 90, 9° comma lett. c) del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. la data di ultimazione delle opere deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tecnico comunale. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare domanda di rilascio del certificato di agibilità corredata dalla documentazione prevista dalla L.R. 11.11.2009, n. 19 e dal D.P.R. 380/2001. La mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità entro i termini, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55 comma 2 della L.R. 11.11.2009, n. 19;
5. è assolutamente vietato apportare modifiche di ogni genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il titolare della autorizzazione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme, dei regolamenti e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
6. dovranno essere rispettate le destinazioni d'uso indicate negli elaborati di progetto di cui al presente documento;
DATO ATTO che la variante oggetto dell'istanza della BIPAN S.p.A. prevede quanto segue:
- l'impiego dei fanghi provenienti dagli scrubber di abbattimento fumi nella linea di produzione di pannelli MDF (operazione di recupero di materia R3 del rifiuto con codice CER 100119 - rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118*). I fanghi pressati prodotti dall'impianto di abbattimento fumi, vengono scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che una volta riempito verrà scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" che può alimentare gli sfibratori delle linee MDF. E' prevista una produzione di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale di 198 tonnellate (330 giorni);
- la realizzazione di un capannone prefabbricato in cemento armato (mt. 28.3 x 59.4 x 11.5 h) per lo stoccaggio del materiale di scarto da avviare al recupero energetico. L'esigenza di collocare il materiale al coperto è dettata dalla necessita di proteggerlo dalla pioggia (perdite elevate di rendimento in fase di combustione nella griglia della caldaia) e dal vento (polveri ecc.). All'interno del capannone troveranno spazio 1.000 mc di rifiuti (CER 030105 e 030101) in cumuli dell'altezza massima di 5 m. Permane la necessità di stoccare i rifiuti autoprodotti, prima che questi vengano frantumati, in apposite aree del piazzale che verranno identificate mediante tabelle recanti codice CER e descrizione del materiale (max 9.000 mc);
RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;
PRESO ATTO che lo stesso art. 5 comma 12 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 stabilisce che il provvedimento sopracitato "sostituisce, ad ogni, effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti … nonché la concessione edilizia";
RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 01/Pres./1998, la variante sostanziale proposta dalla BIPAN spa relativa all'attività di recupero rifiuti all'interno del proprio stabilimento di Bicinicco;
RITENUTO ai sensi dell'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 01/Pres./1998 di nominare collaudatore dell'opera l'ing. Giuliano Pavan;
RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;
DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale presentato dalla BIPAN S.p.A. (CF 00961500303) relativo all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento di via S. Maria, 32 a Bicinicco e costituito dalla seguente documentazione:
1.1. Relazione tecnica - prot. prov. 121450/2013,
1.2. Estratto CTR - prot. prov. 121450/2013,

1.3. Estratto mappa catastale - prot. prov. 121450/2013,
1.4. Estratto PRGC - prot. prov. 121450/2013,
1.5. Planimetria con punti di emissione - prot. prov. 121450/2013,
1.6. Relazione tecnica - prot. prov. 87/2014,
1.7. Planimetria generale P1 - prot. prov. 87/2014,
1.8. Pianta, sezione e prospetti P2 - prot. prov. 87/2014,
1.9. Layout ciclone scarico bunker 400 - cod. 32969-C rev. A - prot. prov. 87/2014,
1.10. Relazione tecnica illustrativa 87/2014 - prot. prov. 87/2014,
1.11. Relazione tecnica strutturale - prot. prov. 27146/2014,
1.12. Asseverazione del progettista - prot. prov. 27146/2014,
1.13. Relazione previsionale di impatto acustico - prot. prov. 27146/2014,
1.14. Documentazione fotografica opere di mitigazione ambientale - prot. prov. 27146/2014,
1.15. progetto esecutivo impianti elettrici - prot. prov. 45991/2014,
2. di disporre le seguenti prescrizioni indicate della conferenza tecnica:
2.1. la realizzazione dell'intervento in progetto è subordinato alla preventiva e/o contestuale realizzazione e/o completamento delle opere di mitigazione ambientale previste dallo strumento urbanistico nelle zone V2 (imboschimento a densità colma con essenze tipiche locali) (art. 7.C).2 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.);
2.2. i diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori.
2.3. prima di dare corso alle opere relative al presente atto:
dovrà essere presentata a firma del proprietario e del Direttore dei Lavori comunicazione di inizio lavori redatta sul modulo approvato con Decreto del Presidente della Regione 20.01.2012, n. 018/Pres.;
dovrà essere trasmessa, da parte del committente o responsabile dei lavori, la documentazione di cui all'art. 90, 9° comma lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
2.4. la data di ultimazione delle opere deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio tecnico comunale. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare domanda di rilascio del certificato di agibilità corredata dalla documentazione prevista dalla L.R. 11.11.2009, n. 19 e dal D.P.R. 380/2001. La mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità entro i termini, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55 comma 2 della L.R. 11.11.2009, n. 19;
2.5. è assolutamente vietato apportare modifiche di ogni genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Il titolare della autorizzazione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme, dei regolamenti e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
2.6. dovranno essere rispettate le destinazioni d'uso indicate negli elaborati di progetto di cui al presente documento;
3. di nominare collaudatore dell'opera, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 15 del D.P.G.R. 2-1-1998, n. 01/Pres., l'ing. Giuliano Pavan. A conclusione dei lavori il collaudatore procederà all'accertamento della corrispondenza tra il progetto definitivo approvato e la realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica della consistenza delle opere realizzate. Di questa verifica verrà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla Provincia.
4. di autorizzare l'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi classificati con codice CER 100119 - rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118* - nella produzione di pannelli. I fanghi pressati prodotti dall'impianto di abbattimento fumi verranno scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che, una volta riempito, verrà scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" per alimentare gli sfibratori delle linee MDF. E' prevista una produzione di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale di 198 tonnellate (330 giorni);
5. di autorizzare, una volta realizzato e collaudato il capannone, al suo interno l'attività di messa in riserva (R13) di 1.000 mc di rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento (CER 030105 e 030101) in cumuli dell'altezza massima di 5 m. Gli stessi rifiuti potranno essere stoccati (R13) anche all'esterno, per una volume massimo di 9.000 mc, in apposite aree del piazzale che verranno identificate mediante tabelle recanti codice CER e descrizione del materiale.
6. ai sensi del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., la gestione dell'attività sarà autorizzata con successivo provvedimento dirigenziale che assumerà tutti gli elementi gestionali del presente e dei precedenti atti autorizzativi;
7. il presente atto dovrà essere notificato al legale rappresentante pro-tempore della Bipan S.p.A.;
8. copia conforme dovrà essere altresì trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Bicinicco;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Disciplina

Gestione Rifiuti e Siti Inquinati;
- A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Udine;

9. il presente atto dovrà essere diffuso tramite il sito Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
10. si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DEL 2014-149_001

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta Provinciale del 07.07.2014 n. 149. DLgs. 152/2006, art. 208 - DPGR 01/Pres. del 02/01/1998 - Approvazione progetto di variante per la chiusura e ripristino della discarica comunale di 2° categoria tipo "A" sita in comune di Bertiolo, loc. SS Napoleonica.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- la Legge Regionale n. 16/2008, art. 5, la quale dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991 n. 502/Pres., regolamento in materia di garanzie finanziarie da prestare a cura degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, come modificato da Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005 n. 266/Pres.;

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:
- Autorizzazione n. 4414/X del 30/07/1992 con cui il Sindaco di Bertiolo approva il progetto dell'arch. Giovanni Mauro di Latisana per una discarica comunale per materiali inerti (2^ Cat. Tipo A) in località S.S. 252 "Napoleonica" e ne autorizza la realizzazione e la gestione;
- Autorizzazione n. 5862/X del 30/09/1994 con cui il Sindaco di Bertiolo autorizza la ditta Travanut Strade S.p.A. all'apertura e alla gestione della discarica comunale per inerti distinta al catasto al foglio n. 7 mapp. n. 38-39-219;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia n. 12/99 del 25/01/1999 con cui si voltura al Comune di Bertiolo l'autorizzazione alla gestione rilasciata alla ditta Travanut Strade S.p.A.;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia n. 138/99 del 02/04/1999 con cui si ridefinisce l'elenco dei rifiuti inerti conferibili in discarica;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia n. 179/01 del 20/02/2001 con cui si rinnova l'autorizzazione alla gestione fino al 02/03/2003 e si prescrive la presentazione entro 18 mesi di un piano di riassetto e recupero ambientale del sito;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia n. 386/2003 del 17/09/2003 con cui si autorizza il Comune di Bertiolo all'esercizio della discarica fino all'approvazione del piano di adeguamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia n. 2008/5370 del 18/09/2008 con cui viene disposta la chiusura della discarica con le seguenti prescrizioni di cui all'art. 1:
  a) "i conferimenti di rifiuti dovranno terminare entro il primo ottobre 2008;
  b) il Comune dovrà realizzare entro 90 giorni tre piezometri, di cui uno a monte e due a valle rispetto la

direzione principale di falda, il cui posizionamento dovrà essere concordato con l'ARPA e dare avvio al monitoraggio delle acque di falda secondo quanto disposto dall'art.1, co. 3 della L.R. 32/2005;
c) a seguito dell'esito favorevole del monitoraggio delle acque di falda secondo quanto disposto dall'art. 1 - co. 3 della L.R. 32/2005 si potrà procedere alla copertura della discarica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando eventuali volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. I lavori dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 180 giorni dall'acquisizione del parere di "ARPA-F.V.G.". Nel caso invece non si ritenesse di procedere alla saturazione delle volumetrie residue, dovrà essere presentata istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto entro il termine massimo di 90 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte di "ARPA" dei risultati del monitoraggio;
d) qualora l'esito del monitoraggio delle acque di falda evidenzi situazioni di criticità, il Comune dovrà procedere alla messa in sicurezza di emergenza del sito e al ripristino ambientale finale, previa presentazione del progetto nel termine di 90 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte di "ARPA" dei risultati del monitoraggio;
e) il Comune, entro 30 giorni, dovrà prestare all'Amministrazione Provinciale la garanzia finanziaria di cui all'art. 14, co. 1 del D.Lgs. 36/2003, adeguandola alla sopravvenuta normativa regionale. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003, dovrà altresì essere prestata la fideiussione prevista dall'art. 14, co. 2 del D.Lgs. 36/2003; Le garanzie finanziarie devono essere prestate per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero dell'area;
f) l'area, compresa nell'autorizzazione originale, recintata e utilizzata come centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, dovrà essere regolarizzata secondo quanto disposto dal DM 8-4-2008";

- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia n. 2009/124 del 12/01/2009 con cui viene modificato il punto 1, lettera b) della Determinazione dirigenziale n. 5370/2008;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia n. 2012/524 del 24/01/2012 con cui viene prorogato il termine di esecuzione dei lavori di copertura della discarica al 18/02/2013;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia n. 2013/2155 del 25/03/2013 con cui viene prorogato il termine di esecuzione dei lavori di copertura della discarica al 18/02/2014;

VISTO il procedimento amministrativo svoltosi sulla base dei seguenti atti:
- Nota del Comune di Bertiolo prot. n. 1020/VI.05 del 12/02/2014 (prot. prov. n. 20015/2014 del 14/02/2014) con cui viene richiesta una variante per la chiusura e ripristino della discarica producendo la seguente documentazione tecnica:
  - Tavola 01: Relazione tecnico illustrativa - Stima sommaria dei lavori - Estratto progetto autorizzato;
  - Tavola 02: Rilievo planialtimetrico;
  - Tavola 03: Riduzione volumetrica ed areale;
  - Tavola 04: Sezioni tipo;
- Nota del Comune di Bertiolo prot. n. 1295/VI.05 del 24/02/2014 (prot. prov. n. 23907/2014) con cui vengono trasmesse ulteriori 6 copie del progetto di variante;
- Nota della Provincia di Udine prot. n. 2014/24545 del 03/03/2014 con cui viene comunicato ai soggetti interessati l'avvio di procedimento di cui al D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02/01/1998 relativo all'istanza pervenuta;
- Nota A.R.P.A. FVG prot. n. arpa/2014/0019210 del 10/06/2014, registrata l'11/06/2014 (prot. prov. n. 69232) con la quale viene espresso parere favorevole al progetto presentato;
- Nota A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" prot. n. 41394/DD4 del 16/06/2014 (prot. prov. n. 72705/2014 del 19/06/2014) con la quale viene espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto presentato;
- Verbale della seduta della Conferenza Tecnica tenutasi in data 23/06/2014 (ID 2559117);

PRESO ATTO che la Conferenza Tecnica, nella seduta del 23/06/2014, ha approvato il progetto di variante proposto dal Comune di Bertiolo con la seguente precisazione: "il materiale di riporto previsto per il riempimento non deve essere classificato come rifiuto nonché all'atto della riduzione dell'areale della discarica il Comune provveda ad adottare idonea variante urbanistica";

DATO ATTO che la variante oggetto dell'istanza del Comune di Bertiolo prevede sinteticamente quanto segue:
- Riduzione dell'effettiva area di discarica alla sola parte depressionale interessata dal deposito dei rifiuti inerti;
- Scotico superficiale di detta area finalizzato alla rimozione della vegetazione spontanea esistente senza interessare il rifiuto presente nel sottosuolo;
- Riporto di materiale misto di cava per il riempimento dell'area depressionale non interessata da deposito rifiuti inerti (30 mc);
- Esecuzione del ricoprimento con terra vegetale (50 cm) nella zona interessata dal deposito rifiuti inerti

e formazione scarpate (2.048,75 mc);
- Riprofilatura delle scarpate della depressione residua non interessata dal deposito di rifiuti inerti;
- Inerbimento con idrosemina sull'intera superficie interessata dai lavori (4.886,62 mq);

RICHIAMATO l'art. 5 comma 12 e 14 del D.P.G.R. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di approvazione o diniego del progetto e di autorizzazione o diniego alla realizzazione dell'impianto da parte della Giunta Provinciale, sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale per la chiusura e il ripristino della discarica comunale del Comune di Bertiolo, loc. S.S. Napoleonica con la seguente precisazione della Conferenza Tecnica: "il materiale di riporto previsto per il riempimento non deve essere classificato come rifiuto nonché all'atto della riduzione dell'areale della discarica il Comune provveda ad adottare idonea variante urbanistica";

RITENUTO per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e patrimoniale;

DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.G.R. 02/01/1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale per la chiusura e il ripristino della discarica comunale del Comune di Bertiolo, loc. S.S. Napoleonica, costituito dalla seguente documentazione pervenuta con nota del Comune di Bertiolo prot. n. 1020/VI.05 del 12/02/2014 (prot. prov. n. 20015/2014 del 14/02/2014):
- Tavola 01: Relazione tecnico illustrativa - Stima sommaria dei lavori - Estratto progetto autorizzato;
- Tavola 02: Rilievo planialtimetrico;
- Tavola 03: Riduzione volumetrica ed areale;
- Tavola 04: Sezioni tipo;

2. di stabilire che il materiale di riporto previsto per il riempimento non deve essere classificato come rifiuto e che all'atto della riduzione dell'areale della discarica il Comune di Bertiolo provveda ad adottare idonea variante urbanistica;

3. di stabilire che l'inizio dei lavori avvenga entro un anno ed il termine entro tre anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente disposte dal Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia. Ultimati i lavori dovrà essere trasmesso alla Provincia il certificato di regolare esecuzione delle opere;

4. di stabilire che, ai sensi del D.P.R. n. 0266/Pres. dell'11/08/2005, dovrà essere mantenuta a favore della Provincia di Udine la garanzia finanziaria prevista dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 36/2003, prestata dal Comune di Bertiolo con polizza assicurativa n. 1950891 del 13/12/2011 rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.A. a favore della Provincia di Udine per l'importo di Euro 50.000,00, trasmessa con nota comunale prot. 9255/VI.09 del 28/12/2011 (prot. prov. n. 1966/2012) e prorogata al 18/02/2016 con Appendice n. 2 alla polizza n. 1950891 emessa in data 19/04/2013, trasmessa con nota comunale prot. 3370/VI.09 del 16/05/2013 (prot. prov. n. 65368/2013). Tale garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di due anni dalla data di comunicazione di chiusura di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e dovrà comunque rimanere valida fino alla sua liberazione da parte delle Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 il Comune dovrà altresì prestare, secondo quanto disposto dalla Tabella A del D.P.R. n. 0266/Pres. dell'11/08/2005, una garanzia finanziaria dell'importo di Euro 30.000,00 per il periodo di 5 anni di post-gestione;

5. di notificare l'atto al Sindaco pro-tempore del Comune di Bertiolo e trasmetterne copia a:
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
- A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" - Dipartimento di Prevenzione;
- A.R.P.A. - F.V.G. - Dipartimento Provinciale di Udine;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21 del 11/12/2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può

ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL PRESIDENTE:
Fontanini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2013-7098_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.11.2013 n. 7098 (Estratto). Net Spa - Impianto di trattamento di rifiuti urbani sito in Via Gonars n. 40 in Comune di Udine - Autorizzazione installazione deferizzatore e decadenza determinazione 2011/890.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di autorizzare la NET S.p.A., con sede legale a Udine Viale G.Duodo n.3/e a effettuare le seguenti modifiche impiantistiche all'interno dell'impianto di via Gonars a Udine:

- rimozione della coclea CT4A a valle del mulino secondario C3,
- installazione al posto della coclea di un nastro trasportatore a tappeto in gomma chiuso con capacità di trasporto massima teorica di 15 t/h,
- installazione, al di sopra del nastro trasportatore, di un separatore magnetico C4 del tipo Gauss Magneti SM-NS, a nastro con magnete permanente, con potenzialità massima di 9 t/h;

2. di dichiarare decaduta l'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale 2011/890 del 03/02/2011 per la sostituzione del mulino secondario;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2013-7416_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 25.11.2013 n. 7416 (Estratto). Fimoter Snc di Cornacchini Claudio e Loris - Discarica di 2° cat. tipo A) sita in comune di Reana del Rojale nell'area individuata ai mappali nn. 19, 22, 25, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 121 del foglio n. 21 del CC di Reana del Rojale - Svincolo della garanzia finanziaria di post-gestione del lotto n. 1.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di disporre lo svincolo della garanzia finanziaria n. 21/12210 rilasciata da CrediFriuli-Credito Cooperativo Friuli di Udine in data 13/12/2011 per conto del contraente società Fimoter S.n.c. di Cornacchini Claudio e Loris a favore della Provincia di Udine, dell'importo di € 278.875,00, con validità temporale dal 25/11/2008 al 25/11/2013, prestata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003 per il periodo di post-gestione del lotto n. 1 della discarica in oggetto;

2. di ribadire quanto prescritto al punto 3.3 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 217 del 29/09/2008: "al termine del periodo di post-gestione, si potrà provvedere allo smantellamento della

recinzione perimetrale e delle strutture di servizio funzionali all'impianto".

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2013-7626_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 29.11.2013 n. 7626 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo A) sita in Comune di Ronchis (UD), loc. "Strada della Rostusse", catastalmente distinta al foglio n. 9, mappali n. 34, 35 e 149 - Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLgs. 36/2003.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. Di disporre la chiusura della discarica di 2^ Categoria Tipo A) del Comune di Ronchis sita in località "Strada della Rostusse" e distinta catastalmente al Foglio n. 9, mappali n. 34, 35 e 149, con le seguenti prescrizioni:

a) il Comune dovrà effettuare il monitoraggio delle acque di falda con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti da ARPA FVG;

b) a seguito dell'esito favorevole del monitoraggio delle acque di falda si potrà procedere alla copertura della discarica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando le eventuali volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. I lavori dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 180 giorni dall'acquisizione del parere dell'ARPA. Nel caso invece non si ritenesse di procedere alla saturazione delle eventuali volumetrie residue, dovrà essere presentata istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto entro il termine massimo di 90 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte dell'ARPA dei risultati del monitoraggio;

c) qualora l'esito del monitoraggio delle acque di falda evidenzi situazioni di criticità, il Comune dovrà procedere alla messa in sicurezza di emergenza del sito e al ripristino ambientale finale, previa presentazione del progetto nel termine di 90 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte dell'ARPA dei risultati del monitoraggio;

d) entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, il Comune è tenuto a prestare alla Provincia di Udine la garanzia finanziaria prevista dal D.P.R. 266/Pres. del 11/08/2005, per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica. L'importo di tale garanzia finanziaria è fissato in Euro 137.250,00 calcolata sulla base di 20.000 mc conferiti e sulla superficie di 14.900 mq., con estensione, a norma dell'art. 5, co. 1 del D.P.R. n. 266/Pres. del 11/08/2005 e succ. mod. e int., di due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003, fermo restando che la fidejussione dovrà comunque rimanere valida fino ad avvenuta liberazione da parte delle Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003, il Comune dovrà altresì prestare la garanzia finanziaria di post-gestione, della durata di almeno 5 anni, dell'importo di Euro 87.250,00;

2. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dei provvedimenti di cui all'art. 17 della L.R. n. 30/1987.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2013-8050_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 09.12.2013 n. 8050 (Estratto). Ditta Dri Elio e Figlio Srl - Discarica di seconda categoria tipo A sita in Comune di Gonars. - Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLgs. 36/2003.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di disporre la chiusura della discarica di 2^ Categoria Tipo A) della Ditta Dri Elio e figli srl sita in comune di Gonars sul terreno catastalmente individuato al foglio 1, mappali 74 e 141 con le seguenti prescrizioni:
a. la ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle acque di falda con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti da ARPA FVG;
b. a seguito dell'esito favorevole del monitoraggio delle acque di falda si potrà procedere alla copertura della discarica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando le eventuali volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. I lavori dovranno essere realizzati entro il termine massimo di 180 giorni dall'acquisizione del parere dell'ARPA. Nel caso invece non si ritenesse di procedere alla saturazione delle eventuali volumetrie residue, dovrà essere presentata istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto entro il termine massimo di 90 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte dell'ARPA dei risultati del monitoraggio;
c. qualora l'esito del monitoraggio delle acque di falda evidenzi situazioni di criticità, la ditta dovrà procedere alla messa in sicurezza di emergenza del sito e al ripristino ambientale finale, previa presentazione del progetto nel termine di 90 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte dell'ARPA dei risultati del monitoraggio;
d. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la ditta è tenuta a prestare alla Provincia di Udine la garanzia finanziaria prevista dal D.P.R. 266/Pres./2005 per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree interessate. L'importo di tale garanzia finanziaria è fissato in Euro 56.500,00 calcolato sulla base di 5.800 metri cubi di rifiuti conferiti per una superficie di 11.000 metri quadri. Tale garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di due anni dalla data di comunicazione di definitiva chiusura di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e dovrà comunque rimanere valida fino alla sua liberazione da parte delle Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 la ditta dovrà altresì prestare una garanzia finanziaria dell'importo di Euro 42.000,00 per il periodo di 5 anni di post-gestione;
2. la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dei provvedimenti di cui all'art. 17 della L.R. n. 30/1987.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2013-8082_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.12.2013 n. 8082 (Estratto). Gesteco Spa - Discarica comunale di 2° categoria tipo B) sita in località "Semide" in Comune di Mortegliano - Proroga al 20.06.2014 del termine dei lavori di copertura definitiva e sistemazione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1) di prorogare al 20/06/2014 il termine per il completamento dei lavori di copertura e di sistemazione della discarica di 2^ categoria tipo B) della società Gesteco S.p.A. sita in località Semide, in Comune di Mortegliano di cui all'art. 1, punto d) della Determinazione Provinciale del Dirigente d'Area Ambiente n. 4150 del 18/06/2009, in accoglimento della istanza di proroga formulata dalla ditta Gesteco S.p.A. con nota pervenuta il 15/11/2013 (prot. prov. n. 129261/2013);

2) di prescrivere che la società medesima, un mese prima della scadenza della presente proroga fissata al 20/06/2014, provveda a relazionare alla Provincia sullo stato di avanzamento dei lavori;

3) di stabilire che, al termine dei lavori di copertura, l'area dovrà essere recuperata in conformità alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e che la ricostituzione della copertura vegetale avvenga con l'impiego di specie adatte alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo e tipiche del territorio;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2013-8317_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 19.12.2013 n. 8317 (Estratto). Società Danelutto Srl - Discarica 2° categoria tipo "A" sita nei Comuni di Udine e Povoletto, Località San Bernardo - Rideterminazione del termine di cui al punto 3.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 del 12/08/2013.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta inoltrata dalla società Danelutto S.r.l. in data 15/11/2013 (prot. prov. n. 129272/2013) ed integrata dalla richiesta di cui alla nota pervenuta via PEC in data 12/12/2013 (prot. prov. n. 138442), concedendo una proroga della data prevista per la presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 3. d) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 e, pertanto, di rideterminare al 10/01/2014 il termine di presentazione di detta garanzia finanziaria;

2. di stabilire che rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimento n. 2013/5073 del 12/08/2013, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-35_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 07.01.2014 n. 35 (Estratto). Discarica di 2° cat. tipo "A" sita in Comune di Verzegnis (UD), loc. Marzovalis, di proprietà comunale, catastalmente distinta al foglio n. 14 mappali n. 12(P), 62, 63, 64 e 196 - Attestazione di avvenuta chiusura e ripristino.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di prendere atto degli interventi di chiusura e ripristino della discarica di proprietà comunale di 2^ Categoria Tipo "A" sita in Comune di Verzegnis (UD), Loc. Marzovalis, sui fondi distinti al catasto al Foglio n. 14, mappali nn. 12(parte), 62, 63, 64, 196, realizzati in conformità alle disposizioni vigenti, ovvero alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 297 del 07/10/2009, così come attestato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori pervenuto in data 08/08/2013 (prot. prov. n. 95057/2013);
2. di attestare, pertanto, ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003, la chiusura definitiva ed il ripristino della discarica in oggetto;
3. di disporre che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati fino alla consegna alla Provincia, nei termini che saranno successivamente comunicati dalla stessa;
4. di dare indicazione al Comune di Verzegnis che lo strumento urbanistico generale dovrà riportare espressamente che l'area di cui alle particelle catastali nn. 12(parte), 62, 63, 64, 196 del Foglio n. 14 è stata interessata da un'attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d'uso del sito, affinché anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita comunque l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica. In particolare dovrà essere rispettata la prescrizione di cui all'art. 2), punto 2.6) della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 297 del 07/10/2009 e, pertanto, il "divieto di utilizzo dell'area d'impianto per attività agricole per il consumo umano, diretto e indiretto (es. foraggio bestiame)".

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-55_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 08.01.2014 n. 55 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo "A" di Campoformido, loc. "Prà di San Daniele" - Provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, comma 5 del DLgs. 36/03 - Rideterminazione del termine di cui al punto 1, lettera c) della determinazione dirigenziale n. 5735/2008 e successive determine dirigenziali n. 3940/2012, n. 9705/2012 e n. 4115/2013.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta di proroga del termine di cui al punto 1 lettera c) della Determinazione Dirigenziale n. 2008/5735 del 02/10/2008, così come rideterminato con provvedimenti n. 2012/3940 del 31/05/2012, n. 2012/9705 del 19/12/2012 e n. 2013/4115 del 01/07/2013, presentata dal Comune di Campoformido con nota del 20/12/2013, pervenuta il 24/12/2013 (prot. prov. n. 142625);
2. di rideterminare al 31/12/2014 il termine fissato al predetto punto 1 lettera c) della Determinazione Dirigenziale n. 2008/5735 del 02/10/2008 e successive modifiche, per l'esecuzione dei lavori di copertura della discarica comunale di 2^ Categoria Tipo A per inerti sita in località Prà di S. Daniele in Comune di Campoformido;
3. di prescrivere che la scadenza della polizza fidejussoria n. 1958118 di data 07/02/2012 con validità attuale fino al 31/12/2015, rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.A. di Udine a favore della Provincia di Udine a garanzia dell'importo di € 415.000,00 in adempimento a quanto disposto nella Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 2008/5735 del 02/10/2008, sia aggiornata tenendo conto della nuova scadenza del 31/12/2014 stabilita con il presente atto, ai fini dell'estensione, a norma dell'art. 5, co. 1 del D.P.R. n. 266/Pres. del 11/08/2005 e succ. mod. e int., di due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n.36/2003, fermo restando che la fidejussione dovrà comunque rimanere valida fino ad avvenuta liberazione da parte delle Provincia di Udine.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-145_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.01.2014 n. 145 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo "A" sita in Comune di Ronchis (UD), loc. "Strada della Rostusse" - Rideterminazione del termine di cui al punto 1.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/7626 del 29/11/2013.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Ronchis in data 30/12/2013 (prot. prov. n. 375/2014) concedendo una proroga del termine fissato dall'art. 1.d) della determinazione dirigenziale n. 2013/7626 del 29/11/2013 per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dal D.P.R. 266/Pres. del 11/08/2005 a copertura dei costi dovuti ad eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica comunale di 2^ Categoria Tipo "A" sita in Comune di Ronchis, loc. "Strada della Rostusse" e, pertanto, di rideterminare al 31/01/2014 il termine di prestazione di detta garanzia finanziaria;

2. di stabilire che rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento n. 2013/7626 del 29/11/2013, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-215_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.01.2014 n. 215 (Estratto). Ditta Euroekology Srl (C.F. 02593690304) - Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R13-R5) in Comune di Aiello del Friuli (UD), Via dell'Industria n. 3 - Modifica autorizzazione e rettifica riferimenti catastali.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di modificare l'autorizzazione in essere dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Aiello (Ud), via dell'Industria n. 3, integrando la "Planimetria aggiornata ed unica", presentata in data 06.11.2012 (prot. prov.le n. 137289/12) dalla società Euroekology Srl ed autorizzata con Determinazione dirigenziale n. 2012/9520 del 13.12.2012, con l'elaborato Tavola unica: Mappa catastale, Planimetria generale, Prospetti, Sez. trasversale tipo allegata all'istanza di variante non sostanziale pervenuta dalla Ditta in data 24.12.2013 (prot. prov. n. 135/2014);

2. di rettificare i riferimenti catastali dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune

di Aiello del Friuli, via dell'Industria n. 3, come di seguito riportati:

• Comune di Aiello del Friuli (Ud), Foglio di mappa n. 4, Mappali n. 219/1 (sub. 3 - 4), 214/20, 214/10 e 214/8;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-216_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.01.2014 n. 216 (Estratto). Impianto di recupero cartucce e toner esausti sito in Comune di Talmassons (UD), via degli Artigiani n. 21, catastalmente distinto al Foglio n. 13, Mappale n. 543 - Voltura titoli autorizzativi dalla Società Printer Point Snc di Martinelli Marco & Toneatto Roland alla Società Impram Srl.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. Di accogliere l'istanza presentata in data 16.12.2013 (prot. prov. n. 140255/2013) e, conseguentemente, di volturare a favore della società Impram Srl, con sede legale a Talmassons (Ud), via degli Artigiani n. 21, C.F. 02757150301), la titolarità dei seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati originariamente alla società Printer Point Snc di Martinelli Marco & Toneatto Roland e relativi all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi (cartucce e toner di stampa esausti) sito in Comune di Talmassons (Ud), via Degli Artigiani n. 21, nell'area catastalmente individuata al Foglio n. 13 mappale n. 543 del Comune Censuario di Talmassons:

• Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 98 del 04.04.2012;
• Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2012/3941 del 31.05.2012;
• Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2012/5659 del 01.08.2012;

2. Di prescrivere che gli avvicendamenti nella gestione dell'impianto dovranno essere accompagnati da idoneo adeguamento della garanzia finanziaria in essere ex DPGR n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;

3. Di dare atto che la validità dell'autorizzazione dell'impianto in oggetto rimane fissata al 04.04.2022, come da determinazione dirigenziale n. 2012/5659 del 01.08.2012;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-263_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 15.01.2014 n. 263 (Estratto). Impianto di recupero rifiuti sito in Udine, Via Attimis n. 71, catastalmente distinto al Foglio n. 49, Mappale n. 10 - Voltura titoli autorizzativi dalla società Waste Friuli Srl alla società Daniel Demolizioni Srl.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. Di accogliere l'istanza presentata in data 10.09.2013 (prot. prov. n. 103985/2013) e, conseguentemente, di volturare a favore della società Daniel Demolizioni Srl, con sede legale a Piombino (LI) Via Po n. 1 - Fraz. Montegemoli, C.F. 01751750496, la titolarità dei seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati originariamente alla società Waste Friuli Srl e relativi all'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Udine, via Attimis n. 71, nell'area catastalmente individuata al Foglio n. 49 mappale n. 10 del Comune Censuario di Udine:

- Determinazione dirigenziale n. 2009/3942 del 10.06.2009;
- Determinazione dirigenziale n. 2009/5606 del 17.08.2009;
- Determinazione dirigenziale n. 2012/2677 del 05.04.2012;
- Determinazione dirigenziale n. 2012/5565 del 30.07.2012;

2. Di prescrivere che gli avvicendamenti nella gestione dell'impianto dovranno essere accompagnati da idoneo adeguamento della garanzia finanziaria in essere ex DPGR n. 502/Pres. del 8 ottobre 1991 e s.m.i.;

3. Di dare atto che la validità dell'autorizzazione dell'impianto in oggetto rimane fissata al 15.06.2019, come da determinazione dirigenziale n. 2009/3942 del 10.06.2009;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-264_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 15.01.2014 n. 264 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. Tipo A) sita in località Saliet del Comune di Forni di Sopra - Rideterminazione del termine di realizzazione della copertura definitiva.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. Di accogliere la richiesta del Comune di Forni di Sopra prot. n. 5927 del 05.12.2013, pervenuta il 06.12.2013 (prot. prov. n. 136413), di proroga del termine per la realizzazione della copertura definitiva della discarica comunale di 2 categoria tipo A per inerti sita in località Saliet in Comune di Forni di Sopra;

2. Di rideterminare al 31.12.2014 il termine per la realizzazione della copertura definitiva di detta discarica comunale secondo quanto previsto dal progetto originario approvato;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-382_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 21.01.2014 n. 382 (Estratto). Società Danelutto Srl - Discarica 2° categoria tipo A sita nei Comuni di Udine e Povoletto, località San Bernardo - Ulteriore rideterminazione del termine di cui al punto 3.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 del 12.08.2013.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. Di accogliere la richiesta inoltrata dalla società Danelutto Srl in data 15.01.2014 (prot. prov. n. 4374) concedendo una ulteriore proroga di 30 giorni del termine previsto per la presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 3.d) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 come rideterminato con determinazione dirigenziale 8317/2013 e, pertanto, di rideterminare al 10.02.2014 il termine di presentazione di detta garanzia finanziaria;

2. Di stabilire che rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento n. 2013/5073 del 12.08.2013, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-658_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 03.02.2014 n. 658. Fantoni Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito in Zona Industriale Rivoli in Comune di Osoppo e Buja. Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1991 n. 502/Pres., "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"
- la Legge Regionale 27 novembre 2006. n. 24, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport", art. 19;
- la Legge Regionale 18 giugno 2007, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", art. 3
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n.16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", art. 5;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 215 del 26/07/2010, "Definizione di prescrizioni tecniche per il contenimento di emissioni in atmosfera degli impianti del comparto produttivo pannello truciolare e mdf"

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:

- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4195 del 03/06/2011, con cui la Fantoni S.p.A. viene autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'attività di recupero di materia e di energia da rifiuti nelle linee di produzione di pannelli di legno identificate "Plaxil 6" e "Plaxil 7", all'interno dello stabilimento sito in zona industriale di Rivoli di Osoppo (Z.I.R.O), ubicato nei comuni di Buja ed Osoppo, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e prodotti ottenuti già oggetto di precedente comunicazione in procedura semplificata, nonché delle disposizioni e prescrizioni contenute nell'atto;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 5617 del 02/08/2011 di rideterminazione al 15 settembre 2011 del termine ultimo di presentazione della documentazione prescritta nei punti 6.6) e 8.8) della determinazione provinciale n. 4195/2011;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2203 del 20/03/2012 di

modifica di alcune prescrizioni della Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4195 del 03/06/2011;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4748 del 29/06/2012 con cui si proroga il termine per l'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) in corrispondenza dei punti emissivi identificati come PX6-1 e PX7-1, rispettivamente di 15 mesi al termine fissato per il Plaxil 6 e di 13 mesi al termine fissato per il Plaxil 7 nella Determinazione dirigenziale n. 4195 del 03/06/2011 Allegato 2 paragrafi 2.1.1. e 3.1.2, rideterminando al 30/09/2013 entrambe le scadenze;
- Determinazione del Dirigente d'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 7100 del 14/11/2013 con cui si proroga al 31/03/2014 l'entrata in vigore delle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 2011/4195 del 03/06/2011 inerenti l'adozione dell'algoritmo di calcolo (la sua elaborazione, la validazione di ARPA ed il ricalcolo delle concentrazioni);
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 6 del 20/01/2014 con cui si approva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale all'autorizzazione per il recupero rifiuti presentato dalla Fantoni spa (CF 01539460301), relativo al proprio impianto produttivo ubicato in Zona Industriale Rivoli, in Comune di Osoppo e di Buja;
DATO ATTO che la variante approvata prevede quanto segue:
- il riciclo di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi prodotti dall'elettrofiltro della linea impiantistica "plaxil 7" all'interno della stessa linea nella produzione di pannelli trucciolari;
- i fanghi verranno classificati con codice CER 100119 - rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118;
- l'operazione di recupero di materia verrà classificata come R3 (Allegato C- Parte IV D.Lgs 152/2006);
- le verifiche analitiche sui fanghi avverranno con cadenza semestrale;
- il fango prodotto dall'elettrofiltro (WESP) verrà depositato in un cassone che sarà movimentato per mezzo camion e quindi scaricato al coperto nella zona "alimentazione in uscita cippatore" dove, tramite una pala gommata, verrà dosato sul nastro trasportatore che recapita nel bunker del riciclato;
- di norma il rifiuto prodotto verrà riutilizzato interamente nel corso della giornata stessa, salvo casi particolari (es. manutenzioni). Il cumulo di rifiuti in attesa di essere caricati sul nastro trasportatore (R13) potrà avere una altezza massima di 3 m, su una superficie di 100 mq per un quantitativo massimo di 90 mc (100 t);
- è previsto un impiego di 3.300 tonnellate all'anno di rifiuto per un quantitativo massimo non superiore a 10 t/die, nel rispetto delle limite di 900 t/die complessivo già autorizzato per la linea impiantistica "plaxil 7";
RICHIAMATO l'art. 5, comma 17 del DPGR 01/Pres. del 02/01/1998, che attribuisce all'organo statutariamente competente della Provincia il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
RICHIAMATO l'art 208, comma 11, lettera i) del D.Lgs 152/2006 che prevede che l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti debba contenere i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
RITENUTO conseguentemente di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., l'esercizio dell'impianto a seguito della variante sostanziale approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 20/01/2014;
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., che il termine previsto per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto è di 30 giorni dalla data di approvazione del progetto (art. 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/Pres. del 1998) e che il termine predetto è stato rispettato;
VISTO il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi" approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 13 febbraio 2012;
DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
VISTO l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la società Fantoni s.p.a. (C.F./P.IVA IT 01539460301) all'esercizio delle attività di recupero di materia e di energia da rifiuti presso il proprio stabilimento di Rivoli di Osoppo, in Comune di Buja e di Osoppo (mappali 3 e 6 del foglio 6, mappale 198 del foglio 14), con le modalità già previste negli atti autorizzativi richiamati in premessa, come modificate e integrate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 6 del 20/01/2014, e di seguito elencate puntualmente;

2) di stabilire che la presente autorizzazione, che è composta anche dagli Allegati 1, 2 e 3 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, assorbe e sostituisce le Determinazioni Dirigenziali 2011/495, 2011/5617, 2012/2203, 2012/4748 e 2013/7100, ed è valida fino al 20/01/2024;
3) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione al mantenimento, a favore dei Comuni di Osoppo e Buja, della garanzia finanziaria prevista a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento regionale e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato in 707.517,43 euro (settecentosettemilacinquecentodiciasette/43 euro), per impianti di trattamento rifiuti speciali. Dell'avvenuta prestazione dovrà essere fornita dimostrazione all'amministrazione Provinciale. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte dei Comuni sarà subordinato al nullaosta della Provincia;
4) di autorizzare, limitatamente alle linee produttive pannelli identificate come "Plaxil 6" e "Plaxil 7", per le attività definite nel dispositivo e nell'Allegato 1 i rifiuti non pericolosi riportati in tabella, con le caratteristiche e provenienza in essa specificate.

PLAXIL 7		
Recupero di materia da rifiuti		
Tipologie rifiuti	**CER rifiuti**	**Descrizione rifiuti**
9.1 - All.1, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998 - SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLI DI LEGNO	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*
	150103	Imballaggi in legno
	170201	Legno
	200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*
	191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
9.6 - All.1, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998 - RIFIUTI DI CARTE DECORATIVE IMPREGNATE	030199	Rifiuti non specificati altrimenti, costituiti da carta impregnata con resina ureica, melaminica, fenolica e poliesteri
Fanghi da lavaggio fumi - Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 6 del 20/01/2014	100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118*
Recupero di energia da rifiuti		
Tipologie rifiuti	**CER rifiuti**	**Descrizione rifiuti**
6 - All. 2, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI -	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*, a base esclusivamente legnosa e vegetale, con le seguenti caratteristiche: - assenza di impregnanti a base di olio di catrame o Sali CCA - contenuto massimo di resine fenoliche dell'1% - contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa; - contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina); - assenza di alogenati e di metalli pesanti. Provenienza: esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della Fantoni

PLAXIL 6		
Recupero di energia da rifiuti		
Tipologie rifiuti	**CER rifiuti**	**Descrizione rifiuti**
6 - All. 2, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI -	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*, a base esclusivamente legnosa e vegetale, con le seguenti caratteristiche: - assenza di impregnanti a base di olio di catrame o Sali CCA - contenuto massimo di resine fenoliche dell'1% - contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa; - contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina);
		- assenza di alogenati e di metalli pesanti. Provenienza: esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della Fantoni

5) con riferimento all'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, le operazioni autorizzate sui rifiuti elencati al punto 4) sono le seguenti:
5.1) messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da scarti di legno, preliminare al trattamento per la produzione di prodotti costituiti da pannelli di legno truciolare e per la produzione di energia termica ed elettrica;
5.2) riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), più specificatamente recupero nell'industria del pannello di legno per la produzione di "pannelli nelle forme usualmente commercializzate". I prodotti ottenuti devono essere conformi alle caratteristiche fissate dalla normativa tecnica di settore;
5.3) utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia (R1).
Nei punti di seguito riportati e in Allegato 1 al provvedimento sono puntualmente riportate, per linea d'impianto ed attività di recupero, i rifiuti gestiti, con descrizione dei flussi e delle fasi di processo;
6) di autorizzare, per linea impiantistica ed attività di recupero rifiuti, le potenzialità massime, computate in termini di quantità massima trattabile di rifiuti, riportate di seguito:

Recupero di materia da rifiuti		
PLAXIL 7		
Tipologie rifiuti	**Potenzialità giornaliera (t/g)**	**Potenzialità annua (t/a)**
9.1 - All.1, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998	900 complessive	250.000 in 8.000 ore lavorative
9.6 - All.1, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998		990 in 8.000 ore lavorative
Fanghi da lavaggio fumi - Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 6 del 20/01/2014		3.300 in 8.000 ore lavorative

Recupero di energia da rifiuti		
PLAXIL 6		
Tipologie rifiuti	**Potenzialità giornaliera (t/g)**	**Potenzialità annua (t/a)**
6 - All.1, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998	97,2 (considerando 4,05 t/h)	64.400 complessivamente per il Plaxil 6 e 7, in 8000 ore lavorative
PLAXIL 7		
Tipologie rifiuti	**Potenzialità giornaliera (t/g)**	**Potenzialità annua (t/a)**
6 - All.2, SubAll.1 di cui al DM 02/05/1998	247,2 (considerando 10,30 t/h)	64.400 complessivamente per il Plaxil 6 e 7, in 8000 ore lavorative

7) con riferimento ai flussi di rifiuti impiegati nelle attività di recupero autorizzate in impianto, si dispongono le seguenti prescrizioni:
7.1) la Fantoni spa è tenuta a verificare la conformità dei rifiuti accettati alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite per la specifica attività svolta. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione

rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". Si prescrive che è onere della Ditta classificare i rifiuti in ingresso ed in uscita dal ciclo tecnologico anche al fine di verificare l'esclusione all'assoggettabilità dell'impianto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 133/05. A tal fine la Ditta deve effettuare i campionamenti sui rifiuti in modo da garantire la rappresentatività del materiale avviato alle fasi tecnologiche del processo di produzione pannelli. Ogni certificato analitico dovrà specificare le condizioni di esercizio dell'impianto e il punto di prelievo dei campioni;
7.2) i controlli previsti e da effettuare a verifica delle caratteristiche dei rifiuti di provenienza esterna (destinati al recupero di materia nella linea Plaxil 7) devono avvenire secondo tre fasi successive: prima del conferimento presso l'impianto di produzione (di caratterizzazione ed analitici), all'atto dello scarico (verifica visiva) ed analitici con periodicità trimestrale per verificare l'assenza di pericolosità ed il rispetto dei limiti riportati al punto 4) e l'esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. 133/2005. Pertanto si prescrive che prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta verifichi l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il campionamento e le analisi devono essere richieste al titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti, almeno in occasione del primo conferimento, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno;
7.3) al fine del rispetto delle limitazioni fissate per i rifiuti costituiti da polverino derivante dalla levigatura dei pannelli in truciolare destinati al recupero energetico, il contenuto di cloro (limite di 0.9% in massa) deve essere verificato analiticamente con periodicità annuale, mentre per i parametri pH, residuo a 105°C, metalli, formaldeide, solventi organici, oli minerali e IPA il controllo deve essere analitico con periodicità quadrimestrale. Sui rifiuti derivante dalla levigatura dei pannelli in MDF destinati al recupero energetico, devono essere verificati annualmente i contenuti di resina ureica e di additivi (di tipo contabile) e analiticamente il contenuto di cloro (limite di 0.9% in massa);
7.4) con specifico riferimento ai diversi flussi di rifiuti di legno in alimentazione alla caldaia funzionale alla linea del "Plaxil 6" (polverino e sfridi), la ditta deve fornire la composizione del mix medio orario che viene bruciato. Annualmente la Ditta deve provvedere alle verifiche analitiche di cui al precedente punto 7.3) di un campione rappresentativo di rifiuto avviato a combustione;
7.5) la provenienza dei rifiuti avviati a combustione per il recupero energetico in impianto è limitata ai rifiuti di produzione interna allo stabilimento;
7.6) la Ditta deve adottare il sistema approvato da ARPA atto a consentire, in qualsiasi momento, la verifica dei quantitativi effettivamente avviati al recupero in impianto e registrare i dati distinti per quantitativo avviato a trattamento nella linea produttiva "Plaxil 7" e i quantitativi avviati a combustione per singola linea "Plaxil 6" e "Plaxil 7". La ditta dovrà inoltre provvedere a pesare e registrare i quantitativi di fanghi provenienti dall'elettrofiltro avviati a recupero di materia;
7.7) in caso di mancata conformità dei rifiuti di provenienza esterna alle caratteristiche stabilite, la Ditta deve provvedere al respingimento dell'intero carico e di un tanto deve dare comunicazione (entro le 24 ore successive) via fax alla Provincia di Udine ed alla Provincia di provenienza, specificando le ragioni della mancata accettazione, ragione sociale del produttore/detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono stati inviati qualora diverse dal produttore/detentore;
8) di fissare altresì le seguenti prescrizioni gestionali generali:
8.1) la ditta deve trasmettere alla Provincia tassativamente entro i primi due mesi di ogni anno una relazione consuntiva (anche su supporto informatico) dell'attività effettuata nell'anno precedente in conformità alla presente autorizzazione, che dia evidenza delle verifiche condotte, delle eventuali non conformità rinvenute all'interno dei carichi di rifiuti in entrata all'impianto, correlati ai relativi flussi (codici e quantità) ed allegando una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema riportato in Allegato 3 al presente atto;
8.2) presso l'impianto deve essere tenuto apposito quaderno di registrazione, con pagine numerate, sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto;
8.3) in caso di anomalie, malfunzionamenti e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività, che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata (entro le successive 8 ore) comunicazione scritta a Provincia, ARPA, Comune e Aziende sanitarie territorialmente competenti;
9) con riferimento alle aree di stoccaggio rifiuti, in ingresso all'impianto e da esso prodotti, vengono fissate le seguenti disposizioni:
9.1) per i rifiuti autorizzati al recupero in impianto, sono individuate le aree, modalità e capacità di stoccaggio riportate in Allegato 1, paragrafi 2.1), 2.2), 2.4) e definite nella "Planimetria G.99.00014" (prot. prov. 124630/2013) e nella "Planimetria A.00.00066" (prot. prov. 109712/2011). Non sono pertanto consentite operazioni di scarico e trattamento dei rifiuti al di fuori delle aree previste;
9.2) i rifiuti in stoccaggio (messa in riserva) da sottoporre alle attività di recupero autorizzate in impianto

ed i rifiuti in stoccaggio (messa in riserva/deposito preliminare) prodotti dalle stesse attività e destinati ad impianti terzi devono in ogni caso essere avviati a destino entro un anno dalla data di ricezione o produzione. Devono comunque essere sempre mantenute distinte e separate le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed uscita;
9.3) il settore di messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuti individuata al punto 4) del provvedimento;
9.4) le aree interessate dalla movimentazione e stoccaggio in cumuli dei rifiuti devono essere dotate di idonea pavimentazione e a tal fine devono essere mantenute in efficienza e deve essere assicurata la pulizia delle impermeabilizzazioni, delle canalette, dei pozzetti di raccolta ed in generale del sistema di raccolta delle acque. Devono in ogni caso essere adottate tutte le precauzioni (impiantistiche e gestionali) atte ad evitare il dilavamento, il ruscellamento e la dispersione delle acque su terreno conformemente alle disposizioni emanate dal CIPAF in materia;
9.5) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare la dispersione di materiale polverulento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e a garanzia dell'incolumità e della sicurezza degli addetti all'impianto;
9.6) deve essere distinto il settore di verifica dei carichi di rifiuti in ingresso, ai fini della loro accettazione, da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
9.7) al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti e delle aree autorizzate, le aree di stoccaggio devono essere identificate in modo univoco con apposita cartellonistica, nella quale siano indicate la denominazione della zona e i rifiuti in stoccaggio (tipologia e codici);
9.8) con riferimento ai rifiuti prodotti in impianto prescrive quanto segue:
• dalle operazioni di trattamento quali selezione e vagliatura previste in impianto, i codici da attribuire ai rifiuti prodotti dovranno appartenere alla categoria 19, identificativa dei "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti […]" ed in particolare alla sottocategoria 19.12 "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti";
• con riferimento ai rifiuti costituiti dalle ceneri pesanti prodotte dal processo termico, si prescrive che il codice CER identificativo da attribuire dia traccia che il combustibile è costituito principalmente da rifiuto e non solo da materia prima (biomassa);
• i fanghi derivanti dalla fase di lavaggio fumi (scrubber) della linea Plaxil 6 devono essere gestiti dalla Ditta come rifiuti prodotti, non risultando classificabili come sottoprodotto, in quanto il processo da cui si generano è finalizzato all'abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi, e non risulta prodotto secondario originato dal processo di produzione pannelli. Pertanto l'eventuale utilizzo di tali rifiuti all'interno dello stabilimento dovrà essere oggetto di specifica istanza;
10) di precisare che le prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera, puntualmente riportate in Allegato 2, potranno essere modificate in ragione delle seguenti motivazioni:
10.1) nel caso in cui la Ditta dimostri, con il monitoraggio del processo, il contributo significativo di carbonio organico totale, di ammoniaca e di formaldeide nei condotti 15 del bilancio di massa e di energia dell'essiccatoio Plaxil 7;
10.2) sulla base dei risultati degli studi di caratterizzazione e di fattibilità che saranno presentati dalla Ditta, relativamente alla linea Plaxil 6, durante la prima fase della autorizzazione (eventuale successiva diminuzione dei VL del TOC per il punto emissivo PX6-1);
10.3) sulla base dei risultati degli studi di caratterizzazione e di fattibilità che saranno presentati dalla Ditta, relativamente alla linea Plaxil 6, durante la prima fase della autorizzazione (eventuale successiva definizione dei valori limite in flussi di massa per i composti organici più pericolosi del TOC per il punto PX6-1);
10.4) a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
11) che, in caso di cessazione delle attività oggetto della presente autorizzazione, la Ditta dovrà dare preventiva comunicazione a Provincia, Comuni, ARPA-FVG e all'ASS n. 3 e n. 4, allegando un piano di chiusura e ripristino delle aree, con indicazione delle tempistiche e modalità, nonché fornendo dimostrazione che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del D.Lgs. 152/2006 comunicando le risultanze dell'indagine condotta;
12) di stabilire che, anche in ragione della complessità impiantistica, nell'esercizio delle competenti funzioni amministrative in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera, l'Amministrazione Provinciale si avvarrà dell'ARPA per tutte le attività di monitoraggio, controllo e verifica previste dalla normativa e dalla presente autorizzazione, anche quale supporto tecnico nella valutazione dei documenti che saranno

trasmessi dalla Fantoni s.p.a.. Per l'esercizio delle funzioni prestate dall'Agenzia Regionale, gli oneri sono a carico della Società;
13) di precisare che, qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determinazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia rifiuti;
14) che il presente atto venga notificato al consigliere delegato pro tempore della Fantoni s.p.a., presso la sede legale in Via Europa Unita 1 a Osoppo (UD).

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme è altresì trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Osoppo;
- Comune di Buja;
- Azienda per i Servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli";
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale dell'Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Udine;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE
dott. Marco Casasola

ALLEGATI:
1 - INQUADRAMENTO GENERALE E DATI DI PROCESSO ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA, VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI
3 - MODELLO DI SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA

ALLEGATO 1 – INQUADRAMENTO GENERALE E DATI DI PROCESSO ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO, VINCOLI UBICATIVI E GENERALITÀ IMPIANTO

L'attività di recupero rifiuti oggetto del presente provvedimento interessa l'impianto di produzione pannelli di legno della Fantoni s.p.a., ubicato nella Zona Industriale di Rivoli di Osoppo, ricadente nei comuni di Osoppo e parzialmente di Buja (UD).

Dal punto di vista urbanistico l'intero stabilimento è inserito, secondo i Piani Regolatori Generali Comunali di Osoppo e Buja, in "Zona industriale di interesse regionale" D1.
Con riferimento alle attività oggetto della presente autorizzazione, si precisa che le aree interessate rappresentano solo una porzione dell'intero stabilimento produttivo. Dal punto di vista catastale, risultano interessate porzioni del mappale 198, foglio 14 del Catasto comunale di Osoppo e in misura marginale parte dei mappali 3 e 6 del foglio 6 del Catasto comunale di Buja (in cui ricade una porzione del piazzale di deposito materie prime e rifiuti del legno da utilizzare per la produzione pannelli e il silo di stoccaggio dei rifiuti costituiti da segatura e polverino di levigatura e in alimentazione alla caldaia del Plaxil 6).
Sull'area sede dello stabilimento non sussistono vincoli ubicativi, come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale.
Lo stabilimento della Fantoni S.p.A. è strutturato in tre divisioni:

- COLLA: di produzione colle ureiche per i pannelli.
- PANNELLI O PLAXIL: di produzione pannelli in fibra di legno di media densità (MDF) e pannelli truciolati sia grezzi che nobilitati.
- MOBILI: di progettazione e produzione mobili e pareti attrezzate per ufficio a partire dai pannelli a base di legno forniti dalla divisione Plaxil.

Le attività della divisioni "Mobili" e "Pannelli" è interessata dalla produzione di scarti di legno che possono essere oggetto di riutilizzo interno.

2) DESCRIZIONE DEL CICLO DI PRODUZIONE PANNELLI IN LEGNO TRUCIOLARE E MDF, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Per la descrizione del processo di produzione si è fatto riferimento alle relazioni contenute negli atti amministrativi citati in premessa al presente provvedimento.
L'attività di produzione pannelli della divisione Plaxil è distinta in:

- linee MDF (medium density fibreboard) le quali utilizzano in ingresso al processo materia prima quale legno vergine e riutilizzo interno dai cicli di lavorazione dalle divisioni stesse;
- linee truciolare che utilizza in ingresso materia prima, riutilizzo interno dai cicli di lavorazione dalla divisione "Mobili" e "Plaxil", ma anche rifiuti di legno di provenienza esterna.

Le linee di produzione del pannello MDF sono identificate come Plaxil 4, 5, e 6. Mentre le linee di produzione pannello truciolare sono il Plaxil 7 e 3. La linea Plaxil 3 genera un pannello truciolare sottile a partire esclusivamente da segatura vergine di abete.
L'autorizzazione oggetto del presente provvedimento comprende le attività di recupero di materia da rifiuti [R3] per il solo impianto Plaxil 7 e le attività di recupero di energia da rifiuti [R1] effettuate nelle caldaie funzionali alle fasi di essiccazioni delle linee Plaxil 7 e Plaxil 6.

2.1) Plaxil 7 – Descrizione processo di produzione pannelli in legno truciolare, con definizione degli stoccaggi e dei flussi di rifiuti impiegati (attività R13-R3)

In ingresso alla linea produttiva denominata "Plaxil 7" si hanno quattro tipologie di materiale:

- segatura (quale materia prima);
- segatura da vagliatura del cippato di legno vergine (denominata "nera" – quale sottoprodotto);
- legno vergine, rifili e ramaglie (quale materia prima);
- rifiuti del legno e carte decorative;
- fanghi da depurazione fumi;

La potenzialità produttiva della linea produttiva denominata "Plaxil 7" è complessivamente di 330.000 tonnellate di materia legnosa (vergine e rifiuto).
Per quanto riguarda la frazione rifiuti, la quantità massima annuale complessiva consentita in alimentazione alla linea è pari a 250.990 tonnellate, di cui max. 250.000 tonnellate di rifiuti di legno, 990 tonnellate di rifiuti da carte decorative e max. 3.300 t di fanghi da depurazione fumi (computate 8000 ore lavorative annue). La potenzialità giornaliera massima complessiva è fissata in 900 tonnellate giornaliere nel rispetto del limite annuale.

Più specificatamente, l'attività di recupero di materia presso il "Plaxil 7" è autorizzata per i rifiuti di cui ai codici CER riportati nel dispositivo ed oggetto della precedente comunicazione in regime semplificato di cui alle tipologie 9.1 e 9.6 di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 con produzione di "pannelli nelle forme usualmente commercializzate".
Viene di seguito data evidenza del flusso dei rifiuti funzionali al Plaxil 7.
Come riportato nel dispositivo (p.to 9.1), per l'identificazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti destinati a recupero in impianto si fa riferimento all'individuazione e relativa denominazione riportata nelle tavole "G.99.00014" (prot. prov. 124630/2013) e "A.00.00066" (prot. prov. 109712/2009).
L'area dedicata all'accettazione dei rifiuti è identificata come area A. Si precisa che il piazzale legnami è destinato al deposito della materia prima per tutte le linee pannelli della Fantoni e non solo del Plaxil 7 (unica linea che riceve come materiali in ingresso anche rifiuti).
Il materiale è posto in stoccaggio su piazzali pavimentati prevalentemente scoperti. Sulla base della documentazione presentata ai VV.FF. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i rifiuti possono essere stoccati in cumuli di dimensioni superficiali non superiori ai 4000 metriquadri, altezza entro i 6 metri e con corsie di manovra di larghezza pari ad almeno 6 metri. E' prevista anche un'area entro il capannone per lo stoccaggio dei rifiuti di legno aventi caratteristiche pulverulenti (area B3).
In queste aree i rifiuti presenti sono costituiti da rifiuti di legno di cui ai codici CER 030105, 150103, 170201, 200138 e 191207 e da rifiuti costituiti da carte decorative di cui al codice CER 030199.
La capacità massima di stoccaggio (messa in riserva) dei rifiuti di natura lignea in ingresso, come sommatoria delle capacità della zona A1 (piazzale esterno), dell'area B3 (interna al capannone) e delle aree B2 in piazzale esterno (stoccaggio rifiuti dopo la fase di frantumazione), è pari a 25.000 tonnellate.
Per i rifiuti costituiti da carte decorative (CER 030199) l'area di stoccaggio individuata è posta in prossimità del frantoio Dracula (identificata in planimetria come "A2") per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 100 tonnellate.
Il fango prodotto dall'elettrofiltro (WESP) verrà depositato in un cassone che sarà movimentato per mezzo camion e quindi scaricato al coperto nella zona "alimentazione in uscita cippatore" dove, tramite una pala gommata, verrà dosato sul nastro trasportatore che recapita nel bunker del riciclato.
Le verifiche analitiche sui fanghi avverranno con cadenza semestrale. Il rifiuto prodotto verrà riutilizzato interamente nel corso della giornata stessa, salvo casi particolari (es. manutenzioni). Il cumulo di rifiuti in attesa di essere caricati sul nastro trasportatore (R13) potrà avere una altezza massima di 3 m, su una superficie di 100 mq per un quantitativo massimo di 90 mc (100 t).
Con riferimento al processo di produzione dei pannelli in legno truciolare, a partire da materia prima e rifiuti, esso è riconducibile alle fasi di seguito riportate:

- Frantumazione e deferrizzazione (frantoio denominato "Dracula") della frazione costituita da rifiuti di legno grossolani. Fase che avviene in area esterna identificata come zona B1;
- Cippatura della frazione costituita da rifiuti, ma anche separatamente della frazione costituita da legno vergine, rifili e ramaglie. La fase di cippatura è aspirata e convogliata ad un ciclone per l'abbattimento delle polveri grossolane. La corrente in uscita dal ciclone viene così convogliata attraverso una tubazione dedicata all'elettrofiltro a umido (linea verdi).
- Zona C: il rifiuto ridotto in chip (cippatore), viene nuovamente deferrizzato e quindi inviato a vagliatura (Dynascreen) per poi essere stoccato come "cippato riciclato" ad un bunker (Zona C2). Il bunker del cippato riciclato ha una capacità di circa 600 tonnellate (dimensioni di 24x9x18 metri). Accanto al bunker di stoccaggio rifiuti, sono presenti altri tre bunker, destinati al deposito di materiale non classificato come rifiuto (segatura di legno vergine, cippato di legno vergine e segatura denominata nera). Da questo punto inizia il processo di lavorazione e produzione pannelli propriamente detto. Rifiuti e materia prima gestiti separatamente fino a questo punto del processo (stessa linea ma fasi distinte), sono da questo momento, a seconda delle richieste clienti, alimentati in percentuali diverse per la formazione del pannello.
- Zona D (Area Verdi), costituita da due pulitori per separare materiale estraneo e da cui si generano rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi) e scarti di legno. Segue una fase di vagliatura (2 dyna screen) che separa i chip in tre classi granulometriche, che vengono macinate in tre classi granulometriche. I 2 dyna screen sono convogliati al punto di emissione PX7-5. Il ricircolo d'aria dei dyna screen è collegato all'elettrofiltro a umido (linea verde). Al punto emissivo PX7-5 sono, inoltre, convogliati 2 pulitori, 2 deferrizzatori ed un caricatore della segatura. Il punto emissivo PX7-5 è asservito da un filtro a maniche. Il silo destinato alla segatura è mantenuto in depressione. L'aria è convogliata in un ciclone che separa le polveri fini che tornano all'interno del silo. L' aria a valle del ciclone va all'elettrofiltro a umido (linea verde).
- Zona E (Combustione/essiccazione): dosaggio delle tre frazioni granulometriche in 2 essiccatoi a tamburo per portare ad umidità ottimale il truciolo. Il calore necessario alla fase di essiccazione proviene dalla camera di combustione a servizio della linea. In relazione a questa fase i fumi provenienti dalla caldaia che hanno una temperatura di circa 850°C, prima di entrare negli essiccatoi, entrano in camera di miscelazione dove sono miscelati all'aria che proviene dallo scambiatore aria/olio e all'aria di ricircolo proveniente dagli essiccatoi, in modo da far abbassare la temperatura a 450°C. La caldaia è servita da un sistema di abbattimento SNCR (selective non catalytic reduction) con iniezione di

urea. Successivamente i fumi entrano in contatto diretto con il truciolo umido all'interno dei due essiccatoi rotanti e, poi, sono diretti in parte all'elettrofiltro a umido. Al termine del processo di essiccazione i trucioli hanno una umidità residua del 3%. All'elettrofiltro a umido sono convogliate anche 6 linee di aspirazione costituite da 3 linee dei "verdi" (aspirazione della fase di cippatura previo abbattimento con ciclone, silos della segatura previo abbattimento con ciclone, aspirazione dalla fase di pulitura) e 3 linee dei "secchi" (aspirazione dei 3 cicloni collegati ai 3 mulini raffinatori del truciolo essiccato). A valle dell'elettrofiltro a umido è presente il punto di emissione PX7-1.

- Zona F (Area Secchi): vagliatura del truciolo secco, da cui si originano quattro frazioni di cui due (con l'esclusione del fine e dell'oversize) andranno a costituire il pannello, strato esterno costituito da pezzatura più fine e quello interno da pezzatura più grossa. Nell'area destinata alla vagliatura del truciolo secco sono convogliati nel punto PX7-2a i 4 pulitori denominati Wind Sifter e le aspirazioni sui 3 Densimat (tavole vibranti). Il punto emissivo PX7-2a è asservito da un filtro a maniche. La frazione più grossa del truciolo secco viene macinata, mediante 3 mulini raffinatori per l'oversize e riciclata all'ingresso dei vagli. Le aspirazioni dai mulini sono convogliate in 3 cicloni che sono in testa alle 3 linee che vanno all'elettrofiltro a umido (linee secchi).
- Linea di pressatura (Zona G), che comprende la fase di resinatura, di formazione del materasso in continuo, la pre-pressatura e la pressatura con condizionamento a caldo del materasso. La prima parte di aspirazione della linea costituita dalle formatrici del materasso di trucioli e dalla pre-pressa è convogliata nel punto emissivo PX7-2b. Il punto emissivo è asservito da un filtro a maniche. Per la pulizia della linea sono presenti diverse cappe di aspirazione che convogliano l'aria nel punto emissivo PX7-2c. Il punto emissivo è asservito da un filtro a maniche. Le polveri raccolte dai sistemi di abbattimento a servizio di PX7-2a, PX7-2b e PX7-2c sono trasportate pneumaticamente a un silo dotato di filtrociclone. Il filtrociclone è mantenuto in depressione e la relativa aspirazione è convogliata in PX7-7. L'aria aspirata dalla pressa viene, inoltre, inviata come aria comburente in caldaia.
- A questo punto è conclusa la fase di produzione del pannello che può essere commercializzato. Le fasi successive sono di taglio trasversale dei pannelli, raffreddamento, levigatura e deposito in magazzino. Generalmente il sovraspessore asportato per levigatura è dell'ordine di 1 mm. Il punto emissivo PX7-4 convoglia le aspirazioni dalle fasi di sezionatura del pannello a fine pressa (mediante seghe), di sezionatura finale del pannello e l'aspirazione dalla fresatrice taglialistelli. Il punto emissivo è servito da un filtro a maniche. Il punto emissivo PX7-8 convoglia le aspirazioni dal trasporto pneumatico di polveri dal filtrociclone delle seghe. Il punto emissivo è servito da un filtro a maniche.
- Dalle fase di levigatura si genera il cosiddetto "polverino" che viene destinato a combustione per la produzione del calore funzionale alla fase di essiccazione. Le condizioni operative della caldaia sono regolate dall'essiccatoio e dall'umidità che si vuole raggiungere. Quattro coppie di macchine levigatrici sono convogliate ai punti di emissione PX7-3a e PX7-3b. I 2 punti emissivi sono asserviti dai filtri a maniche.

Nella linea produttiva Plaxil 7 sono presenti, inoltre, gli ulteriori punti di emissione:

- PX7-6 il quale convoglia l'aspirazione dal trabocchetto di emergenza posizionato prima della pressa. Il punto di emissione è servito da un filtro a maniche;
- PX7-9 il quale convoglia l'aspirazione dalle macchine per l'affilatura degli utensili. Il punto emissivo è servito da un filtro in tessuto;
- PX7-10 il quale convoglia l'aspirazione delle linee di trasporto pneumatico delle polveri prodotte dalla vagliatura del cippato di legno vergine della linea plaxil 6. Il punto di emissione è servito da un filtro a maniche;
- PX7-11 il quale convoglia il trasporto pneumatico dell'aspirazione dal filtro a servizio del punto PX7-10. Il punto di emissione è servito da un filtro a maniche.

2.2) Plaxil 7 – Stoccaggi e flussi rifiuti destinati al recupero di energia (attività R13 – R1)

Il processo di produzione energia dalla combustione di rifiuti di legno che interessa la linea d'impianto Plaxil 7 è funzionale alla fase di essiccazione del truciolo.

L'attività di recupero di energia, già oggetto di comunicazione in procedura semplificata, avviene nella caldaia, per i rifiuti e l'attività di cui alla tipologia 6, di cui all'allegato 2, sub-allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., limitatamente al solo codice CER 030105. Si specifica che i rifiuti sono costituiti da polverino di legno derivante limitatamente dal processo di produzione pannello Plaxil 7.

I rifiuti in alimentazione alla caldaia sono stoccati in messa in riserva per una quantità massima pari a 66 tonnellate nel "silo Polveri PX7" identificato nella planimetria A.00.00066.

A tal proposito si evidenzia che dal ciclo produttivo Plaxil 7 almeno tre sono i flussi di rifiuti in ingresso al silo di messa in riserva poi destinati a recupero energetico:

- polverino dalla fase di levigatura del pannello,
- polverino dalla fase di formatura del materasso di truciolo appena prima dell'ingresso in pressa
- polverino dalla vagliatura posta a valle dell'essiccazione del truciolo.

L'impianto è costituito da una caldaia, dimensionata ed installata dalla ditta spagnola SUGIMAT, costituita da un unico bruciatore di tipo misto polvere di legno - gas naturale (CH4) della potenza termica nominale di ca. 40,7 MW, come risulta dalla scheda tecnica considerati i seguenti dati tecnici:

- potere calorifico inferiore (p.c.i.): 16276 kJ/kg per la polvere di legno - 34750 kJ/Nm3 per il gas naturale;
- potenzialità massima: 4300 Nm3/h di gas naturale - 10300 kg/h di polvere di legno

Per l'attività R1 (recupero energetico) la potenzialità massima è fissata di 247,2 tonnellate/giorno (considerando il consumo massimo fissato dal costruttore della caldaia pari a 10,3 t/ora).

Il rendimento percentuale per il recupero energetico, calcolato con la formula prevista all'art. 4 del D.M. del 5 febbraio 1998 e s.m.i., è di 87,5 % su base annua (maggiore della quota minima fissata al 75%).

2.3) Plaxil 6 – Descrizione processo di produzione pannelli in MDF (medium density fibreboard)

In riferimento alle linee di produzione dei pannelli in MDF presenti all'interno dello stabilimento, si premette che la materia prima è costituita unicamente da legno vergine, tronchi e ramaglie di conifere e latifoglie, pertanto è escluso dall'ambito di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Con specifico riferimento alla linea produttiva denominata "Plaxil 6", si precisa che l'istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 è limitata alla fase di combustione in caldaia di rifiuti di legno (segatura, trucioli, polverino di leviga del pannello) per la produzione di energia termica funzionale alla fase di essicazione del legno relativa al processo produttivo.

Per completezza espositiva, al fine di comprendere il processo tecnologico e le fasi oggetto della presente autorizzazione, si riporta una descrizione del ciclo produttivo.

Il processo di produzione dei pannelli in MDF è riconducibile alle fasi di seguito riportate:

- Cippatura del legno vergine (costituito da tronchi d'albero, grossi rami o pezzi di legno vergine provenienti da segherie). Il cippato prodotto da questa fase va ad alimentare tre linee, Plaxil 4, 5 e 6. Dalla cippatura si genera uno scarto costituito da parti di cortecce che si staccano dal tronco e dal materiale che cade dal macchinario (cascami). Questo materiale è gestito dalla Società come sottoprodotto e, dopo essere stato raccolto, viene deposto in cumuli in area pavimentata, per essere poi utilizzato come combustibile sulla griglia della caldaia del Plaxil 6;
- I chips di legno prodotti vengono trasportati su nastro, in funzione delle caratteristiche del legno, all'interno di due capannoni dedicati, uno per il Plaxil 4 e 5, uno per il Plaxil 6;
- Fase di vagliatura per la separazione della frazione granulometricamente fine (<5 mm) che va a costituire quella che viene identificata come "segatura nera" e dei chips di dimensioni maggiori di 40 mm che vengono riprocessati. Segue il lavaggio dei chips per la separazione delle impurità e degli inerti in generale che potrebbero danneggiare le apparecchiature;
- Separazione dei chips dall'acqua, condizionamento e defibratura dei chips con generazione di fibra di legno. Al flusso della fibra di legno vengono quindi iniettate resine, colle (urea-formaldeide prodotta internamente nello stabilimento colle) ed altri additivi;
- Essiccazione della fibra di legno, in parte per diretto contatto dei fumi di scarico (diretta) e indirettamente con batterie di preriscaldo sull'aspirazione dell'aria ambiente, al fine di raggiungere il valore ottimale di umidità (7-12% su base secca). A differenza del processo di produzione del pannello truciolare (Plaxil 7), gli additivi sono iniettati prima dell'essiccazione. Si rileva che per il Plaxil 6, a differenza del Plaxil 7, l'essiccazione avviene in due fasi successive, lungo il percorso della fibra in una corrente gassosa calda (in letto trascinato) la quale è formata dai fumi della centrale termica e da aria ambiente;
- Stazione formatrice con distribuzione della fibra su uno spessore uniforme;
- Fase di pre-pressatura;
- Fase di pressatura;
- Taglio del pannello e raffreddamento;
- Fase di levigatura, da cui si origina polverino poi utilizzato per la produzione di calore funzionale alla fase di essiccazione;
- Relativamente alla linea fumi, si ha che i fumi in uscita dall'impianto di combustione sono miscelati con aria fresca all'interno di una camera di miscelazione e poi passano attraverso un sistema di multicicloni, in cui avviene l'abbattimento delle ceneri volanti trascinate dai fumi. A valle della camera di miscelazione è presente una mixing stack dove sono miscelati i fumi provenienti dalla camera di miscelazione ed i fumi della centrale di cogenerazione (4 motori Wartsila alimentati a gas metano della potenza termica nominale di 43,5 MW). I fumi in uscita dalla camera di miscelazione sono utilizzati per l'essiccazione della fibra di legno. L'eventuale eccesso fumi (rappresenta il carico termico che non si riesce direttamente a regolare nel processo di essiccazione) è convogliato con un by-pass direttamente al camino PX6-1. L'essiccazione è divisa in due stadi successivi. Dopo il primo stadio di essiccazione, da cui la fibra esce parzialmente essiccata, la fibra è separata dall'aria di trasporto-essiccazione per mezzo di un ciclone. Segue un secondo stadio di essiccazione dopo il quale il flusso gassoso è convogliato in un altro ciclone dove avviene di nuovo la separazione della fibra (frazione pesante) dai fumi. In uscita dal primo ciclone i fumi, a temperatura di 55-65 °C, sono diretti al recuperatore di calore per il preriscaldo dell'aria ambiente diretta all'essiccatoio (la temperatura

scende a 45-50 °C). A servizio dell'essiccatoio e dei fumi della caldaia sono presenti 3 stadi di lavaggio del tipo scrubber. I fumi sono, quindi, convogliati a camino (PX6-1). La linea fumi è collegata, inoltre, a un altro camino denominato emergency stack il quale convoglia l'eccesso di pressione che si crea all'interno della mixing stack.

2.4) Plaxil 6 – Stoccaggi e flussi di rifiuti destinati al recupero di energia (attività R13 – R1)

Sotto l'aspetto impiantistico, il recupero energetico da rifiuti che interessa la linea Plaxil 6 riguarda la caldaia, con i bruciatori e la griglia, la linea fumi fino al punto di emissione convogliata PX6-1 comprensiva dei sistemi di abbattimento, nonché i silos di stoccaggio del rifiuto in alimentazione alla caldaia.

Le condizioni operative della caldaia sono regolate dall'essiccatoio e dall'umidità che si vuole raggiungere, analogamente alla caldaia del plaxil 7.

I rifiuti di legno individuati e destinati a recupero energetico sono tutti identificabili con il codice cer [030105], derivano esclusivamente da produzione interna e con caratteristiche che soddisfano le limitazioni previste dalla tipologia 6, di cui all'Allegato 2 al DM 05/02/1998.

Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti destinati ad alimentare la caldaia (messa in riserva R13), sono individuate i seguenti sistemi ed aree:

- n. 2 silos del reparto mobilificio contenenti gli scarti di lavorazione e taglio. Dimensioni del silo: 12 metri di altezza per 20 metri di diametro, per una capacità di stoccaggio pari a 1.884 tonnellate;
- silo identificato come "7000" (di dimensioni pari a 7 metri di diametro e 12 metri di altezza), contenente il polverino prodotto dalla fase di levigatura del Plaxil 6, sia residui di legno prodotti dalle linee Plaxil 4, 5, 3 e provenienti dal silo "24000". Si precisa che, del silo 24000 (delle dimensioni di ca. 21 metri di diametro e 12 metri di altezza, per una capacità di ca. 612 tonnellate), solo la quota in eccedenza che non va a riutilizzi interni per la produzione di pannelli va al silo "7000". La capacità di stoccaggio del silo "7000" è pari a ca. 115 tonnellate, considerata una densità di 0,25 t/m3;
- fossa della capacità di 100 metricubi, in cui sono stoccati rifiuti costituiti da sfridi di taglio di squadratura del pannello di legno prodotti nel reparto mobilificio, nonché cortecce gestite come "sottoprodotto" e derivanti dalla fase preliminare di trattamento meccanico del legno vergine che trova impiego per la produzione di pannelli in MDF. Il materiale dalla fossa è caricato sulla griglia della caldaia.

Relativamente alle modalità di trasporto dalle aree di stoccaggio alla caldaia, si precisa che dal silo "7000" l'alimentazione è pneumatica ai bruciatori.
In griglia l'alimentazione dalla fossa avviene meccanicamente mediante introduttori.

La caldaia, progettata ed installata dalla ditta SUNDS DEFIBRATOR (ora DIEFFENBACHER) è costituita da due bruciatori, che presentano potenza termica nominale rispettivamente di circa 10 e 9 MW e da una griglia mobile di 23 MW ca. (dati di targa).
Per quanto riguarda la potenzialità, in termini di quantità massima di rifiuti destinati al recupero energetico, risultano 4,05 t/h per un flusso giornaliero di 97,20 tonnellate.
La potenzialità è da intendersi relativa all'intero flusso di rifiuti in alimentazione alla caldaia (bruciatori e griglia).
Il rendimento percentuale per il recupero energetico, calcolato con la formula prevista all'art. 4 del D.M. del 5 febbraio 1998 e s.m.i., è di 87,5 % su base annua (maggiore della quota minima fissata al 75%).

ALLEGATO 2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA, VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI

1) PRESCRIZIONE DI CARATTERE GENERALE RIFERITA ALL'INSIEME DELLE LINEE PRODUTTIVE DEI PANNELLI PLAXIL 3, PLAXIL 4, PLAXIL 5, PLAXIL 6 E PLAXIL 7

Programma di monitoraggio del flusso di massa degli inquinanti
Il monitoraggio dovrà essere verificato annualmente per il calcolo del bilancio di massa degli inquinanti polveri, NOx e HCHO dalle linee produttive plaxil 3, plaxil 4, plaxil 5, plaxil 6 e plaxil 7. Pertanto si dovranno:
a) monitorare gli inquinanti polveri e HCHO nei punti di emissione e l'inquinante NOx nelle sorgenti riportati nella tabella sottostante con le relative frequenze di autocontrollo:

Inquinante	punto di emissione	frequenza	Inquinante	punto di emissione	frequenza	Inquinante	punto di emissione	frequenza
	Essiccatoio plaxil 3*	trimestrale		Essiccatoio plaxil 3*	trimestrale		Essiccatoio plaxil 3*	trimestrale
	PX7-1	bimestrale		PX7-1	bimestrale			
	PX7-2a	semestrale		PX7-2a	semestrale		PX4-1	trimestrale
	PX7-3a	semestrale		PX7-2b	semestrale		PX5-1	trimestrale
	PX7-3b	semestrale		PX7-3a	semestrale		PX5-2	trimestrale
	PX7-5	semestrale		PX7-3b	semestrale		PX6-1	bimestrale
	PX6-1	bimestrale		PX7-4	semestrale		PX7-1	bimestrale
	PX6-5	semestrale						
	PX4-1	trimestrale		PX6-1	bimestrale		COG 1	continuo
polveri	PX4-2	semestrale	HCHO	PX6-5	semestrale	NOx	Vaportermica	trimestrale
	PX4-3	semestrale		PX4-1	trimestrale			
	PX4-4	semestrale		PX5-1	trimestrale			
	PX5-1	trimestrale		PX5-2	trimestrale			
	PX5-2	trimestrale		PX45-2	semestrale			
	PX5-3	semestrale						
	PX5-4	semestrale						
	PX45-1	semestrale						
	PX45-2	semestrale						

Tab. 1: monitoraggio del flusso di massa degli inquinanti polveri, HCHO e NOx dalle linee produttive plaxil 3, plaxil 4, plaxil 5, plaxil 6 e plaxil 7.
* per la linea produttiva Plaxil 3 è stato riportato solo il punto di emissione relativo al processo di essiccazione per la mancata disponibilità dei dati inerenti le emissioni della linea produttiva.

Per il calcolo dei flussi di massa degli inquinanti polveri, HCHO e NOx si deve procedere nel seguente modo:
FdM (Kg/anno) $_{inquinante}$ = Concentrazione $_{inquinante}$ (mg/Nm^3)* Portata media (Nm^3/h)* 10^{-6} * 8000 ore

- dove Concentrazione $_{inquinante}$ e Portata media corrispondono alla media aritmetica dei risultati analitici di 6 campionamenti (ogni campionamento deve essere caratterizzato da tre misure) nel caso in cui la frequenza del monitoraggio è di tipo bimestrale;
- dove Concentrazione $_{inquinante}$ e Portata media corrispondono alla media aritmetica dei risultati analitici di 4 campionamenti (ogni campionamento deve essere caratterizzato da tre misure) nel caso in cui la frequenza del monitoraggio è di tipo trimestrale;

- dove Concentrazione $_{inquinante}$ e Portata media corrispondono alla media aritmetica dei risultati analitici di 2 campionamenti (ogni campionamento deve essere caratterizzato da tre misure) nel caso in cui la frequenza del monitoraggio è di tipo semestrale.
  Nel caso in cui le concentrazioni e le portate sono misurati con il monitoraggio in continuo Concentrazione $_{inquinante}$ e Portata media devono essere mediati con tutti i dati medi orari validi collezionati nel periodo di misura bimestrale.

b) stimare (con una procedura di calcolo proposta e descritta) o misurare le emissioni diffuse di polveri e di HCHO;
c) misurare i 13 composti organici volatili riportati nell'elenco sottostante (con almeno 2 campionamenti) nei punti di emissione PX7-1, PX6-1, PX4-1, PX5-1, PX5-2 con frequenza semestrale:

1) acetaldeide
2) benzene
3) metanolo
4) metil isobutil chetone
5) fenolo
6) toluene
7) propionaldeide
8) acroleina
9) acetone
10) - pinene
11) -pinene
12) canfene
13) limonene

Tab. 2: speciazione dei composti organici volatili.

Per gli anni successivi al primo si dovrà continuare a eseguire il monitoraggio allo stesso modo (così come riportato ai punti a, b e c) a meno che gli enti competenti, sulla base dei dati raccolti, non decidano di apportare le dovute modifiche. A partire dalla data in cui si verificheranno le emissioni di PX6-1 (per le polveri e gli NOx) e di PX7-1 (per gli NOx) con i sistemi SME, non si dovranno più considerare le concentrazioni misurate con il monitoraggio in discontinuo ma si dovranno considerare le concentrazioni e le portate misurate con i sistemi SME.
I risultati del piano monitoraggio dovranno essere inviati annualmente (entro 60 giorni dalla fine dei 12 mesi) all'ASS n°3, all'ASS n°4, all'ARPA e alla Provincia di Udine.

2) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA LINEA PRODUTTIVA PLAXIL 6

Punto di emissione PX6-1 e valori limite

Per l'individuazione del punto di emissione si fa riferimento alla planimetria A.02.00072 in scala 1:600 datata 27/10/2010.
Per il prospetto del punto di emissione PX6-1 si fa riferimento al disegno D.20.00011 datato 27/10/2010 in scala 1:150.
Per la descrizione del processo di essiccazione si fa riferimento al flow sheet essiccatoio plaxil 6 disegno n. B.01.00030 dell'11/06/2009 allegato alla istanza N. 87671/2009.

2.1 Emissione puntuale PX6-1
H dal piano campagna del punto di emissione: 49.5 m

Il punto di emissione convoglia i fumi dell'essiccazione diretta, i fumi della essiccazione indiretta e i fumi della centrale termica (by-pass).

Numero Emissione	Sorgenti	Portata max autorizzata (Nm^3/h)	Durata
PX6-1	Essiccazione diretta	610000	8000 ore/anno
	Essiccazione indiretta		
	Centrale termica (by-pass)		

Tab. 3: caratterizzazione del punto di emissione PX6-1.

I valori limite di emissione riportati nei par. 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
Si devono comunque rispettare (annualmente) i valori limite espressi in flusso di massa (Kg/anno), degli inquinanti cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, riportati nella Tabella 4 durante i periodi di avviamento e di arresto e nei periodi in cui si verificano anomalie e guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite della Tabella 6.

Inquinanti tabelle A1 e A2, Allegato I Parte V	**FdM (Kg/anno)**
PCDD + PCDF	$0.14 * 10^{-3}$§
PCB	44.5
IPA	0.89
Cd	4.45
As + Ni + Co	44.4

Tab. 4: valori limite in FdM da rispettare in PX6-1 durante avviamenti, arresti, anomalie e guasti.
§ Fattore di tossicità equivalente

2.1.1 Prima fase

La prima fase si può ritenere conclusa con l'istallazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME comunicata alla scrivente Amministrazione in data 30/09/2013 con lettera protocollo 111562/2013.

2.1.2 Seconda fase

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nel periodo dei dodici mesi successivi alla data di scadenza della prima fase, ossia dal 01/10/2013 al 30/09/2014:

a) Verifica dei Valori limite della tabella 5 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale.
b) Verifica dei Valori limite della tabella 6 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale.

INQUINANTE	**mg/Nm³**
polveri totali	40
HCHO	15°
CO	20
NO_x	100
NH_3	5
SO_2	50
TOC	300*
HCl	5
HF	2

Tab. 5: valori limite degli inquinanti da monitorare in discontinuo in PX6-1 con frequenza bimestrale.
° è stato convalidato un percorso di riduzione del valore limite (da 15 mg/Nm^3 a 10 mg/Nm^3 e poi a 5 mg/Nm^3)
* mgC/Nm^3

In parallelo agli inquinanti di Tabella 5 devono essere misurati i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

INQUINANTE	mg/Nm³
isocianati	5 se FdM > 25 g/h
Ammine totali	20 se FdM > 100 g/h
fenolo	20 se FdM > 100 g/h
HCN	5
Cd + Tl	0.05*
Hg	0.05*
PCDD + PCDF°	0.1 ng FTE
IPA*	0.01
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	0.5*
PCB §	0.5
COV (speciazione chimica)$	-

Tab. 6: valori limite degli inquinanti da monitorare in discontinuo con frequenza semestrale.
* i valori indicati comprendono le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli pesanti
$ per la speciazione dei COV fare riferimento all'elenco riportato in tabella 2.

In parallelo agli inquinanti di Tabella 6 devono essere misurati i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

°Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

***IPA come somma di:**

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

§ PCB totali come somma di:
81 3,4,4',5 TETRA-CB
77 3,3',4,4' TETRA-CB
123 2',3,4,4',5 PENTA-CB
118 2,3',4,4',5 PENTA-CB
114 2,3,4,4',5 PENTA-CB
105 2,3,3',4,4' PENTA-CB
126 3,3',4,4',5 PENTA-CB
167 2,3',4,4',5,5' ESA-CB
156 2,3,3',4,4',5 ESA-CB
157 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
169 3,3',4,4',5,5' ESA-CB
189 2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
170 2,2',3,3',4,4',5 EPTA-CB
180 2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB

c) Monitoraggio delle concentrazioni dei seguenti inquinanti con i sistemi SME e registrazione dei dati grezzi, medi semiorari e medi giornalieri:

polveri totali
CO
NO_x
NH_3
SO_2
TOC
HCl
HF

Tab. 7: inquinanti da monitorare con i sistemi SME

In parallelo agli inquinanti di Tabella 7 devono essere registrati in continuo i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

2.1.3 Terza fase

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nel periodo intercorrente dalla fine della seconda fase fino alla scadenza della autorizzazione:

d) Verifica del seguente Valore limite della Formaldeide con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale:

INQUINANTE	mg/Nm^3
HCHO	15°

Tab. 8: valore limite dell'inquinante HCHO.

° è stato convalidato un percorso di riduzione del valore limite (da 15 mg/Nm^3 a 10 mg/Nm^3 e poi a 5 mg/Nm^3)

e) Verifica dei seguenti valori limite in continuo a camino:

INQUINANTI	mg/Nm^3		
	valore medio giornaliero	valore medio 30 min (100%) B1	valore medio 30 min (97%) B2
polveri	35	50	35
CO	18	20	15
NO_x	63	100	88
NH_3	5	6.25	5
SO_2	50	65.5	50
TOC	263°	375°	263°
HCl	5	6.25	5
HF	2	2.5	2

Tab. 9: valori limite del monitoraggio in continuo.
B1 e B2: valore medio semiorario (30 minuti). Il 100% dei valori medi su 30 minuti non deve superare uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B1, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno, non deve superare il relativo valore limite di emissione riportato in B2.
° mgC/Nm^3

In parallelo agli inquinanti di Tabella 9 devono essere registrati in continuo i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

f) Verifica dei Valori limite di Tabella 6 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale.

2.1.4 Prescrizioni comuni a tutte e 3 le fasi

g) Campionamento semestrale dell'inquinante Carbonio Organico Totale (COT), (per le prime due fasi in rapida successione al campionamento eseguito in discontinuo di TOC di cui alla Tabella 5) nel punto di campionamento a valle della camera di miscelazione e in uno dei condotti provenienti dai motori di cogenerazione (a monte della "mixing stack").
I punti di campionamento scelti devono essere indicati, si può fare riferimento al Disegno B.01.00017" Bilancio di materia e termico essiccatoio plaxil 6";

h) Registrazione dell'utilizzo del camino di emergenza (intervalli temporali di utilizzo e relative condizioni di processo che determinano le condizioni di emergenza) e invio delle eventuali registrazioni contestualmente all'invio dei certificati analitici.

i) Gestione della caldaia Sunds nel seguente modo:
- i gas prodotti dal processo di combustione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 750°C per almeno 2 secondi;
- la temperatura all'intermo della caldaia deve essere misurata in continuo vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione. Si devono misurare e registrare in continuo l'ossigeno libero e il monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della caldaia. La caldaia deve essere, inoltre, dotata di regolazione automatica dei rapporti aria-combustibile;
- il bruciatore ausiliario installato è alimentato a metano. Si deve garantire di essere in grado di intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione scenda al di sotto del valore previsto sopra.

2.2 Emissioni diffuse PX6-1

La Società non ha fatto dichiarazioni inerenti le emissioni diffuse collegate ai processi che generano l'emissione PX6-1.
Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

3) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA LINEA PRODUTTIVA PLAXIL 7

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tavola N° A.00.00061 in scala 1:600 (datata 22-01-2009) e al flow sheet N° PL7-00180100 (datato 26-01-2009) allegati alla istanza di prot. 15075/2009.
Per il bilancio di massa e di energia dell'essiccatoio plaxil 7 si fa riferimento all'allegato 4 della istanza di prot. n. 15075/2009.
Per i prospetti dei punti di emissione PX7-1 (scala 1:200), PX7-2a (scala 1:100), PX7-2b (scala 1:75), PX7-2c (scala 1:100), PX7-3a (scala 1:75), PX7-3b (scala 1:75), PX7-4 (scala 1:75), PX7-5 (scala 1:100), PX7-7 (scala 1:50), PX7-10 (scala 1:50), PX7-11 (scala 1:50) bisogna fare riferimento alle integrazioni di prot. 92472/09.
Per i prospetti dei punti di emissione PX7-6 e PX7-8 in scala 1:125 bisogna fare riferimento alle integrazioni prot. 26688/09 d.d. 25/02/2010.

3.1 Emissione puntuale PX7-1

H dal piano campagna del punto di emissione: 49.5 m

Il punto di emissione convoglia i fumi della essiccazione dei trucioli di legno (due essiccatoi a tamburo rotante), della aspirazione dalla zona verdi (3 linee) e della aspirazione dalla zona secchi (3 linee).

Numero Emissione	**Sorgenti**	**Portata max autorizzata (Nm^3/h)**	**Durata**
PX7-1	Essiccazione Linea verdi (3 condotti) Linea secchi (3 condotti)	420000	8000 ore/anno

Tab. 10: Caratterizzazione del punto di emissione PX7-1.

In relazione al bilancio di massa e di energia dell'essiccatoio plaxil 7 si riportano nella tabella sottostante le descrizioni dei condotti che dovranno essere monitorati per eseguire il monitoraggio del processo (par. 3.1.1).

Numero Condotto	**Descrizione**	
15 (3 condotti)	Linea verdi a monte dell'elettrofiltro a umido	Aspirazione della fase di cippatura previo abbattimento con ciclone
		Silos della segatura previo abbattimento con ciclone
		Aspirazione fase pulitura (ricircolo aria 2 dynascreens)
15 (3 condotti)	Linea secchi a monte dell'elettrofiltro a umido	Tre cicloni collegati ai 3 mulini raffinatori del truciolo essiccato
9	Collegamento di un essiccatoio rotante all'elettrofiltro a umido	
9	Collegamento di un essiccatoio rotante all'elettrofiltro a umido	
16	A valle dell'elettrofiltro a umido	
5	A valle della camera di combustione (prima della miscelazione)	

Tab. 11: descrizione dei condotti da monitorare.

I valori limite di emissione riportati nei par. 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
Si devono comunque rispettare (annualmente) i valori limite espressi in flusso di massa (Kg/anno), degli inquinanti cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, riportati nella Tabella 12 durante i periodi di avviamento e di arresto e nei periodi in cui si verificano anomalie e guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite della Tabella 6.

Inquinanti tabelle A1 e A2 Allegato I Parte V	FdM (Kg/anno)
PCDD + PCDF	0.006 *10^{-3}§
PCB	30.24
IPA	0.605
Cd	3.024
As + Ni + Co	30.24

Tab. 12: valori limite in FdM da rispettare in PX7-1 durante avviamenti, arresti, anomalie e guasti.
§Fattore di tossicità equivalente

3.1.2 Monitoraggio del processo

La ditta dovrà garantire nelle condizioni di esercizio più gravose la costanza dei parametri del ciclo tecnologico ed in queste identiche condizioni dovranno essere effettuate tutte le misure analitiche riportate di seguito.
La ditta dovrà garantire che la costanza dei parametri del ciclo tecnologico sia monitorabile da parte dell'ARPA.
Sulla base dei dati collezionati con le prescrizioni del monitoraggio di processo l'azienda deve elaborare ed inviare ad ARPA e alla Provincia, entro il 31/03/2014, una relazione con la descrizione della metodologia utilizzata per la determinazione dell'algoritmo di calcolo che consenta di riportare con precisione la portata, l'ossigeno e le concentrazioni degli inquinanti del condotto 16 alle condizioni presenti nei condotti 9. A tal proposito l'algoritmo deve scorporare dal condotto 16 il contributo dai condotti 15 di polveri, portata e ossigeno. L'algoritmo di calcolo dovrà essere convalidato da ARPA. Insieme alla relazione con la descrizione della metodologia utilizzata per la determinazione dell'algoritmo di calcolo l'azienda deve trasmettere all'ARPA e alla Provincia di Udine i dati collezionati con il monitoraggio di processo.
Fino a tale data la Ditta dovrà comunque continuare a:

- verificare i valori limite della tabella 14 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale;
- verificare i valori limite della tabella 6 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale;
- monitorare le concentrazioni degli inquinanti di tabella 7 (a parte il parametro polveri totali) con i sistemi SME e registrazione dei dati grezzi, medi semiorari e medi giornalieri.

3.1.2 Prima fase

La prima fase si può ritenere conclusa con l'istallazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME comunicata alla scrivente Amministrazione in data 30/09/2013 con lettera protocollo 111562/2013.

3.1.3 Seconda fase

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nel periodo dei dodici mesi successivi alla data di validazione dell'algoritmo di calcolo da parte di ARPA:

a) Verifica dei Valori limite della tabella 14 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale. Le concentrazioni degli inquinanti (a parte il parametro polveri totali) dovranno essere riferite alla portata effettiva e all'ossigeno dei fumi all'uscita degli essiccatoi utilizzando l'algoritmo di calcolo descritto nel par. 3.1.1. Per le polveri totali si dovrà rispettare il valore limite di tabella 14 riferito, invece, all'ossigeno di processo.

INQUINANTE	mg/Nm^3
polveri totali	10
HCHO	20
CO #	400
NO_x #	400
NH_3	30
SO_2	50
TOC	80*
HCl	10
HF	2

Tab. 14: valori limite degli inquinanti da monitorare in discontinuo in PX7-1 con frequenza bimestrale.
la somma di NOx e CO deve comunque essere inferiore a 600 mg/Nm^3
* mgC/Nm^3

In parallelo agli inquinanti di Tabella 14 devono essere misurati i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

b) Verifica dei Valori limite della tabella 6 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale. Le concentrazioni degli inquinanti dovranno essere riferite alla portata effettiva e all'ossigeno dei fumi all'uscita degli essiccatoi utilizzando l'algoritmo di calcolo descritto nel par. 3.1.1.

c) Campionamento semestrale dell'inquinante Carbonio Organico Totale (COT), (in contemporanea al campionamento eseguito in discontinuo di COT nel condotto 16) nel condotto 5.

d) Monitoraggio delle concentrazioni degli inquinanti di tabella 7 (a parte il parametro polveri totali) con i sistemi SME e registrazione dei dati grezzi, medi semiorari e medi giornalieri. L'algoritmo di calcolo del par. 3.1.1 deve essere utilizzato per riferire le concentrazioni degli inquinanti alla portata effettiva e all'ossigeno dei fumi all'uscita degli essiccatoi.

3.1.4 Terza fase

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nel periodo intercorrente dalla fine della seconda fase fino alla scadenza della autorizzazione:

e) Verifica dei seguenti Valori limite della Formaldeide e delle polveri con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale. Le concentrazioni della formaldeide devono essere riferite, mediante l'algoritmo di calcolo del par. 3.1.1, alla portata effettiva e all'ossigeno dei fumi all'uscita degli essiccatoi. Per le polveri totali si dovrà rispettare il valore limite di tabella 15 riferito, invece, all'ossigeno di processo.

INQUINANTE	**mg/Nm³**
Polveri	10
HCHO	20

Tab. 15: valori limite degli inquinanti HCHO e polveri per il punto PX7-1.

f) Verifica dei seguenti valori limite in continuo a camino. Le concentrazioni degli inquinanti dovranno essere riferite alla portata effettiva e all'ossigeno dei fumi all'uscita degli essiccatoi utilizzando l'algoritmo di calcolo del par. 3.1.1.

INQUINANTI	**mg/Nm³**		
	valore medio giornaliero	**valore medio 30 min (100%) B1**	**valore medio 30 min (97%) B2**
CO	350	400	350
NO_x	250	400	300
NH_3	30	50	30
SO_2	50	200	50
TOC	70°	100°	70°
HCl	10	60	10
HF	2	4	2

Tab. 16: valori limite del monitoraggio in continuo per il punto PX7-1

B1 e B2: valore medio semiorario (30 minuti). Il 100% dei valori medi su 30 minuti non deve superare uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B1, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno, non deve superare il relativo valore limite di emissione riportato in B2.

° mgC/Nm^3

In parallelo agli inquinanti di Tabella 16 devono essere registrati in continuo i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

g) Verifica dei Valori limite di Tabella 6 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale. Le concentrazioni degli inquinanti dovranno essere riferite alla portata effettiva e all'ossigeno dei fumi all'uscita degli essiccatoi utilizzando l'algoritmo di calcolo descritto nel par. 3.1.1.

3.1.5 Prescrizione comune a tutte e tre le fasi

Gestione della caldaia SUGIMAT nel seguente modo:

- i gas prodotti dal processo di combustione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 750°C per almeno 2 secondi;
- la temperatura all'interno della caldaia deve essere misurata in continuo vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione. Si devono misurare e registrare in continuo l'ossigeno libero e il monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della caldaia. La caldaia deve essere, inoltre, dotata di regolazione automatica dei rapporti aria-combustibile;
- deve essere garantito l'intervento automatico qualora la temperatura dei gas di combustione scenda al di sotto del valore previsto sopra.

3.2 Altri punti di emissione linea plaxil 7

Il primo campionamento dei punti di emissione riportati nei paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 deve essere fatto contestualmente con la messa a regime della linea produttiva.

3.2.1 Punti di emissione PX7-2a, PX7-2c, PX7-3a, PX7-3b ,PX7-5, PX7-6, PX7-7, PX7-8

Dovranno essere rispettati, con campionamenti eseguiti in discontinuo con frequenza di tipo semestrale a parte per il punto di emissione PX7-6, i seguenti valori limite medi orari.

Numero emissione e descrizione		**H del punto di emissione da terra (m)**	**Portata max autorizzata (Nm^3/h)**	**Inquinanti (mg/Nm^3)**	
				Polveri totali	**HCHO**
PX7-2a	Vagliatura pulitura truciolo secco	13	59000	5	5
PX7-2c	Pulizia linea	13	43000		
PX7-3a	Levigatura pannelli	20	71200		
PX7-3b	Levigatura pannelli	20	71200		
PX7-5	Pulitura, vagliatura e macinazione chip	26	58800		
PX7-6	Trabocchetto di emergenza	30	12000		
PX7-7	Trasporto pneumatico polvere	3.5	3700		
PX7-8	Trasporto pneumatico dal filtrociclone delle seghe	28	1900		

Tab. 17: valori limite del monitoraggio in discontinuo per i punti PX7-2a, PX7-2c, PX7-3a, PX7-3b ,PX7-5, PX7-6, PX7-7, PX7-8

3.2.2 Punti di emissione PX7-2b, PX7-4

Dovranno essere rispettati, con campionamenti eseguiti in discontinuo con frequenza di tipo semestrale, i seguenti valori limite medi orari.

Numero emissione e descrizione		H del punto di emissione da terra (m)	Portata max autorizzata (Nm^3/h)	Inquinanti (mg/Nm^3)		
				Polveri totali	HCHO	TOC
PX7-2b	Formazione materasso truciolo	13	28000	5	5	50°
PX7-4	Fresatura e taglio a misura dei pannelli	17	40600		10	

Tab. 18: valori limite del monitoraggio in discontinuo per i punti PX7-2b, PX7-4
° mgC/Nm3

Per il punto di emissione PX7-2b si devono, inoltre, monitorare i composti organici volatili così come indicato al punto c) del par. 1.

3.2.3 Punti di emissione PX7-9, PX7-10, PX7-11

Dovranno essere rispettati, con campionamenti eseguiti in discontinuo con frequenza di tipo semestrale, i seguenti valori limite medi orari.

Numero emissione e descrizione		H del punto di emissione da terra (m)	Portata max autorizzata (Nm^3/h)	Inquinante (mg/Nm^3)
				Polveri totali
PX7-9	Affilatura utensili	10	4500	5
PX7-10	Recupero segatura	6	9500	
PX7-11	Trasporto pneumatico dal filtro segatura stabilimento	3.5	4000	

Tab. 19: valori limite del monitoraggio in discontinuo per i punti PX7-9, PX7-10 e PX7-11

3.3 Emissioni diffuse linea plaxil 7

La Società dichiara che sono presenti per l'intera linea produttiva solo emissioni diffuse di polveri provenienti dalla fase di frantumazione mediante l'utilizzo del trituratore denominato Dracula.
Altre possibili fonti di emissioni diffuse di polveri sono:
- I cumuli di stoccaggio delle diverse tipologie di legno;
- I cumuli di stoccaggio del cippato e della segatura.

Altre possibili fonti di emissioni diffuse di formaldeide sono:
- La fase di formazione del materasso di truciolo;
- La fase di pressatura;
- La fase di taglio;
- La fase di raffreddamento dei pannelli;
- La fase di levigatura;
- La fase di stoccaggio dei pannelli.

Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri generate dalle fasi di movimentazione e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti l'azienda dichiara che vengono adottate le seguenti misure di contenimento:
- Pavimentazione dei piazzali esterni dedicati allo stoccaggio;

- Nebulizzazione del materiale nella fase di frantumazione e di vagliatura (nastri trasportatori della zona B1).

Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive con il mantenimento delle condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, con il mantenimento strutturale degli edifici, degli impianti e dei macchinari che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse, con l' umidificazione e la pulizia dei piazzali per ridurre al minimo la diffusione eolica delle polveri.
Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i..
La ditta deve stimare (con una procedura di calcolo proposta e descritta) o misurare le emissioni diffuse così come richiesto al punto b) del par. 1.

4) PRESCRIZIONI COMUNI PER LA LINEA PRODUTTIVA PLAXIL 7 E PER LA LINEA PRODUTTIVA PLAXIL 6 LIMITATAMENTE AL PUNTO DI EMISSIONE PX6-1

Misure analitiche di autocontrollo PX6-1, PX7-1, PX7-2a, PX7-2b, PX7-2c, PX7-3a, PX7-3b, PX7-4, PX7-5, PX7-7, PX7-8, PX7-9, PX7-10, PX7-11

4.1 Campionamenti in discontinuo

La Ditta deve effettuare, con le periodicità indicate nei par. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e nei par. 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 le misurazioni di autocontrollo e trasmetterne copia a questa Amministrazione, ai Comuni di Osoppo e di Buja, all'ASS 3, all'ASS 4 e all'ARPA entro 60 giorni dalla data di campionamento.
I certificati analitici devono riportare:

- Concentrazioni degli inquinanti nell'effluente gassoso anidro, espressa in mg/Nm3;
- Portata secca dell'aeriforme espressa in Nm3/ora riferita alle condizioni normali (273,15 °K e 101,323 kPa);
- Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.L.vo 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.
La durata dei campionamenti deve essere conforme alle specifiche norme tecniche prescritte al punto 4.5 del presente Allegato.
I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose.
Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
L'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo.
Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni vale quanto riportato al paragrafo 4.5
Nel caso in cui il gestore accerta il superamento dei valori limite durante gli autocontrolli periodici deve darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) all'ARPA e alla Provincia di Udine.

4.2 Campionamenti in continuo

Manuale di gestione (MG) degli SME e ulteriori prescrizioni

Il manuale di gestione degli SME (MG) deve essere redatto ed eventualmente aggiornato secondo le indicazioni dell'ARPA e dovrà contenere almeno le seguenti parti:

a) Descrizione e definizione delle linee produttive durante gli stati di avvio, di minimo tecnico, di funzionamento a regime, di transitorio, delle anomalie, delle emergenze e delle fermate;

b) Descrizione dei punti di emissione PX6-1 e PX7-1;

c) Definizione dei sistemi SME in ogni sua parte:
   - caratteristiche degli analizzatori;
   - modalità di campionamento e di analisi del campione;

- descrizione dei materiali di riferimento necessari al funzionamento e alla taratura;
- descrizione del sistema di acquisizione (sia hardware che software);

d) Descrizione del sistema di elaborazione dei dati:
- si devono acquisire i dati grezzi (almeno 1 dato grezzo/minuto) e i parametri impiantistici significativi collegati alle emissioni. I dati grezzi devono essere associati a un indicatore di stato per il funzionamento degli SME e degli impianti;
- i dati grezzi devono essere validati tramite procedure concordate con ARPA (in relazione al processo e al tipo di analizzatore);
- i dati grezzi validi devono essere utilizzati per il calcolo dei valori medi semiorari e giornalieri. I dati medi semiorari e giornalieri devono essere associati con un indice di validità che indichi la percentuale di dati validi utilizzati. I dati semiorari sono validi quando calcolati con almeno il 70% dei dati grezzi acquisibili dagli SME nel periodo di misura. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie valide riferite al giorno è inferiore al 70% per il calcolo del rispetto del valore limite si deve fare riferimento ai dati collezionati con il monitoraggio in discontinuo. L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo inquinante (punto 5.5 di Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06) deve essere almeno dell'80%, se tale percentuale non viene raggiunta il gestore deve adottare azioni correttive per migliorare il sistema di misura;
- Ai dati medi devono essere detratti in automatico i corrispettivi intervalli di confidenza. I valori degli intervalli di confidenza al 95% di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti % dei valori limite di emissione della media giornaliera:

Inquinante	***Incertezza % rispetto ai valori limite***
polveri	30
CO	10
SO_2	20
NO_x	20
NH_3	20
TOC	30
HCl	40
HF	40

Tab. 20: incertezze di misura da applicare ai dati medi collezionati con gli SME

- tutti i dati collezionati devono essere conservati per almeno 5 anni;

e) descrizione del funzionamento degli impianti monitorati dagli SME mediante altre misure come i quantitativi di materie utilizzate, le modalità di combustione, la discriminazione tra stato di funzionamento a regime, di fermata, di avviamento o guasto, di emergenza, ecc.;

f) descrizione delle procedure che si devono adottare in modo conforme alla UNI EN 14181:
- I sistemi SME e i relativi procedimenti di misurazione devono essere validati idonei mediante il calcolo dell'incertezza descritto nella EN ISO 14956 (QAL1);
- Prima dell'esecuzione della taratura e della prova per la variabilità deve essere dimostrata la corretta messa in servizio degli SME mediante la prova funzionale descritta nella norma UNI EN 14181. La prova funzionale deve essere eseguita da un laboratorio di prova con esperienza riconosciuto dall'ARPA;
- Deve essere eseguito il procedimento QAL 2, per la determinazione della funzione di taratura e della sua variabilità;
- Il procedimento QAL2 deve essere realizzato almeno 1 volta/ 5 anni o in seguito a variazione principale di funzionamento degli impianti o in seguito a guasto degli SME. I rapporti del procedimento QAL2 devono essere inviati all'ARPA;
- Dopo l'accettazione e la taratura dei sistemi SME devono essere eseguiti procedimenti di assicurazione della qualità e di controllo della qualità (procedimenti QAL 3 da ripetere ogni settimana) in modo che i valori misurati ottenuti con i sistemi SME soddisfino le incertezze dichiarate. I rapporti del procedimento QAL 3 devono essere inviati all'ARPA;
- Ogni anno si deve ripetere la prova di sorveglianza (AST) per la verifica di variabilità e di validità della funzione di taratura. La prova di sorveglianza annuale deve essere eseguita da un laboratorio di prova con esperienza riconosciuto dall'ARPA. Nel caso in cui una delle prove di variabilità e di validità della funzione di taratura non riesce si devono individuare le cause, si deve eseguire il procedimento QAL2 e, se necessario, si deve

contattare il fornitore degli SME per eseguire una manutenzione prima della taratura. I rapporti della prova dell'AST devono essere inviati all'ARPA;

- o Tutta la documentazione inerente l'applicazione della UNI EN 14181 deve essere conservata per almeno 5 anni;

g) Descrizione delle manutenzioni periodiche da eseguire sugli SME;

h) Indicazione delle procedure da attuare in caso di avaria/guasto agli impianti e ai sistemi SME (anche a parti di essi).
Descrizione della metodologia di calcolo dei valori stimati di backup da utilizzare nelle prime 48 ore nel caso di malfunzionamento degli SME. I dati di backup possono essere stimati sia con calcoli in linea sia con calcoli fuori linea.
In caso di malfunzionamento degli SME che si protrae per un tempo maggiore di 48 ore il gestore è tenuto a:

- predisporre, decorse 48 ore lavorative dall'insorgere dell'anomalia, un campionamento puntuale per il parametro o i parametri per i quali si è verificata l'impossibilità di procedere con la misurazione in continuo;
- ripetere tale campionamento e relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
- proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo;
- sospendere l'esercizio dell'impianto/degli impianti qualora il guasto ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si protraesse per più di 15 giorni.

I guasti, i malfunzionamenti e i riavvii devono essere comunicati entro 48 ore all'ARPA e alla Provincia di Udine che si riservano la possibilità di disporre ulteriori prescrizioni.

i) Descrizione delle procedure che si adotteranno in caso di superamento dei valori limite. Entro 24 h dall'evento devono essere forniti all'ARPA e alla Provincia le informazioni inerenti le concentrazioni misurate, il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti, le condizioni di esercizio degli impianti, gli interventi adottati e l'esito degli interventi. Decorse le 24 ore senza che sia stato riottenuto il rispetto dei valori limite si sospende l'esercizio degli impianti e si riprende esclusivamente a ripristino avvenuto;

j) Tutte le informazioni relative alle manutenzioni periodiche, alle avarie, ai guasti, alle riparazioni degli SME, agli interventi di ripristino devono essere registrate.

k) Indicazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nelle procedure descritte nel manuale di gestione.

Il manuale ha una validità di 5 anni dalla sua emissione, deve essere riesaminato ogni 12 mesi dal gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con ARPA. Nel caso in cui il manuale venga revisionato deve essere ripetuta la procedura QAL 2.

4.3 Gestione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione.
Per gli impianti di trattamento delle emissioni a servizio di PX7-2a, PX7-2b, PX7-2c, PX7-3a, PX7-3b, PX7-4, PX7-5, PX7-6, PX7-7, PX7-8, PX7-9, PX7-10 ed PX7-11 devono essere installati dispositivi (pressostato) atti al controllo d'efficienza dell'apparato di filtrazione, per poter garantire una adeguata frequenza di esecuzione delle operazioni di pulizia.
Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.
Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

4.4 Gestione delle anomalie e dei guasti

In caso di guasti o anomalie ad uno o più elementi delle linee di trattamento fumi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino funzionale degli elementi funzionali interessati deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive al momento in cui si rileva l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione. Decorse le 24 ore senza che sia stato riottenuto il rispetto dei valori limite si sospende l'esercizio degli impianti e si riprende esclusivamente a ripristino avvenuto.

Entro 36 ore dall'evento devono essere forniti all'ARPA e alla Provincia le informazioni inerenti le concentrazioni misurate con i sistemi di monitoraggio in continuo, il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti, le condizioni di esercizio degli impianti, gli interventi adottati e l'esito degli interventi.
In ogni caso gli impianti collegati a PX6-1 e a PX7-1 non possono funzionare in assenza dei sistemi di abbattimento per un periodo complessivo che ecceda le 120 (centoventi) ore nell'arco di qualunque periodo di dodici mesi consecutivi preso in esame.
Per i punti di emissione PX6-1 e PX7-1 si devono comunque rispettare (annualmente) i valori limite espressi in flusso di massa degli inquinanti cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, riportati nelle Tabelle 4 e 12.
Per gli inquinanti, esclusi quelli cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, campionati in discontinuo, devono essere eseguiti campionamenti entro 48 ore dall'evento di guasto o anomalia e, successivamente, ogni giorno, per tutto il periodo del disservizio e le misure analitiche devono fornite all'ARPA e alla Provincia entro 7 giorni dall'evento.
Per gli inquinanti cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, campionati in discontinuo, devono essere eseguiti campionamenti entro 48 ore dall'evento ore dall'evento di guasto o anomalia e, successivamente, ogni giorno, per tutto il periodo del disservizio e le misure analitiche devono fornite all'ARPA e alla Provincia entro 5 giorni dall'evento.
La Ditta dovrà dotarsi di strumentazione propria o dovrà avvalersi della strumentazione di un laboratorio esterno per il campionamento degli inquinanti.

4.5 Accessibilità ai punti di campionamento e metodi di misura

Le aree di lavoro per il campionamento dovranno essere adeguate al disposto del punto 6 della norma UNI EN 15259.
I punti di campionamento per il monitoraggio in discontinuo dovranno essere realizzati mediante tronchetto di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100X 250 mm, dotato di flangia di acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1: 2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm).
L'obiettivo, il piano e il rapporto delle misurazioni dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259.
La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.
I camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente determina conformemente agli elaborati grafici allegati alle domande di autorizzazione e alle planimetrie indicati nei par. 2 e 3.
Il campionamento e l'analisi dei pertinenti inquinanti e dei parametri di processo e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non siano disponibili, alle pertinenti norme ISO ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
Elenco delle norme

UNI 10169: 2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V. Applicabile anche per Sn
UNI EN 13211:2003	Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale
UNI EN 14791:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo di riferimento
UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza

UNI EN 1911:2010	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl - Metodo di riferimento normalizzato
UNI EN 1911-2:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Assorbimento dei composti gassosi
UNI EN 1911-3:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli
UNI EN 1948-1:2006	Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – Campionamento.
UNI EN 1948-2: 2006	Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Estrazione e purificazione.
UNI EN 1948-3: 2006	Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Identificazione e quantificazione.
UNI EN 14789:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (O_2) - Metodo di riferimento - Paramagnetismo
DM 25/08/00 – Allegato 1	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO_2 e NO_2 (Metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 97/35)
UNI 10878:2000	Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO_2) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza
ISO 11338-1:2003	Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 1: Sampling
ISO 11338-2:2003	Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 2: Sample preparation, clean-up and determination
UNI EN 14790:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione del vapore acqueo in condotti
DM 25/08/00 – Allegato 3	Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici
UNI 9970:1992	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di azoto in flussi gassosi convogliati. Metodo all'acido fenoldisolfonico
UNI EN 14181:2005	Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici
UNI EN ISO 14956:2004	Qualità dell'aria - Valutazione dell'idoneità di una procedura di misurazione per confronto con un'incertezza di misura richiesta
UNI EN 14790:2006	Determinazione del vapore acqueo in condotti Metodo di riferimento degli SME
Conditional test method CTM – 027 US EPA	Procedure for collection and analysis of ammonia in stationary sources
ISO 15713:2006	Stationary source emissions – sampling and determination of gaseous fluoride content
US EPA CTM33	Draft Method for Sampling and Analysis of Hydrogen Cyanide Emissions from Stationary Sources
EN 1948-4: 2010	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili - Parte 4: Campionamento e analisi di PCB diossina simili
Method CI/WP-98.01	Chilled impinger method for use at wood products mills to measure formaldehyde, methanol and phenol
VDI 3484-2:2001	Gaseous Ambient Air Measurements - Indoor-air Pollution Measurements - Measurement Of The Formaldehyde Concentration With The Acetylacetone Method
Method NIOSH 2016	NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition Issue 2, dated 15 March 2003

UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
EN 15058 : 2006	Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva Metodo di riferimento degli SME

Dovranno essere considerati gli eventuali aggiornamenti normativi in sostituzione dei metodi riportati in tabella.
Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO metodi specifici di analisi dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio (formaldeide, acido cianidrico, ammoniaca).

ALLEGATO 3 – MODELLO DI SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE | **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐
☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*
☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:
Indirizzo:
Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.
Ubicazione dell'impianto:
Tipo di impianto:
☐ Discarica per rifiuti inerti
☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
☐ Impianto di preselezione e/o selezione
☐ Impianto di compostaggio
☐ Impianto di digestione anaerobica
☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
☐ Impianto di trattamento termico
☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi
Codici rifiuti autorizzati:
Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annuale, settimanale o altro)*: ton
Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?
☐ No
☐ Si: quali e perché?
Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?
☐ No
☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

ditta_1_anno se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)
2)
…..

Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)
2)
…..

Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio?

No

Si: perché?.

Analisi dell'ambiente

Si sono verificati problemi di viabilità?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria?

No

Si: quali e perché?.

Ci sono state visite di controllo?

No

Si: quali e perché?

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 3
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? No Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? No Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-743_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 06.02.2014 n. 743 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo A) sita in Loc. Stiraz, Fraz. Alesso del Comune di Trasaghis (Fo. 20, mapp. n. 954 e Fo. 21, mapp. n. 46 parte) - Accettazione garanzia finanziaria di gestione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. Di accettare la polizza fideiussoria n. 2596/7001201, rilasciata a Padova dalla Banca Monte dei Paschi di Siena a favore della Provincia di Udine il 14/01/2014 per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione e chiusura della discarica, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente da eventuali inadempienze dipendenti dall'attività svolta, con efficacia dalla data di emissione fino al 31/12/2016 e per un importo garantito di € 58.830,00.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-971_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 13.02.2014 n. 971 (Estratto). Discarica comunale di 2° Categoria tipo A) sita in Comune di Ronchis (UD), Loc. "Strada della Rostusse" - Accettazione garanzia finanziaria di gestione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accettare la polizza fideiussoria n. 550326 dell'importo di € 137.250,00 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Genova in data 30/01/2014 e relativa al periodo di gestione della discarica in oggetto;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-993_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.02.2014 n. 993 (Estratto). Ditta Fratelli Petean Snc di Petean Ivan & Walmi (c.f. 02268060304) - Impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in comune di Ruda (UD), Località La Fredda, via Chiozza n. 4 nell'area catastalmente individuata al foglio 11, mappale 456/15 - autorizzazione emissioni ossitaglio.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di autorizzare l'effettuazione di operazioni di riduzione volumetrica di rifiuti metallici mediante ossitaglio all'interno dell'impianto della ditta F.lli Petean s.n.c, sito in comune di Ruda, loc. La Fredda, in via Chiozza n. 4 (foglio 11, mappale n. 456/15), nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni riportate nell'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, dell'evoluzione tecnologica del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni odorose e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1019_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 17.02.2014 n. 1019 (Estratto). Ditta Auresa Srl (C.F. 02361060300) - Impianto di recupero rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (R13 e R4) sito in Comune di Udine (UD), via Attimis n. 73 nell'area catastalmente individuata al foglio n. 49, mappali n. 13 e 335 del CC di Udine - Autorizzazione emissioni ossitaglio.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di autorizzare l'effettuazione di operazioni di riduzione volumetrica di rifiuti metallici mediante ossitaglio all'interno dell'impianto della ditta Auresa S.r.l. sito in comune di Udine, via Attimis n. 73 (foglio n. 49, mappali n. 13 e 335 del C.C. di Udine), nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, dell'evoluzione tecnologica del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria, delle

risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni odorose e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1258_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 25.02.2014 n. 1258 (Estratto). Ditta Commerciale Battel Snc di Battel Bruno, Gianni e Paola (CF 00612550301) - Centro di raccolta veicoli fuori uso sito in Comune di Campoformido (UD), fraz. Basaldella, via Fonderia n. 1 nell'area catastalmente individuata al Foglio n. 15, Mappali n. 207 e 453 del CC di Campoformido - Autorizzazione emissioni ossitaglio.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di autorizzare l'effettuazione di operazioni di riduzione volumetrica di scarti metallici di grosse dimensioni mediante ossitaglio all'interno del centro per la raccolta veicoli fuori uso della ditta Commerciale Battel S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola sito in comune di Campoformido (UD), Fraz. Basaldella, via Fonderia n. 1 (foglio n. 15, mappali n. 207 e 453 del C.C. di Campoformido), nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, dell'evoluzione tecnologica del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni odorose e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1610_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.03.2014 n. 1610. Friul Julia Appalti Srl: impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre) - Variante sostanziale - Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1991 n. 502/Pres., "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"
- la Legge Regionale 27 novembre 2006. n. 24, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport", art. 19;
- la Legge Regionale 18 giugno 2007, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", art. 3;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n.16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", art. 5;

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 197 del 21/07/2010 con cui, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, si approva il progetto di accorpamento delle autorizzazioni esistenti e di variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre) della ditta Friul Julia Appalti S.r.l., con contestuale autorizzazione all'esercizio e con le prescrizioni contenute nel parere della Conferenza Tecnica tenutasi in data 11/06/2010;
- Determinazione dirigenziale 2012/49 del 04/01/2012 con cui si autorizza la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. all'esercizio provvisorio e quindi, una volta ottenuto il certificato finale di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale, all'esercizio ordinario dell'impianto di recupero e stoccaggio rifiuti in questione;
- Determinazione dirigenziale 2012/2642 del 03/04/2012 con cui si autorizza una variante gestionale non sostanziale in accoglimento dell'istanza pervenuta in data 31/01/2012 (prot. prov. 13210/12);
- Determinazione dirigenziale 2013/1412 del 27/02/2013 con cui si autorizza una variante gestionale non sostanziale in accoglimento dell'istanza presentata in data 27/12/2012 (prot. prov. 1248/2013);

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 38 del 05/03/2014 con cui si approva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale all'autorizzazione per il recupero rifiuti presentato dalla Friul Julia Appalti S.r.l., relativo al proprio impianto in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre);

DATO ATTO che la variante approvata prevede quanto segue:
- aumento orario di lavoro organizzando la produzione sulle 24 ore;
- le lavorazioni nel turno notturno saranno svolte all'interno del capannone, con i portoni chiusi, per ridurre al minimo il rumore nell'area circostante;
- il transito dei mezzi per lo scarico e il carico dei materiali/rifiuti non subirà modifiche rispetto a quanto già avviene oggi. In particolare i conferimenti da e verso l'impianto si svolgeranno come nello stato autorizzato dalle ore 7:00 alle ore 18:00 (11 ore), dal lunedì al sabato, passando da 39 a 66 ingressi al giorno (78-132 complessivi);
- la potenzialità di trattamento passa da 160 ton/die a 270 ton/die x 310 gg/anno (da 49.600 t/anno a 83.700 t/anno);

RICHIAMATO l'art. 5, comma 17 del DPGR 01/Pres. del 02/01/1998, che attribuisce all'organo statutariamente competente della Provincia il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RICHIAMATO l'art 208, comma 11, lettera i) del D.Lgs. 152/2006 che prevede che l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti debba contenere i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;

RITENUTO conseguentemente di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., l'esercizio dell'impianto a seguito della variante sostanziale approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 20/01/2014;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., che il termine previsto per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto è di 30 giorni dalla data di approvazione del progetto (art. 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/Pres. del 1998) e che il termine predetto è stato rispettato;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi" approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 13 febbraio 2012;

DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, Friul Julia Appalti S.r.l. (C.F. 00994830305), all'esercizio delle attività di recupero di materia e di energia da rifiuti presso il proprio impianto ubicato in Comune di Povoletto (Zona Industriale di Grions del Torre) con le modalità già previste negli atti autorizzativi richiamati in premessa, come modificate e integrate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 38 del 05/03/2014, e di seguito elencate puntualmente;

2. di stabilire che la presente autorizzazione, che è composta anche dall'Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e sostanziale, assorbe e sostituisce le Determinazioni Dirigenziali 2012/49, 2012/2642 e 2013/1412, ed è valida fino al 05/03/2024;

3. con riferimento agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, le operazioni ammesse in impianto sono le seguenti:

- R13: messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso ed in uscita dall'impianto, per sottoporli ad una delle operazioni da R1 a R12;
- R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R4: riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12: scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11; con tale operazione si intende il raggruppamento e/o la miscelazione dì rifiuti non pericolosi tipologicamente e merceologicamente simili e comunque compatibili tra di loro al fine di ottimizzare le operazioni di recupero svolte all'interno dell'impianto o presso ditte terze autorizzate;
- D15: deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; con tale operazione si intende il raggruppamento e/o la miscelazione di rifiuti non pericolosi tipologicamente e merceologicamente simili e comunque compatibili tra di loro alfine di ottimizzare le operazioni di smaltimento svolte all'interno dell'impianto o presso ditte terze autorizzate;
- D14: ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13; tale operazione consiste nello svolgimento di operazioni di cernita, selezione vagliatura, riduzione volumetrica (compattazione, triturazione), disimballaggio ed imballaggio di rifiuti da destinarsi a successive operazioni di smaltimento (l'operazione D14 non comprende operazioni di cernita e selezione che determinano variazioni nella composizione del rifiuto);

4. l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento (R12, R3, R4, D13 e D14) di 270 tonnellate al giorno calcolate su una potenzialità di trattamento oraria dell'impianto semiautomatico (sezione B2) di 11,5 tonnellate corrispondente alla potenzialità oraria del vaglio rotante;

5. le capacità di stoccaggio delle singole aree dell'impianto sono riportate nella tavola P02 (prot. prov. 87344/2013) e riassunte nella seguente tabella:

Messa in Riserva e/o Deposito Preliminare di rifiuti in ingresso all'impianto in (aree Ax e Posteggio cassoni in ingresso)	2.800,00 mc. (pari a circa 1.960,00 ton)
Messa in Riserva e/o Deposito Preliminare di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto (Aree D1, D2, D3,D4, Posteggio cassoni in uscita)	2.900,00 mc. (pari a circa 2.030,00 ton)
Messa in Riserva di rifiuti non pericolosi in uscita dall'impianto e/o deposito MPS	3.302,00 mc. (pari a circa 2.300,00 ton)

6. la dotazione impiantistica è la seguente (riferimenti alla tavola P02 - prot. prov. 87344/2013):

- Sezione impiantistica B1: trituratore mobile che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area A o B (max 45 t/h);
- Sezione impiantistica B2: impianto semiautomatico a tecnologia complessa per la selezione, cernita e vagliatura (max 11.5 t/h);
- Sezione impiantistica B3: pressa oleodinamica per la compattazione e l'imballaggio dei materiali recuperati (MPS e/o rifiuti decadenti da inviare a recupero o smaltimento) max 35 t/h;
- Sezione impiantistica B4: trituratore mobile per la carta che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area C o D (max 2 t/h);
- Sezione impiantistica B5: taglia bobine che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area E o F (max 20 t/h);
- Sezione impiantistica B6: vaglio di tipo mobile che, a seconda delle necessità, può essere posizionato in area G o H (max 80 t/h);

7. i rifiuti ammessi in impianto con le relative operazioni a cui vengono sottoposti sono elencati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI		
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca		
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R13 - R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 01 10	Rifiuti metallici	R13 - R4	
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale		
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacchi; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa		
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero casearia		
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione		
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)		
02 07 01	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13-R12- D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE		
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili		
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R13-R12-D15-D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone		
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13-R12- D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13-D15-D14	

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13-R3	
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica.	D15-D13	
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE		
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce		
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13-R12-D15-D13-D14	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
04 02	Rifiuti dell'industria tessile		
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, lastomeri)	R13-D15-D14-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	R13-D15	
04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	R13-D15-D14-D13	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13-R12- D15-D14- D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13-R12-D15-D14- D13	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI		
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali		
07 02 13	Rifiuti plastici	R12-R13-D13-D15	Raggruppamento/miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA		
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica		
09 01 07	Carta e pellicola per fotografia, contenenti argento e composti d'argento	R13 -D15-D14-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
09 01 08	Carta e pellicola per fotografia, non contenenti argento e composti d'argento	R13 -D15-D14-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI		
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio		
10 02 10	Scaglie di laminazione	R13	
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA		
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche		
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R4	
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13- R4	
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13-R4	
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13-R4	
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13-R12- D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)		

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13-R3	
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 03	Imballaggi in legno	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 04	Imballaggi metallici	R13-R4	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13-R3-R4-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13-R3-R4-D15-D14-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi		
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	R13-D15-D14-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)		
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13-D15-D13-D14-R12	Adeguamento volumetrico
16 01 19	Plastica (ad esempio paraurti)	R13-D15-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
16 01 20	Vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 01	Cemento	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 01 02	Mattoni	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 01 03	Mattonelle e ceramica	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
17 02	Legno, vetro e plastica		
17 02 01	Legno	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
17 02 02	Vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 02 03	Plastica	R13-R12-D15	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)		
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R13-R4	
17 04 02	Alluminio	R13-R4	
17 04 03	Piombo	R13-R4	
17 04 04	Zinco	R13-R4	
17 04 05	Ferro e acciaio	R13-R4	
17 04 06	Stagno	R13-R4	
17 04 07	Metalli misti	R13-R4	
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R13	
17 05	Terre (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio		
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto		
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
19 10	Rifiuti prodotti dalla frantumazione di rifiuti contenenti metallo		
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13-R4	
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R4	
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
19 12 01	Carta e cartone	R13-R3	
19 12 02	Metalli ferrosi	R13-R4	
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13-R4	
19 12 04	Plastica e gomma	R13-R12-D15-D14	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
19 12 05	Vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE per operazione R12
19 12 08	Prodotti tessili	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13-D15-D13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*	R13-R12-D15-D13-D14	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA		
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)		
20 01 01	Carta e cartone	R13-R3	
20 01 02	Vetro	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 10	Abbigliamento	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 11	Prodotti tessili	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 25	Oli e grassi commestibili	R13	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 39	Plastica	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 01 40	Metallo	R13-R4	
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri		
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 03	Altri rifiuti urbani		
20 03 02	Rifiuti dei mercati	R13-R12	Raggruppamento/ miscelazione, cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D13-D15-R13	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13-R12- D15-D13 - D14	Cernita/selezione, eventuale adeguamento volumetrico

8. i prodotti (ex MPS) che l'impianto è in grado di ottenere dalle operazioni R3 ed R4 sono i seguenti:

• materiali per l'industria cartaria corrispondenti alle specifiche delle norme UNI EN 643 con impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm;

• ferro, acciaio e alluminio per l'industria metallurgica conformi alle specifiche previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011;

• metalli e leghe per l'industria metallurgica non ricompresi nel Regolamento (UE) n. 333/2011, conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, con oli e grassi <0,1% in peso, PCB e PCT <25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale, solventi organici <0,1% in peso, polveri con granulometria <10 micron non superiori al 10% in peso delle polveri totali. Tali materiali non devono essere radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi;

9. per il recupero dei rifiuti di rame, la ditta dovrà applicare il regolamento (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013 dotandosi di un sistema di gestione certificato da parte di organismo accreditato;
10. ai fini dell'organizzazione del lavoro, è prevista la suddivisione dei rifiuti in ingresso in quattro classi, a seconda del loro grado di recuperabilità, così come di seguito indicato:
- "classe 1": rifiuti da sottoporre a solo stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva), con eventuali operazioni raggruppamento e condizionamento volumetrico (presso-legatura). Nel caso in cui non sia prevista le fasi di raggruppamento e presso-legatura, i rifiuti in ingresso dopo accettazione sono stoccati in containers presso l'area scoperta dedicata. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006, come R13 o D15 con eventuali D13 - D14 o R12;
- "classe 2": rifiuti recuperabili generici, per i quali è previsto un trattamento per la separazione delle frazioni recuperabili, che vengono raccolte in cumuli separati o direttamente in containers, mentre lo scarto è generalmente convogliato nella tramoggia della pressa. I rifiuti selezionati e quelli costituenti lo scarto sono stoccati nelle aree dedicate. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13-R12 (+R3/R4);
- "classe 3": rifiuti recuperabili specifici, costituiti da una frazione merceologica prevalente, da sottoporre ad operazione di selezione per la separazione delle frazioni diverse, da destinare a successivo recupero o smaltimento presso altri impianti. L'organizzazione è analoga alla classe 2. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13 -R12 (+ R3/R4);
- "classe 4": rifiuti, costituiti da frazioni provenienti da raccolta differenziata mirata (flussi provenienti da filiere selezionate), da cui con operazioni di selezione manuale è possibile recuperare carta/cartone da avviare all'industria cartaria e metalli per l'industria metallurgica. Il materiale prodotto, eventualmente presso legato, viene depositato nelle aree interne ed esterne al capannone a ciò dedicate. I rifiuti di scarto separati saranno suddivisi tra recuperabili e non recuperabili, i primi stoccati per frazione merceologica nei containers posti nell'area esterna dedicata, mentre i secondi accorpati in cumulo all'interno del capannone, ed eventualmente sottoposti a presso-legatura. Le operazioni effettuate sono identificate, ai sensi dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006, come R13, R3 e R4;

11. i rifiuti generati dalle operazioni di raggruppamento e/o di miscelazione che non completano il ciclo di recupero in impianto saranno classificati con codice CER 19 XX XX. Tali operazioni saranno tracciate, come R12 o D13, entro 2 giorni lavorativi, in un apposito registro di miscelazione, sul registro di carico e scarico e su una apposita scheda di raggruppamento/miscelazione che verrà poi allegata al formulario in uscita:
12. le operazioni di selezione e cernita effettuate su rifiuti che non completano il recupero in impianto devono essere annotate sul registro di carico e scarico come operazione R12;
13. le operazioni di pressolegatura verranno effettuate ove se ne rilevi la necessità per ottimizzare il trasporto;
14. relativamente alle emissioni convogliate il valore limite di riferimento è:

Inquinante	**Valore limite** (mg/Nm3)
Polveri	10

14.1. il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06);
14.2. misure analitiche di autocontrollo:
14.2.1. punto di emissione E1 - la ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di rilascio della determina di autorizzazione, le misurazioni di autocontrollo. La ditta dovrà conservare in sede gli originali delle verifiche di autocontrollo successive alla prima, senza inviarle alla scrivente Amministrazione, viene fatta salva la possibilità di poter richiedere in ogni momento copia delle analisi, tale documentazione dovrà pervenire in Provincia entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta anche a mezzo fax;
14.2.2. la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
14.2.3. i certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso;
14.2.4. la durata dei campionamenti, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conforme alle specifiche norme tecniche elencate di seguito:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

14.2.5. i valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
14.2.6. i valori di concentrazione vanno riferiti al volume dell'effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa);
14.2.7. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
14.2.8. l'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo;
14.3. gestione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera:
14.3.1. devono essere installati dispositivi (pressostato) atti al controllo d'efficienza dell'apparato di filtrazione, per poter garantire una adeguata frequenza di esecuzione delle operazioni di pulizia;
14.3.2. l'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
14.3.3. le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione;
14.3.4. le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
14.3.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
14.3.6. se si verifica un guasto ad uno o più impianti oggetto della presente relazione tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento. Questa Amministrazione deve essere informata per iscritto entro le otto ore successive al guasto e si riserva la possibilità di disporre ulteriori prescrizioni;
14.3.7. la direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
14.3.8. per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino a norma di sicurezza che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001.
14.3.9. i tronchetti siano devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007;
14.3.10. i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
15. per il contenimento delle emissioni diffuse si prescrive:
15.1. utilizzo di ogni possibile precauzione e/o accorgimento tecnico atto ad evitare la diffusione di polveri dai cassoni e dai cumuli di materiale stoccato all'esterno;
15.2. umidificazione degli eventuali cumuli di materiale stoccato all'esterno;
15.3. pavimentazione con materiale non polverulento delle vie di transito;
15.4. limitazione della velocità di transito dei mezzi al di sotto dei 5 km/h;
15.5. pulizia giornaliera o umidificazione dei piazzali esterni e delle vie di transito;
15.6. umidificazione delle attività di vagliatura con vaglio mobile nelle posizioni G ed H;
15.7. le operazione di scarico e carico dei mezzi di trasporto all'interno dei locali dovranno essere compiute a portoni chiusi;
15.8. utilizzo di sistemi portatili di nebulizzazione d'acqua con antiodori enzimatici per il controlli degli odori.
16. l'efficacia del presente atto è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria a favore del Comune di Povoletto per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi del combinato disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e succ. mod. ed int., e dall'art. 3, co. 2bis del D.L. 196/2010, convertito in Legge n. 1/2011, l'ammontare di tale garanzia è rideterminato, per una potenzialità giornaliera di 270 tonnellate, in 320.682,59 Euro. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta di questa Provincia;
17. la Ditta dovrà compilare e trasmettere al presente ufficio, entro i primi due mesi di ogni anno, una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e ripor-

tata nell'Allegato 1 al presente atto;
18. la Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione via fax a questa Provincia, alla Provincia di provenienza ed alla Regione FVG per i successivi adempimenti della mancata accettazione di singole partite di rifiuti specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
19. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Povoletto, A.R.P.A. ed A.S.S. n. 4;
20. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto il titolare dello stesso dovrà dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia ed all'A.R.P.A.;
21. il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 28 della L.R. 30/87, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni più restrittive che dovessero essere emanante;
22. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente atto tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sull'emissione di fumi in atmosfera;
23. il presente provvedimento dovrà essere notificato al legale rappresentante pro tempore della ditta Friul Julia Appalti S.r.l, nonché trasmessa ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Povoletto (UD);
- Servizio Regionale Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Trieste;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- Dipartimento Provinciale di Udine dell'A.R.P.A. - F.V.G..

Il presente atto viene redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

ALLEGATI:
1 - MODELLO DI SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA

ALLEGATO 1 – MODELLO DI SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE — **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI

(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐

☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*

☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:

Indirizzo:

Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.

Ubicazione dell'impianto:

Tipo di impianto:

- ☐ Discarica per rifiuti inerti
- ☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
- ☐ Impianto di preselezione e/o selezione
- ☐ Impianto di compostaggio
- ☐ Impianto di digestione anaerobica
- ☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- ☐ Impianto di trattamento termico
- ☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:

Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annauale, settimanale o altro)*: ton

Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)
2)
…..

Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)
2)
…..

Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio?

No

Si: perché?.

Analisi dell'ambiente

Si sono verificati problemi di viabilità?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria?

No

Si: quali e perché?.

Ci sono state visite di controllo?

No

Si: quali e perché?

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 3
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? No Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? No Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1655_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 12.03.2014 n. 1655 (Estratto). Società Gesteco Spa - Discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Remanzacco, Loc. Cerneglons - Autorizzazione variante non sostanziale al progetto di adeguamento approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 95/2009.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di autorizzare la variante al progetto di adeguamento della discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Remanzacco, loc. Cerneglons, presentata dalla ditta Gesteco S.p.A. con istanza prot. n. 142/NOR/13/GL/vi del 20/12/2013, registrata in data 23/12/2013 al prot. prov. n. 143055/2013, per la realizzazione delle modifiche esplicitate in dettaglio nei seguenti elaborati:

- Tav. RT - Relazione tecnica-illustrativa;
- Tav. 1 - Progetto precedentemente approvato - Planimetria generale;
- Tav. 2 - Progetto precedentemente approvato - Particolari parete adiacente area già oggetto di deposito rifiuti;
- Tav. 3 - Progetto di variante - Planimetria generale;
- Tav. 4 - Progetto di variante - Particolari parete adiacente area già oggetto di deposito rifiuti;

2. per la realizzazione delle opere incluse nel progetto di variante in oggetto, la Ditta dovrà ottenere i necessari visti o nulla osta previsti da altra normativa di settore, dalle relative autorità competenti;
(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1656_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 12.03.2014 n. 1656 (Estratto). Ditta Zanini Oliviero Srl con sede legale in Varmo (UD), via Tagliamento n. 18 - Autorizzazione impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti inerti "Gasparin Impianti - Mobile Screen GI5000R"- Variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di autorizzare l'impiego dell'impianto "MOBILE SCREEN GI5000R" matricola n. 11015/2011 del Costruttore GASPARIN IMPIANTI, di proprietà della ditta Zanini Oliviero S.r.l. con sede legale in Varmo (UD), via Tagliamento n. 18 (C.F. 02187700303), già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 126 del 24/06/2013, per il completo recupero R5 (riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche) di rifiuti con CER 17.05.04 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*) e CER 20.02.02 (terra e roccia);

2. di stabilire che le operazioni di recupero R5 dei rifiuti con codice CER 17.05.04 e CER 20.02.02 possano ritenersi completate nel caso i materiali ottenuti abbiano un eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M. del 05/02/1998 e risultino conformi alle caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati di cui all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. UL/2005/5205 o conformi ad una delle seguenti norme tecniche: UNI EN 13242,

UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688 e UNI EN 12620 a seconda degli usi previsti. I prodotti ottenuti dovranno riportare obbligatoriamente la marcatura CE (secondo le previsioni del D.M. 11/04/2007 "Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli aggregati") con livello di attestazione rispondente ai criteri del "sistema 4" o del "sistema 2+" in funzione del tipo di uso previsto;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1733_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.03.2014 n. 1733 (Estratto). Despe Spa - Chiusura discarica 2° categoria tipo A) sita in comune di Palazzolo dello Stella, loc. "Valderie", foglio n. 4 mappali n. 12, 49 e 50 - Proroga termini.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di prorogare di 36 mesi il termine per la chiusura della discarica della Despe S.p.A., sita in loc. Valderie in Comune di Palazzolo dello Stella, disposto al punto 2 della Determinazione dirigenziale n. 2013/439 del 22/01/2013;

2. di prescrivere la presentazione del previsto progetto di variante entro il termine di 120 giorni.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1734_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 14.03.2014 n. 1734 (Estratto). Friul Julia Appalti Srl Impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Povoletto (zona industriale di Grions del Torre) - Rideterminazione garanzie finanziarie.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di rideterminare in 192.409,55 euro l'importo della garanzia finanziaria stabilito al punto 16 della Determinazione dirigenziale 2014/1610.

2. restano ferme tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute nella Determinazione dirigenziale 2014/1610 dell'11.03.2014

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1803_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 18.03.2014 n. 1803 (Estratto). Discarica di 2° cat. tipo A) sita in comune di Trivignano Udinese (Ud), loc. "Clauiano", catastalmente distinta al foglio n. 14, mappali nn. 87-88-89-91-94-95-96-99-101 e 163 - Volturazione atti autorizzativi da Cava Zof Srl a Cave e Inerti Srl e provvedimento di chiusura ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLgs. 36/2003.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di dare atto della mutata denominazione societaria da Cava Zof S.r.l. in liquidazione a Cave e Inerti S.r.l. - attualmente Cave e Inerti S.r.l. in liquidazione - rimanendo invariati tutti gli altri dati relativi alla società - giusto atto Verbale di assemblea straordinaria redatto dal notaio Rocco Giusi di Latisana (UD) in data 15/01/2009 e trascritto in data 21/04/2009;

2. di volturare gli atti autorizzativi in essere relativi alla discarica di 2^ Categoria Tipo A) sita in Comune di Trivignano Udinese, loc. Clauiano, catastalmente individuata al Fo. n. 14, mappali nn. 87-88-89-91-94-95-96-99-101 e 163, dalla società Cava Zof S.r.l. in liquidazione alla società Cave e Inerti S.r.l. in liquidazione;

3. di disporre la chiusura della discarica di 2^ Categoria Tipo A) di proprietà della ditta Cave e Inerti S.r.l. in liquidazione, sita in Comune di Trivignano Udinese, località Clauiano, catastalmente distinta al Fo. n. 14 mappali nn. 87-88-89-91-94-95-96-99-101 e 163, con le seguenti prescrizioni:

a) la ditta dovrà procedere, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, alla bonifica delle sostanze contaminanti derivanti dal deposito dei materiali non inerti;

b) la ditta dovrà effettuare, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, un aggiornamento del monitoraggio delle acque di falda con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti da A.R.P.A. FVG;

c) a seguito dell'esecuzione dell'intervento di bonifica delle sostanze contaminanti derivanti dal deposito dei materiali non inerti e dell'esito favorevole dell'aggiornamento del monitoraggio delle acque di falda da parte di A.R.P.A. FVG, la ditta potrà procedere, entro il termine massimo di 180 giorni, alla copertura della discarica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando le volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. Nel caso invece non ritenesse di procedere alla saturazione delle volumetrie residue, la ditta dovrà presentare istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto entro il termine massimo di 90 giorni dall'avvenuta bonifica e trasmissione da parte di A.R.P.A. FVG dei risultati dell'aggiornamento del monitoraggio;

d) qualora l'esito dell'aggiornamento del monitoraggio delle acque di falda evidenzi situazioni di criticità, la ditta dovrà procedere alla messa in sicurezza di emergenza del sito e al ripristino ambientale finale, previa presentazione del progetto nel termine di 90 giorni dall'avvenuta trasmissione da parte di A.R.P.A FVG. dei risultati del monitoraggio;

e) entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la ditta è tenuta a prestare alla Provincia di Udine la garanzia finanziaria prevista dal D.P.R. 266/Pres. del 11/08/2005 per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica. L'importo di tale garanzia finanziaria è fissato in Euro 498.135,00 calcolata sulla base di 73.752 mc conferiti e sulla superficie di 51.750 mq., con estensione, a norma dell'art. 5, co. 1 del D.P.R. n. 266/Pres. del 11/08/2005 e succ. mod. e int., di due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003, fermo restando che la fidejussione dovrà comunque rimanere valida fino ad avvenuta liberazione da parte delle Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003, la ditta dovrà altresì prestare la garanzia finanziaria di post-gestione, della durata di almeno 5 anni, dell'importo di Euro 313.755,00;

4. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dei provvedimenti di cui all'art. 17 della L.R. n. 30/1987.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-1856_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 20.03.2014 n. 1856 (Estratto). Società Danelutto Srl - Discarica 2° categoria tipo "A" sita nei comuni di Udine e Povoletto, località San Bernardo - Accettazione garanzia finanziaria di gestione di cui al punto 3.D) della determinazione dirigenziale n. 2013/5073 del 12/08/2013.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accettare la polizza fideiussoria n. 995139116 di data 10/02/2014 e relativa Appendice n. 1 di data 07/03/2014, dell'importo di € 102.500,00, durata garanzia dal 10/02/2014 al 10/02/2021, rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale di Forlì, con sede in Milano, Via Leopardi n. 15 e relativa al periodo di gestione della discarica in oggetto

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-2539_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 17.04.2014 n. 2539 (Estratto). Progetto per la chiusura della discarica comunale di Tolmezzo di 2° categoria tipo "A" sita in Località "La Maina" - Terza proroga del termine di inizio lavori.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta presentata dell'Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina - Ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche con nota prot. n. 9294 del 04/04/2014, pervenuta il 07/04/2014 (prot. prov. n. 40577), di proroga del termine di inizio lavori di chiusura della discarica comunale di 2^ Categoria Tipo A) sita in Comune di Tolmezzo, località La Maina, di cui al punto al punto 3) della Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 86 del 28/04/2010, come rideterminato con Determinazioni dirigenziali n. 4483/2012 e n. 2539/2013;

2. di prorogare conseguentemente il termine previsto al punto 3) della Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 86 del 28/04/2010, come rideterminato con Determinazioni dirigenziali n. 4483/2012 e n. 2539/2013, per l'inizio dei lavori di copertura della discarica comunale di 2^ Categoria Tipo A) sita in Comune di Tolmezzo, località La Maina, fissandone la scadenza al 15/05/2015;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-2598_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 23.04.2014 n. 2598 (Estratto). Autodemolizioni Del Frate di Del Frate Enzo & C. Snc - Centro di raccolta veicoli fuori uso di Via Nazionale n. 100 in Comune di Pradamano - Variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la variante non sostanziale dell'impianto della ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C. S.n.c. sito a Pradamano, in via Nazionale n. 100, consistente negli interventi esplicitati nelle relazioni tecniche di novembre 2013 (prot. prov. 148854/2013) e febbraio 2014 (prot. prov. 30675/2014) e nell'elaborato grafico TAV.4/V/FEB14 (prot. prov. 30675/2014) di seguito riassunti:

a) stralcio di un'area inutilizzata da destinare all'ampliamento del parcheggio di veicoli usati destinati alla vendita,

b) individuazione di una nuova area di conferimento e messa in riserva dei veicoli fuori uso prima della loro messa in sicurezza (max. 8 veicoli),

c) riorganizzazione stoccaggi dei rifiuti prodotti,

d) dotazione di una apparecchiatura mobile per il trattamento e bonifica dei serbatoi GPL,

e) predisposizione di un cassone per i serbatoi del gas rimossi;

2. di sostituire la tabella riassuntiva degli stoccaggi riportata nell'allegato 1 della Determinazione Dirigenziale 2011/1623 del 28-2-2011 con la tabella aggiornata allegata al presente atto;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-2723_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 30.04.2014 n. 2723 (Estratto). Ergoplast Srl - Autorizzazione impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Pradamano. Variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di non autorizzare la modifica proposta dalla Ergoplast Srl in merito alla gestione dei rifiuti misti da demolizione con CER 170904 all'interno dell'impianto di via Cussignacco, 78 a Pradamano (istanza prot. prov. 4971/2014 pervenuta in data 15-1-2014);

2. di autorizzare le operazioni di cernita manuale a terra (R12) su sovvalli ingombranti (CER 191212) e imballaggi misti (CER 150106) nel rispetto della potenzialità massima autorizzata di 24 t/die;

3. di autorizzare le modifiche alla disposizione ed utilizzo delle aree di stoccaggio descritte nella relazione del 13-1-2013 e illustrate nella Tavola 2 rev.00 allegate all'istanza prot. prov. 4971/2014;

4. di stabilire, in accoglimento a quanto richiesto dalla ditta, che l'identificazione di ciascun cassone avvenga mediante cartello magnetico riportante il CER e, nel caso il rifiuto sia destinato a smaltimento, dalla codifica D15. I rifiuti prodotti in impianto saranno inoltre identificati dalla lettera P;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3199_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 19.05.2014 n. 3199 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo A) sita in Comune di Muzzana del Turgnano - Proroga termini esecuzione lavori di chiusura e recupero ambientale di cui al punto 2) della determinazione dirigenziale n. 4742/2011.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta di proroga presentata dal Comune di Muzzana del Turgnano con nota prot. n. 3067 del 17/04/2014, pervenuta il 24/04/2014 (prot. prov. n. 49696/2014);

2. di prorogare di un anno - e quindi fino al 23/06/2015 - il termine previsto al punto 2) della Determinazione dirigenziale n. 4742 del 23/06/2011, come prorogato con Determinazione dirigenziale n. 2012/4484 del 20/06/2012 e con Determinazione dirigenziale n. 2013/3955 del 20/06/2013, per l'esecuzione dei lavori di copertura e recupero ambientale della discarica di 2^ categoria tipo A) del Comune di Muzzana del Turgnano

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3228_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 20.05.2014 n. 3228 (Estratto). Ditta Gesteco Spa - Discarica per rifiuti inerti sita in Comune di Remanzacco (UD), loc. Cerneglons - Proroga del termine di ultimazione dei lavori di ripristino del lotto 7 stabilito dall'art. 1, punto 1.3) della determinazione dirigenziale n. 2010/2455 del 25/03/2010.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere l'istanza della società Gesteco S.p.A. prot. n. PU2014-0192/NOR/GL/lv del 10/04/2014, registrata il 15/04/2014 (prot. prov. n. 46604/2014);

2. di rideterminare al 15/05/2017 il termine previsto al punto 1.3) della Determinazione dirigenziale n. 2010/2495 del 25/03/2010, come rideterminato con Determinazione dirigenziale n. 2013/2338 del 02/04/2014, per la conclusione dei lavori di ripristino del lotto 7 della discarica di inerti sita in Comune di Remanzacco, loc. Cerneglons, di proprietà della società Gesteco S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3593_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 04.06.2014 n. 3593. Ditta Bipan Spa - Variante sostanziale relativa all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento di Bicinicco. Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE

VISTO:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 7 settembre 1987 n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991 n. 502/Pres., "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"
- la Legge Regionale 27 novembre 2006 n. 24, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport", art. 19;
- la Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", art. 3;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n.16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", art. 5;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 215 del 26/07/2010, "Definizione di prescrizioni tecniche per il contenimento di emissioni in atmosfera degli impianti del comparto produttivo pannello truciolare e mdf";

RICHIAMATI i seguenti atti autorizzativi:
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2013/100 del 9-1-2013, con cui, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, si autorizza la società BIPAN S.p.A. (C.F./ P.IVA 00961500303) all'esercizio, presso lo stabilimento sito in via S. Maria 32 a Bicinicco (UD), dell'attività di recupero di energia da rifiuti nel rispetto dei limiti quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti, già oggetto di precedente comunicazione in procedura semplificata di cui alla posizione n. 10 del Registro provinciale delle procedure semplificate, nonché delle prescrizioni riportate nella determina stessa e nei relativi Allegati 1, 2 e 3;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2013/6301 del 10-10-2013 con cui si autorizza una modifica dell'impianto di triturazione "Ferrari" consistente essenzialmente nell'inserimento, a monte del mulino già esistente, di un nuovo mulino trituratore (Hammell Arjes Raptor XXL) e di un nuovo vaglio separatore (ECOSTAR) ed, a valle delle fasi di vagliatura già presenti, di un nuovo sistema di pulizia a tavole densimetriche;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2014/1479 del 6-3-2014 con cui si autorizza la costruzione e l'esercizio di un impianto di di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo alimentato a gas naturale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 99 del 19-5-2014 con cui si approva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., il progetto di variante sostanziale all'autorizzazione per il recupero rifiuti della BIPAN S.p.A. (CF 00961500303) relativo all'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento di via S. Maria, 32 a Bicinicco;

DATO ATTO che la variante approvata prevede quanto segue:
- l'impiego dei fanghi provenienti dagli scrubber di abbattimento fumi nella linea di produzione di pannelli MDF (operazione di recupero di materia R3 del rifiuto con codice CER 100119 - rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118*). I fanghi pressati prodotti dall'impianto di abbattimento fumi vengono scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che una volta riempito verrà scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" che può alimentare gli sfibratori delle linee MDF. E' prevista una produzione di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale di 198 tonnellate (330 giorni);
- la realizzazione di un capannone prefabbricato in cemento armato (mt. 28.3 x 59.4 x 11.5 h) per lo stoccaggio del materiale di scarto da avviare al recupero energetico. L'esigenza di collocare il materiale

al coperto è dettata dalla necessita di proteggerlo dalla pioggia (perdite elevate di rendimento in fase di combustione nella griglia della caldaia) e dal vento (polveri ecc.). All'interno del capannone troveranno spazio 1.000 mc di rifiuti (CER 030105 e 030101) in cumuli dell'altezza massima di 5 m. Permane la necessità di stoccare i rifiuti autoprodotti, prima che questi vengano frantumati, in apposite aree del piazzale che verranno identificate mediante tabelle recanti codice CER e descrizione del materiale (max 9.000 mc);

RICHIAMATO l'art. 5, comma 17 del DPGR 01/Pres. del 2-1-1998, che attribuisce all'organo statutariamente competente della Provincia il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RICHIAMATO l'art 208, comma 11, lettera i) del D.Lgs. 152/2006 che prevede che l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti debba contenere i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;

RITENUTO conseguentemente di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., l'esercizio dell'impianto a seguito della variante sostanziale approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 99 del 19/05/2014;

DATO 14_SO19_3_AVV_PROV Udine det 2014-1610_001_ALL1, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., che il termine previsto per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto è di 30 giorni dalla data di approvazione del progetto (art. 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/Pres. del 1998) e che il termine predetto è stato rispettato;

VISTA la nota della Bipan S.p.A. pervenuta in data 3-4-2014 (prot. prov. 39616/2014) con cui si richiede una proroga di 12 mesi per il completamento delle attività previste al punto 1.1.1 dell'allegato 2 della Determinazione dirigenziale 2013/100 del 9-1-2013 relativo all'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME, system monitoring emission);

VISTA la nota prot. 2014/40227 del 7-4-2014 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento di valutazione dell'istanza richiedendo a Comune, Azienda Sanitaria e ARPA di trasmettere eventuali osservazioni entro il termine di 20 giorni;

PRESO ATTO che il Servizio emissioni in atmosfera della Provincia non rileva motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga (parere ID 22537474 del 8-5-2014);

RITENUTO di prorogare di 12 mesi (fino al 5-4-2015) il termine previsto al punto 1.1.1 dell'allegato 2 della Determinazione dirigenziale n. 2013/100 relativo all'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME, system monitoring emission);

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., che il termine previsto per il rilascio dei provvedimenti di proroga è di 60 giorni e che il termine predetto è stato rispettato;

EVIDENZIATO che una precedente versione della presente autorizzazione (Determinazione Dirigenziale n. 2014/3355 del 26-5-2014) è stata annullata con Determinazione Dirigenziale 2014/3489 del 30-5-2014 a causa di un errore materiale occorso durante la stesura dell'atto;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi" approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 13 febbraio 2012;

DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicazione degli atti e salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

VISTO l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la società Bipan S.p.A. (C.F./ P.IVA 00961500303) all'esercizio, presso lo stabilimento sito in via S. Maria 32 a Bicinicco (UD), dell'attività di recupero rifiuti nel rispetto dei limiti quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti con le modalità già previste negli atti autorizzativi richiamati in premessa, come modificate e integrate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 99 del 19-5-2014 e di seguito riportate;

2) di stabilire che la presente autorizzazione, che è composta anche dagli Allegati 1, 2 e 3 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, assorbe e sostituisce le Determinazioni del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2013/100 del 9-1-2013 e n. 2013/6301 del 10-10-2013 ed ha validità fino al 19-5-2024;

3) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione al mantenimento, a favore del Comune di Bicinicco, di una garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres e s.m.i., trattandosi di impianto tecnologico di trattamento di rifiuti non pericolosi (art. 3 comma 1 lettera a punto 3), l'ammontare di tale

garanzia è fissato in € 554.322,77 euro (Euro cinquecentocinquantaquattromilatrecentoventidue/77), per una potenzialità di trattamento di 576 t/g. Dell'avvenuta prestazione di tale garanzia dovrà essere fornita tempestiva dimostrazione all'Amministrazione Provinciale. La garanzia finanziaria dovrà essere estesa ad un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia da parte del Comune è subordinato al nullaosta della Provincia;

4) di autorizzare, con riferimento all'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, l'attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R3) di rifiuti non pericolosi classificati con codice CER 100119 - rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105*, 100107* e 100118* - nella produzione di pannelli. I fanghi pressati prodotti dall'impianto di abbattimento fumi verranno scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che, una volta riempito, verrà scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" per alimentare gli sfibratori delle linee MDF. E' prevista una produzione di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale di 198 tonnellate (330 giorni);

5) di autorizzare l'attività di messa in riserva (R13), con eventuale triturazione, di rifiuti costituiti da scarti di legno, la loro utilizzazione come combustibile per produrre energia (R1) e la messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) delle ceneri prodotte;

5.1) i rifiuti destinati all'attività di recupero energetico hanno caratteristiche e provenienza riportate nella seguente tabella:

Tipologie rifiuti	CER	Caratteristiche rifiuti
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI NON TRATTATI (DM 5-2-1998- All. 2, SubAll. 1 punto 4	030101	Scarti di corteccia e sughero non trattati. Provenienza: esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI (DM 5-2-1998- All. 2, SubAll. 1 punto 6);	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*, a base esclusivamente legnosa e vegetale, senza trattamenti protettivi o di rivestimento che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti e con le seguenti caratteristiche chimiche: - assenza di impregnanti a base di olio di catrame o Sali CCA - contenuto massimo di resine fenoliche dell'1% - contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello);
		- contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa; - contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina); Provenienza: esclusivamente interna allo stabilimento produttivo della BIPAN

5.2) l'impianto che ha una potenzialità massima di 576 tonnellate al giorno è autorizzato ad effettuare il recupero energetico di massimo 60.000 tonnellate annue di rifiuti;

5.3) di stabilire che i volumi massimi di rifiuti stoccabili sono:

5.3.1) 1.620 mc in due silos (1000+620 mc): polverino di levigatura CER 030105,

5.3.2) 12.500 mc in cumulo sul piazzale pavimentato: pannelli di scarto (CER 030105) e cortecce (CER 030101). Una volta realizzato e collaudato il capannone autorizzato con Deliberazione di Giunta 99/2014 sarà possibile stoccare massimo 1.000 mc al coperto e massimo 9.000 mc sul piazzale;

5.3.3) 2.000 mc in cumulo sul piazzale pavimentato: ceneri pesanti scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, non contenenti sostanze pericolose (CER 100115);

6) di stabilire che le caratteristiche tecniche dell'impianto di recupero energetico sono descritte nell'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di stabilire, altresì, le seguenti prescrizioni:

7.1) la verifica delle caratteristiche dei rifiuti deve essere effettuata con cadenza almeno annuale ed il laboratorio di analisi deve attestare la rappresentatività del rifiuto analizzato;

7.2) la ditta deve dotarsi di un sistema atto a consentire in qualsiasi momento alle Autorità di controllo la verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente avviati al recupero in impianto e provvedere a registrarne i dati. A tal fine, vista la complessità dell'impianto, la ditta, sentita l'ARPA, deve proporre ed adottare un sistema di valutazione orario, giornaliero, mensile del quantitativo in ingresso alle caldaie e, nel caso in cui si preveda una procedura empirica di calcolo, questa deve essere validata mediante opportuna procedura di taratura, con indicazione della frequenza e delle misurazioni condotte per eseguire la taratura;

7.3) la ditta deve trasmettere alla Provincia, entro e non oltre i primi due mesi di ogni anno, una relazione

consuntiva (anche su supporto informatico) dell'attività effettuata nell'anno precedente in conformità alla presente autorizzazione, la quale dia evidenza delle verifiche condotte, delle eventuali non conformità rinvenute all'interno dei carichi di rifiuti in entrata all'impianto, correlati ai relativi flussi (codici e quantità) ed allegando una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema riportato in Allegato 3 al presente atto;
7.4) presso l'impianto deve essere tenuto apposito quaderno di registrazione, con pagine numerate, sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'impianto;
7.5) in caso di anomalie, malfunzionamenti e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività, che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata (entro le successive 8 ore) comunicazione scritta a Provincia, ARPA, Comune ed Azienda sanitaria territorialmente competenti.
8) di disporre che il mulino "Ferrari", dedicato alla triturazione dei rifiuti destinati al recupero energetico, dovrà essere utilizzato esclusivamente dalla BIPAN S.p.A e che l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 oggetto della comunicazione della ditta Valori Franco & C. srl del 14-11-2008 (posizione di registro provinciale n. 328) dovrà essere mantenuta fisicamente separata e idoneamente delimitata rispetto a quella oggetto della presente autorizzazione;
9) di prorogare di 12 mesi il termine previsto al punto 1.1.1 dell'allegato 2 della Determinazione dirigenziale 2013/100 relativo all'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME, system monitoring emission) così come indicato al punto 1.1.1 dell'allegato 2 del presente atto;
10) di stabilire che, in caso di cessazione delle attività oggetto della presente autorizzazione, la Ditta dovrà darne preventiva comunicazione a Provincia, Comune, ARPA-FVG e all'ASS territorialmente competenti, allegando un piano di chiusura e ripristino delle aree, con indicazione delle tempistiche e modalità, nonché fornendo dimostrazione che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del D.Lgs. 152/2006, comunicando le risultanze dell'indagine condotta;
11) di stabilire che, anche in ragione della complessità impiantistica, nell'esercizio delle competenti funzioni amministrative in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera, l'Amministrazione Provinciale si avvarrà dell'ARPA per tutte le attività di monitoraggio, controllo e verifica previste dalla normativa di riferimento e dalla presente autorizzazione, anche quale supporto tecnico nella valutazione dei documenti che saranno trasmessi dalla società BIPAN S.p.A.. Gli oneri inerenti le attività prestate dall'ARPA sono a carico della Società interessata;
12) di precisare che, qualora non espressamente previste, si intendono richiamate nella presente autorizzazione tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa in materia rifiuti.
Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Copia conforme del presente provvedimento dovrà essere notificata alla società Bipan S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Bicinicco;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati;
- A.R.P.A. FVG - Dipartimento Provinciale di Udine;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

ALLEGATI:
1 - DATI TECNICI DELL'IMPIANTO
2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA, VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI
3 - MODELLO DI SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA

ALLEGATO 1 – DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

Rifiuti
Gli scarti di legno utilizzati nel processo di recupero energetico sono prodotti all'interno dello stabilimento e sono esattamente:

- Scarti, cortecce e polvere di legno provenienti dalla vagliatura, dalla pulizia a secco e dal lavaggio del legno (CER 030101);
- Fibra di legno resinata o non resinata scartata dal processo (CER 030105);
- Sfridi e refili di pannelli truciolari o mdf appositamente frantumati (CER 030105);
- Polvere di levigatura preveniente dalla calibratura finale dei pannelli (CER 030105);

Trituratore "Ferrari"
Gli scarti di processo e le cortecce all'occorrenza vengono ridotti volumetricamente attraverso il l'impianto di triturazione e pulizia denominato genericamente "Ferrari". Esso (Tav. 01 rev. B del 17-5-2013, prot. prov. 87277/2013) è costituito schematicamente da:
Triturazione (800-900 mc/h):

- Trituratore Hammel (alimentato tramite pala meccanica),
- Vaglio a dischi Ecostar,
- Trituratore Ferrari,
- Deferizzatori a magneti,
- Trasportatore a coclea/Deposito

Pulizia (140 mc/h)

- Skalper a dischi (alimentato tramite pala meccanica),
- Separatore Dynascreen (per frazioni leggere),
- Cernitrice magnetica (per metalli ferrosi),
- Cernitrice a induzione (per metalli non ferrosi),
- Tavole densimetriche ad insuflaggio (per sassi, sabbia, vetro)

L'impianto ha una potenzialità di trattamento stimata in 80 t/h per un massimo giornaliero di 1.000 tonnellate.

Stoccaggi

- Gli scarti di processo e le cortecce eventualmente triturati vengono stoccati in cumuli su piazzale pavimentato nell'area individuata nella planimetria "allegato 2" (prot. prov. 41728/11). La capacità massima dichiarata è di 1.500 mc per il CER 030101 e 11.000 mc per il CER 030105. Le acque del piazzale vengono convogliate al depuratore dell'impianto. Una volta realizzato e collaudato il capannone autorizzato con Deliberazione di Giunta 99/2014 (tav. P2 - prot. prov. 87/2014) sarà possibile stoccare massimo 1.000 mc al coperto e massimo 9.000 mc sul piazzale;
- Il polverino di levigatura dei pannelli viene aspirato e convogliato in due silos in acciaio individuati nella planimetria "allegato 2" (prot. prov. 41728/11) della capacità di 1.000 e 620 mc.
- Le ceneri prodotte (CER 100115) vengono stoccate in vasche in cemento individuate nella planimetria "allegato 2" (prot. prov. 41728/11) dotate di sistema di raccolta delle acque reflue che vengono convogliate al depuratore. La capacità massima dichiarata è di 2.000 mc.

Recupero energetico
L'impianto è costituito da due camere cilindriche di combustione (ITI e GEM) dotate, nella parte inferiore, di griglia mobile su cui vengono caricati automaticamente gli scarti di legno da bruciare e superiormente e lateralmente dotate di bruciatori bicombustibili (metano - polvere). L'alimentazione é sempre a scarti e a polverino, il metano serve per l'accensione e come fiamma pilota e, in sostituzione degli scarti quando questi non sono disponibili. Le due caldaie hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

Caldaia	**Combustori**	**Gcal**	**Combustibile**	**Kcal/kg (valore medio stimato)**	**Kg/h combustibile**
Forno ITI	3 bruciatori	24	Polvere	4.000	6.000
	1 griglia	13,5	Scarti	2.000	6.750
Forno GEM	1 bruciatore	21	Polvere	4.000	5.250

	1 griglia	13,5	Scarti	2.000	6.750

I gas della combustione della caldaia sono convogliati all'essiccatoio per essiccare la fibra di legno che servirà a produrre il pannello. L'impianto è integrato con due gruppi termici separati, uno dei quali predisposto per l'inserimento di una turbogas per energia elettrica, che funzionano esclusivamente a metano. I gas di combustione, dopo un primo abbattimento in batterie a multicicloni, attraversano due corpi a scambio convettivo realizzato da serpentine circolari e concentriche in cui scorre olio diatermico ad una temperatura di circa 250°C e successivamente passano nell'essiccatoio per l'essicazione della fibra. L'impianto è dotato di due essiccatoi per la fibra: uno (denominato 300) per l'MDF-Pressa Multivani ed un secondo (denominato 200) per MDC (Pressa Contiroll). I gas di uscita dagli essiccatoi, una volta depurati mediante batterie multi cicloniche e processo di lavaggio a umido sono convogliati ai camini".

Recupero di materia
I fanghi provenienti dal sistema di abbattimento fumi nella linea MDF vengono riutilizzati all'interno della stessa linea nella produzione di pannelli (operazione di recupero di materia R3 del rifiuto con codice CER 100119 – rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118). I rifiuti vengono scaricati tramite una coclea all'interno di un contenitore metallico che una volta riempito verrà scaricato sulla tramoggia dell'impianto di recupero "rifilo squadra" che può alimentare gli sfibratori delle linee MDF. E' prevista una produzione e recupero di 600 kg di fanghi al giorno per un quantitativo annuale di 198 tonnellate (330 giorni).

ALLEGATO 2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA, VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI

1) PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA LINEA MDF

Punti di emissione E2, E13A, E13B, E34, E35, E36 ed E41 e relativi valori limite

Per l'individuazione del punto di emissione si fa riferimento alla planimetria Allegato 1 in scala 1:10600 allegata all'istanza prot. 146569/2011 del 23/12/2011. Per il prospetto del punto di emissione E2, E13A, E13B, E34, E35, E36 ed E41 si fa riferimento all'allegato A2 – Schede tecniche punti di emissione già autorizzati allegato all'istanza prot. 146569/2011 del 23/12/2011.
Per la descrizione del processo di essiccazione si fa riferimento al flow sheet A1.1 – Schema a blocchi del ciclo produttivo allegato all'istanza prot. 146569/2011 del 23/12/2011.
Per i parametri del punto di emissione E34 si fa riferimento a quanto contenuto nelle integrazioni pervenute con prot. 112933/2013 del 03/10/2013.

1.1 Emissioni puntuali E35 ed E36

I punti di emissione convogliano i fumi dell'essiccazione diretta e i fumi delle centrali termiche (caldaia ITI, caldaia GEM, caldaia WANSON).

Numero Emissione	Altezza da terra del punto di emissione (metri)	Portata max autorizzata (Nm^3/h)
E35	29	300.000
E36	29	160.000

Tab. 1: caratterizzazione dei punti di emissione E35 ed E36.

I valori limite di emissione riportati nei par. 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
Si devono comunque rispettare (annualmente) i valori limite espressi in flusso di massa (Kg/anno), degli inquinanti cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, riportati nella Tabella 2 durante i periodi di avviamento e di arresto e nei periodi in cui si verificano anomalie e guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite della Tabella 6.

Inquinanti tabelle A1 e A2, Allegato I Parte V	FdM (Kg/anno)
PCDD + PCDF	$0.14 * 10^{-3}$§
PCB	44.5
IPA	0.89
Cd	4.45
As + Ni + Co	44.4

Tab. 2: valori limite in FdM da rispettare in PX6-1 durante avviamenti, arresti, anomalie e guasti.
§ Fattore di tossicità equivalente

1.1.1 Prima fase

Entro il 5 aprile 2015 dovranno essere rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Verifica dei seguenti valori limite con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale:

INQUINANTE	mg/Nm³
polveri totali	40
HCHO	15°
CO	20
NO_x	100
NH_3	5
SO_2	50
TOC	300*
HCl	5
HF	2

Tab. 3: valori limite degli inquinanti da monitorare in discontinuo in PX6-1 con frequenza bimestrale.
* mgC/Nm^3

In parallelo agli inquinanti di Tabella 3 devono essere misurati i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

b) Verifica dei seguenti valori limite e misura degli inquinanti PM10 e COV con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale:

INQUINANTE	mg/Nm³
isocianati	5 se FdM > 25 g/h
Ammine totali	20 se FdM > 100 g/h
fenolo	20 se FdM > 100 g/h
HCN	5
Cd + Tl	0.05*
Hg	0.05*
PCDD + PCDF°	0.1 ng FTE
IPA*	0.01
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	0.5*
PCB §	0.5
PM_{10}	-

COV (speciazione chimica)[$]	-

Tab. 4: valori limite degli inquinanti da monitorare in discontinuo con frequenza semestrale.
* i valori indicati comprendono le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli pesanti
$ per la speciazione dei COV fare riferimento all'elenco riportato in tabella 5.

In parallelo agli inquinanti di Tabella 4 devono essere misurati i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

1) acetaldeide
2) benzene
3) metanolo
4) metil isobutil chetone
5) fenolo
6) toluene
7) propionaldeide
8) acroleina
9) acetone
10) α- pinene
11) β-pinene
12) canfene
13) limonene

Tab. 5: speciazione dei composti organici volatili.

°Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

***IPA come somma di:**
- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene

- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

§ **PCB totali come somma di:**
81 3,4,4',5 TETRA-CB
77 3,3',4,4' TETRA-CB
123 2',3,4,4',5 PENTA-CB
118 2,3',4,4',5 PENTA-CB
114 2,3,4,4',5 PENTA-CB
105 2,3,3',4,4' PENTA-CB
126 3,3',4,4',5 PENTA-CB
167 2,3',4,4',5,5' ESA-CB
156 2,3,3',4,4',5 ESA-CB
157 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
169 3,3',4,4',5,5' ESA-CB
189 2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
170 2,2',3,3',4,4',5 EPTA-CB
180 2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB

c) installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME, system monitoring emission) previa caratterizzazione dei condotti di emissione per la determinazione dei punti corretti di posizionamento degli SME.
In particolare:

- si devono effettuare opportuni test di omogeneità della concentrazione dei gas in conformità alla Norma UNI 15259;
- qualora i punti di misura individuati per l'installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo non rispondano ai requisiti delle norme di buona tecnica per limitazioni impiantistiche pregresse, non tecnicamente risolvibili, l'idoneità dello stesso dovrà essere ricercata e definita attraverso lo studio di opportune soluzioni tecniche che dovranno essere individuate dal gestore ed approvate da ARPA;
- caratterizzazione con precisione dei punti dove installare le sonde degli SME.

Prima della installazione dei sistemi di misura e di monitoraggio in continuo deve essere predisposto con ARPA il manuale di gestione degli SME (fare riferimento al par 2.2).
d) Presentazione di uno studio di caratterizzazione chimica delle emissioni relative ai composti organici volatili a camino (fare riferimento alla tabella 5).
e) presentazione di uno studio di fattibilità di sostituzione dei sistemi di abbattimento o di applicazione di interventi direttamente nel processo in grado di abbassare le concentrazioni di TOC in E35 ed E36.

1.1.2 Seconda fase

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nel periodo dei dodici mesi successivi alla data di scadenza della prima fase:
f) Verifica dei Valori limite della tabella 3 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale.
g) Verifica dei Valori limite della tabella 4 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale.
h) Monitoraggio delle concentrazioni dei seguenti inquinanti con i sistemi SME e registrazione dei dati grezzi, medi semiorari e medi giornalieri:

polveri totali
CO
NO_x
NH_3
SO_2
TOC
HCl
HF

Tab. 6: inquinanti da monitorare con i sistemi SME

In parallelo agli inquinanti di Tabella 6 devono essere registrati in continuo i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.

1.1.3 Terza fase

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nel periodo intercorrente dalla fine della seconda fase fino alla scadenza della autorizzazione:

i) Verifica del seguente Valore limite della Formaldeide con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo bimestrale:

INQUINANTE	mg/Nm^3
HCHO	15°

Tab. 7: valore limite dell'inquinante HCHO.

j) Verifica dei seguenti valori limite in continuo a camino:

INQUINANTI	mg/Nm^3		
	valore medio giornaliero	valore medio 30 min (100%) B1	valore medio 30 min (97%) B2
polveri	35	50	35
CO	18	20	15
NO_x	63	100	88
NH_3	5	6.25	5
SO_2	50	65.5	50
TOC	263°	375°	263°
HCl	5	6.25	5
HF	2	2.5	2

Tab. 8: valori limite del monitoraggio in continuo.
B1 e B2: valore medio semiorario (30 minuti). Il 100% dei valori medi su 30 minuti non deve superare uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna B1, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno, non deve superare il relativo valore limite di emissione riportato in B2.
° mgC/Nm^3

In parallelo agli inquinanti di Tabella 8 devono essere registrati in continuo i parametri di processo che permettono di riportare i valori di concentrazione alle condizioni di riferimento: il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore d'acqua e la portata volumetrica dei fumi.
Verifica dei Valori limite di Tabella 4 con campionamenti eseguiti in discontinuo a camino con frequenza di tipo semestrale.

1.1.4 Prescrizioni comuni a tutte e 3 le fasi

k) Registrazione dell'utilizzo del camino di emergenza E2 (intervalli temporali di utilizzo e relative condizioni di processo che determinano le condizioni di emergenza) e invio delle eventuali registrazioni contestualmente all'invio dei certificati analitici.

l) Gestione delle caldaie ITI e GEM:

- i gas prodotti dal processo di combustione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 750°C per almeno 2 secondi;
- la temperatura all'interno della caldaia deve essere misurata in continuo vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione. Si devono misurare e registrare in continuo l'ossigeno libero e il monossido di

carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della caldaia. La caldaia deve essere, inoltre, dotata di regolazione automatica dei rapporti aria-combustibile;

- il bruciatore ausiliario installato deve garantire di essere in grado di intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione scenda al di sotto del valore previsto al primo punto.

1.2 Altri punti di emissione linea MDF

1.2.1 Punti di emissione E13A, E13B ed E41

Numero Emissione	Altezza da terra del punto di emissione (metri)	Portata max autorizzata (Nm^3/h)
E13A	28	6.000
E13B	32	10.000
E41	7	13.000

Tab. 9: caratterizzazione dei punti di emissione E13A, E13B ed E41.

Dovranno essere rispettati, con campionamenti eseguiti in discontinuo con frequenza di tipo semestrale a partire dalla data di efficacia della presente autorizzazione, i seguenti valori limite medi orari.

Numero del punto di emissione	Polveri Totali (mg/Nm3)
E13A	10
E13B	10
E41	10

Tab. 10A: valori limite di emissione dei punti di emissione E13A, E13B ed E41.

1.2.2 Punto di emissione E34

Numero Emissione	Altezza da terra del punto di emissione (metri)	Portata max autorizzata (Nm^3/h)
E34	38,30	90.000

Tab. 9: caratterizzazione dei punti di emissione E34.

Dovranno essere rispettati, con campionamenti eseguiti in discontinuo con frequenza di tipo semestrale a partire dalla data di efficacia della presente autorizzazione, i seguenti valori limite medi orari.

INQUINANTE	mg/Nm^3
POLVERI TOTALI	40
FORMALDEIDE	15
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI ESPRESSI COME COT	300 *

Tab. 10B: valori limite di emissione del punto di emissione E34.
* mgC/Nm^3

1.3 Emissioni diffuse.

Vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

2) PRESCRIZIONI COMUNI PER LA LINEA MDF

2.1 Misure analitiche di autocontrollo per i punti di emissione E13A, E13B, E34, E35, E36 ed E41.

2.1 Campionamenti in discontinuo

La Ditta deve effettuare, con le periodicità indicate negli specifici paragrafi, le misurazioni di autocontrollo e trasmetterne copia a questa Amministrazione, al Comune di Bicinicco, all'ASS 5 e all'ARPA entro 1 mese dalla data di campionamento.
I certificati analitici devono riportare:

- Concentrazioni degli inquinanti nell'effluente gassoso anidro, espressa in mg/Nm3;
- Portata secca dell'aeriforme espressa in Nm3/ora riferita alle condizioni normali (273,15 °K e 101,323 kPa);
- Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato VI alla PARTE V del D.L.vo 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
I certificati analitici devono riportare, oltre al valore medio calcolato, anche i valori rilevati durante i singoli campionamenti che concorrono al calcolo del valore medio stesso.
La durata dei campionamenti deve essere conforme alle specifiche norme tecniche prescritte al punto 4.5 del presente Allegato.
I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose.
Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
L'originale dei certificati analitici deve essere conservato presso il sito aziendale per tutta la durata della presente autorizzazione a disposizione degli enti di controllo.
Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni vale quanto riportato al paragrafo 4.5
Nel caso in cui il gestore accerta il superamento dei valori limite durante gli autocontrolli periodici deve darne tempestiva comunicazione (entro 24 ore dall'accertamento) all'ARPA e alla Provincia di Udine.

2.2 Campionamenti in continuo

Manuale di gestione (MG) degli SME e ulteriori prescrizioni

Il manuale di gestione degli SME (MG) dovrà essere redatto secondo le indicazioni dell'ARPA e dovrà contenere almeno le seguenti parti:

a) Descrizione e definizione delle linee produttive durante gli stati di avvio, di minimo tecnico, di funzionamento a regime, di transitorio, delle anomalie, delle emergenze e delle fermate;

b) Descrizione dei punti di emissione E35 ed E36;

c) Definizione dei sistemi SME in ogni sua parte:
o caratteristiche degli analizzatori;
o modalità di campionamento e di analisi del campione;
o descrizione dei materiali di riferimento necessari al funzionamento e alla taratura;
o descrizione del sistema di acquisizione (sia hardware che software);

d) Descrizione del sistema di elaborazione dei dati:
o si devono acquisire i dati grezzi (almeno 1 dato grezzo/minuto) e i parametri impiantistici significativi collegati alle emissioni. I dati grezzi devono essere associati a un indicatore di stato per il funzionamento degli SME e degli impianti;
o i dati grezzi devono essere validati tramite procedure concordate con ARPA (in relazione al processo e al tipo di analizzatore);

o i dati grezzi validi devono essere utilizzati per il calcolo dei valori medi semiorari e giornalieri. I dati medi semiorari e giornalieri devono essere associati con un indice di validità che indichi la percentuale di dati validi utilizzati. I dati semiorari sono validi quando calcolati con almeno il 70% dei dati grezzi acquisibili dagli SME nel periodo di misura. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie valide riferite al giorno è inferiore al 70% per il calcolo del rispetto del valore limite si deve fare riferimento ai dati collezionati con il monitoraggio in discontinuo. L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo inquinante (punto 5.5 di Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06) deve essere almeno dell'80%, se tale percentuale non viene raggiunta il gestore deve adottare azioni correttive per migliorare il sistema di misura;
o Ai dati medi devono essere detratti in automatico i corrispettivi intervalli di confidenza. I valori degli intervalli di confidenza al 95% di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti % dei valori limite di emissione della media giornaliera:

Inquinante	***Incertezza % rispetto ai valori limite***
polveri	30
CO	10
SO_2	20
NO_x	20
NH_3	20
TOC	30
HCl	40
HF	40

Tab. 20: incertezze di misura da applicare ai dati medi collezionati con gli SME

o tutti i dati collezionati devono essere conservati per almeno 5 anni;

e) descrizione del funzionamento degli impianti monitorati dagli SME mediante altre misure come i quantitativi di materie utilizzate, le modalità di combustione, la discriminazione tra stato di funzionamento a regime, di fermata, di avviamento o guasto, di emergenza, ecc.;

f) descrizione delle procedure che si devono adottare in modo conforme alla UNI EN 14181:
o I sistemi SME e i relativi procedimenti di misurazione devono essere validati idonei mediante il calcolo dell'incertezza descritto nella EN ISO 14956 (QAL1);
o Prima dell'esecuzione della taratura e della prova per la variabilità deve essere dimostrata la corretta messa in servizio degli SME mediante la prova funzionale descritta nella norma UNI EN 14181. La prova funzionale deve essere eseguita da un laboratorio di prova con esperienza riconosciuto dall'ARPA;
o Deve essere eseguito il procedimento QAL 2, per la determinazione della funzione di taratura e della sua variabilità;
o Il procedimento QAL2 deve essere realizzato almeno 1 volta/ 5 anni o in seguito a variazione principale di funzionamento degli impianti o in seguito a guasto degli SME. I rapporti del procedimento QAL2 devono essere inviati all'ARPA;
o Dopo l'accettazione e la taratura dei sistemi SME devono essere eseguiti procedimenti di assicurazione della qualità e di controllo della qualità (procedimenti QAL 3 da ripetere ogni settimana) in modo che i valori misurati ottenuti con i sistemi SME soddisfino le incertezze dichiarate. I rapporti del procedimento QAL 3 devono essere inviati all'ARPA;
o Ogni anno si deve ripetere la prova di sorveglianza (AST) per la verifica di variabilità e di validità della funzione di taratura. La prova di sorveglianza annuale deve essere eseguita da un laboratorio di prova con esperienza riconosciuto dall'ARPA. Nel caso in cui una delle prove di variabilità e di validità della funzione di taratura non riesce si devono individuare le cause, si deve eseguire il procedimento QAL2 e, se necessario, si deve contattare il fornitore degli SME per eseguire una manutenzione prima della taratura. I rapporti della prova dell'AST devono essere inviati all'ARPA;
o Tutta la documentazione inerente l'applicazione della UNI EN 14181 deve essere conservata per almeno 5 anni;

g) Descrizione delle manutenzioni periodiche da eseguire sugli SME;

h) Indicazione delle procedure da attuare in caso di avaria/guasto agli impianti e ai sistemi SME (anche a parti di essi).
Descrizione della metodologia di calcolo dei valori stimati di backup da utilizzare nelle prime 48 ore nel caso di malfunzionamento degli SME. I dati di backup possono essere stimati sia con calcoli in linea sia con calcoli fuori linea.
In caso di malfunzionamento degli SME che si protrae per un tempo maggiore di 48 ore il gestore è tenuto a:

- predisporre, decorse 48 ore lavorative dall'insorgere dell'anomalia, un campionamento puntuale per il parametro o i parametri per i quali si è verificata l'impossibilità di procedere con la misurazione in continuo;
- ripetere tale campionamento e relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
- proseguire nel consueto monitoraggio dei parametri di processo;

- sospendere l'esercizio dell'impianto/degli impianti qualora il guasto ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si protraesse per più di 15 giorni.

I guasti, i malfunzionamenti e i riavvii devono essere comunicati entro 48 ore all'ARPA e alla Provincia di Udine che si riservano la possibilità di disporre ulteriori prescrizioni.

i) Descrizione delle procedure che si adotteranno in caso di superamento dei valori limite. Entro 24 h dall'evento devono essere forniti all'ARPA e alla Provincia le informazioni inerenti le concentrazioni misurate, il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti, le condizioni di esercizio degli impianti, gli interventi adottati e l'esito degli interventi. Decorse le 24 ore senza che sia stato riottenuto il rispetto dei valori limite si sospende l'esercizio degli impianti e si riprende esclusivamente a ripristino avvenuto;

j) Tutte le informazioni relative alle manutenzioni periodiche, alle avarie, ai guasti, alle riparazioni degli SME, agli interventi di ripristino devono essere registrate.

k) Indicazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nelle procedure descritte nel manuale di gestione.

Il manuale ha una validità di 5 anni dalla sua emissione, deve essere riesaminato ogni 12 mesi dal gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con ARPA. Nel caso in cui il manuale venga revisionato deve essere ripetuta la procedura QAL 2.

2.3 Gestione degli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all'atto della loro progettazione e comunque in base a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione.
Per gli impianti di trattamento delle emissioni a servizio di E13A, E13B ed E41 devono essere installati dispositivi (pressostato) atti al controllo d'efficienza dell'apparato di filtrazione, per poter garantire una adeguata frequenza di esecuzione delle operazioni di pulizia.
Le operazioni di manutenzione degli impianti di aspirazione e trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.
Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

2.4 Gestione delle anomalie e dei guasti

In caso di guasti o anomalie ad uno o più elementi delle linee di trattamento fumi tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino funzionale degli elementi funzionali interessati deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive al momento in cui si rileva l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione. Decorse le 24 ore senza che sia stato riottenuto il rispetto dei valori limite si sospende l'esercizio degli impianti e si riprende esclusivamente a ripristino avvenuto.
Entro 36 ore dall'evento devono essere forniti all'ARPA e alla Provincia le informazioni inerenti le concentrazioni misurate con i sistemi di monitoraggio in continuo, il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti, le condizioni di esercizio degli impianti, gli interventi adottati e l'esito degli interventi.
In ogni caso gli impianti collegati a E35, E36 non possono funzionare in assenza dei sistemi di abbattimento per un periodo complessivo che ecceda le 120 (centoventi) ore nell'arco di qualunque periodo di dodici mesi consecutivi preso in esame.
Per i punti di emissione E35, E36 si devono comunque rispettare (annualmente) i valori limite espressi in flusso di massa degli inquinanti cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, riportati nella Tabella 6.
Per gli inquinanti, esclusi quelli cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, campionati in discontinuo, devono essere eseguiti campionamenti entro 48 ore dall'evento di guasto o anomalia e, successivamente, ogni giorno, per tutto il periodo del disservizio e le misure analitiche devono fornite all'ARPA e alla Provincia entro 7 giorni dall'evento.
Per gli inquinanti cancerogeni e o tossici per la riproduzione e/o mutageni e degli inquinanti di tossicità e cumulabilità particolarmente elevati, campionati in discontinuo, devono essere eseguiti campionamenti entro 48 ore dall'evento ore dall'evento di guasto o anomalia e, successivamente, ogni giorno, per tutto il periodo del disservizio e le misure analitiche devono fornite all'ARPA e alla Provincia entro 5 giorni dall'evento.

La Ditta dovrà dotarsi di strumentazione propria o dovrà avvalersi della strumentazione di un laboratorio esterno per il campionamento degli inquinanti.

2.5 Accessibilità ai punti di campionamento e metodi di misura

Le aree di lavoro per il campionamento dovranno essere adeguate al disposto del punto 6 della norma UNI EN 15259.
I punti di campionamento per il monitoraggio in discontinuo dovranno essere realizzati mediante tronchetto di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100X 250 mm, dotato di flangia di acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1: 2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm).
L'obiettivo, il piano e il rapporto delle misurazioni dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15259.
La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.
I camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente determina conformemente agli elaborati grafici allegati alle domande di autorizzazione e alle planimetrie indicati nei par. 2 e 3.
Il campionamento e l'analisi dei pertinenti inquinanti e dei parametri di processo e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non siano disponibili, alle pertinenti norme ISO ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

Elenco delle norme

UNI 10169: 2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V. Applicabile anche per Sn
UNI EN 13211:2003	Qualità dell'aria - Emissioni da sorgente fissa - Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale
UNI EN 14791:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di diossido di zolfo - Metodo di riferimento
UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza
UNI EN 1911:2010	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl - Metodo di riferimento normalizzato
UNI EN 1911-2:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Assorbimento dei composti gassosi
UNI EN 1911-3:2000	Emissioni da fonte fissa - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl - Analisi delle soluzioni di assorbimento e calcoli
UNI EN 1948-1:2006	Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – Campionamento.
UNI EN 1948-2: 2006	Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Estrazione e purificazione.
UNI EN 1948-3: 2006	Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF - Identificazione e quantificazione.

UNI EN 14789:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in volume di ossigeno (O2) - Metodo di riferimento - Paramagnetismo
DM 25/08/00 – Allegato 1	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2 (Metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 97/35)
UNI 10878:2000	Misure alle emissioni - Determinazione degli ossidi di azoto (NO e NO2) in flussi gassosi convogliati - Metodi mediante spettrometria non dispersiva all'infrarosso (NDIR) e all'ultravioletto (NDUV) e chemiluminescenza
ISO 11338-1:2003	Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 1: Sampling
ISO 11338-2:2003	Stationary source emissions -- Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons -- Part 2: Sample preparation, clean-up and determination
UNI EN 14790:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione del vapore acqueo in condotti
DM 25/08/00 – Allegato 3	Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici
UNI 9970:1992	Misure alle emissioni. Determinazione degli ossidi di azoto in flussi gassosi convogliati. Metodo all'acido fenoldisolfonico
UNI EN 14181:2005	Emissioni da sorgente fissa - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici
UNI EN ISO 14956:2004	Qualità dell'aria - Valutazione dell'idoneità di una procedura di misurazione per confronto con un'incertezza di misura richiesta
UNI EN 14790:2006	Determinazione del vapore acqueo in condotti Metodo di riferimento degli SME
Conditional test method CTM – 027 US EPA	Procedure for collection and analysis of ammonia in stationary sources
ISO 15713:2006	Stationary source emissions – sampling and determination of gaseous fluoride content
US EPA CTM33	Draft Method for Sampling and Analysis of Hydrogen Cyanide Emissions from Stationary Sources
EN 1948-4: 2010	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili - Parte 4: Campionamento e analisi di PCB diossina simili
Method CI/WP-98.01	Chilled impinger method for use at wood products mills to measure formaldehyde, methanol and phenol
VDI 3484-2:2001	Gaseous Ambient Air Measurements - Indoor-air Pollution Measurements - Measurement Of The Formaldehyde Concentration With The Acetylacetone Method
Method NIOSH 2016	NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition Issue 2, dated 15 March 2003
UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
EN 15058 : 2006	Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva Metodo di riferimento degli SME

Dovranno essere considerati gli eventuali aggiornamenti normativi in sostituzione dei metodi riportati in tabella.
Per la quantificazione di sostanze per le quali non sono definiti, dagli organismi UNI, CEN o ISO metodi specifici di analisi dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio (formaldeide, acido cianidrico, ammoniaca).

ALLEGATO 3 – MODELLO DI SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE | **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI

(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐

☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*

☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:

Indirizzo:

Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.

Ubicazione dell'impianto:

Tipo di impianto:

☐ Discarica per rifiuti inerti
☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
☐ Impianto di preselezione e/o selezione
☐ Impianto di compostaggio
☐ Impianto di digestione anaerobica
☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
☐ Impianto di trattamento termico
☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:

Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annauale, settimanale o altro)*: ton

Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

☐ No
☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

☐ No
☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)
2)
……

Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto?

No

Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.

1)
2)
……

Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio?

No

Si: perché?.

Analisi dell'ambiente

Si sono verificati problemi di viabilità?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione?

No

Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria?

No

Si: quali e perché?.

Ci sono state visite di controllo?

No

Si: quali e perché?

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 3
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? No Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? No Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3620_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 04.06.2014 n. 3620 (Estratto). Comune di Sedegliano, discarica 2A, loc. Turrida - Rideterminazione termini chiusura.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere l'istanza del Comune di Sedegliano e di rideterminare al 21.5.2015 il termine prescritto dalla determinazione dirigenziale 2008/5656 per il completamento dei lavori di chiusura della discarica di loc. Turrida a Sedegliano;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3787_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.06.2014 n. 3787 (Estratto). Gesteco Spa - Discarica di 2° categoria tipo B) sita in località "Semide" in comune di Mortegliano - Proroga al 20/12/2014 del termine dei lavori di copertura definitiva e sistemazione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di prorogare al 20.12.2014 il termine per il completamento dei lavori di copertura e di sistemazione della discarica di 2 categoria tipo B) della società Gesteco S.p.a. sita in località Semide, in Comune di Mortegliano di cui all'art.1, punto d) della Determinazione Provinciale del Dirigente d'Area Ambiente n. 4150 del 18.06.2009, in accoglimento dell'istanza di proroga formulata dalla ditta Gesteco S.p.A. con nota pervenuta il 22.05.2014 (prot. prov. n. 63340/2014);

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3788_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.06.2014 n. 3788 (Estratto). Discarica di 2° categoria tipo "A" sita in Comune di Lestizza, frazione Nespoledo, foglio n. 4 mappali n. 185, 68, 69, 204 e 184, di proprietà della ditta Bassi Antonio Srl - Svincolo garanzia finanziaria di gestione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta della ditta Bassi Antonio Srl del 08/05/2014, registrata il 08/05/2014 al prot.n. 56697, di svincolo della garanzia finanziaria di gestione della discarica di 2 categoria tipo "A" sita in Comune di Lestizza, loc. Nespoledo;

2. di procedere allo svincolo di detta garanzia finanziaria, prestata ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 con l'appendice della Società Cattolica Assicurazioni - Agenzia di Codroipo n. 1 della polizza n. 214688, rilasciata in data 04/08/2010 e trasmessa in data 05/08/2010 (prot. prov. n. 97292/2010).

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3789_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.06.2014 n. 3789 (Estratto). Ditta Ecogest S.r.l. - Discarica di 1° categoria sita in Comune di Corno di Rosazzo (UD) - Autorizzazione variante non sostanziale del progetto di copertura finale delle fasi n. 6 e 7.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere ed autorizzare la variante non sostanziale relativa alla modifica progettuale della copertura finale delle fasi n. 6 e 7 della discarica di 1^ Categoria sita in Comune di Corno di Rosazzo (UD), loc. Cascina Rinaldi, presentata dalla ditta Ecogest S.r.l. in data 04/02/2014 (prot. prov. n. 14037/2014) ed integrata in data 16/04/2014 (prot. prov. n. 48182/2014), così come definita, in particolare, nei seguenti elaborati progettuali integrativi presentati in data 16/04/2014 (prot. prov. n. 48182/2014):

- Tavola 1 bis - Planimetria generale dell'impianto;
- Tavola 2 bis - Allestimento finale fasi 6 e 7;
- Tavola 3 bis - Sezione trasversale copertura;

2. di stabilire che i lavori di chiusura previsti da detta variante debbano avere inizio entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto e debbano concludersi entro un 1 anno dalla data di comunicazione di inizio lavori;

3. di prescrivere che il ripristino dell'accesso all'ex discarica comunale direttamente dalla Strada Comunale "Braida", posta a ovest della fasi 6 e 7, venga eseguito al termine del periodo di post-gestione della discarica;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3810_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.06.2014 n. 3810 (Estratto). Comune di Sedegliano, discarica di 2° categoria tipo "A" sita in loc. "Del Forte" - Rideterminazione termini per predisposizione progetto di chiusura in variante.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere l'istanza del Comune di Sedegliano prot. n. 5861 del 23/05/2014 (prot. prov. n. 63328/2014) e di rideterminare al 27/01/2015 il termine stabilito dall'art. 1 lettera c) della Determinazione dirigenziale n. 2008/5734 del 02/10/2008 per la presentazione di un'istanza di variante e relativa documentazione progettuale per la riduzione volumetrica ed areale della discarica comunale di 2^ Categoria Tipo "A" sita in Comune di Sedegliano, località "Del Forte";

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-3811_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.06.2014 n. 3811 (Estratto). Discarica comunale di 2° categoria tipo A) sita in comune di Paularo, loc. Saletti - Rideterminazione al 30/08/2014 dei termini per la conclusione dei lavori di chiusura stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 8254/2008 e successive determinazioni dirigenziali n. 2012/9727 e n. 2013/4202.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta di proroga presentata dal Comune di Paularo con nota prot. prot. n. 10182 del 26/11/2013, registrata il 04/12/2013 (prot. prov. n. 134490);

2. di rideterminare al 31/08/2014 il termine per il completamento dei lavori di copertura della discarica di 2^ categoria tipo A) del Comune di Paularo, loc. Saletti;

3. di prescrivere che la scadenza della polizza fidejussoria n. 1991010 rilasciata a Udine il 07/11/2012 dalla Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A.(Coface) a favore della Provincia di Udine, aggiornata al 31/12/2015 con Appendice n. 1 del 21/03/2014, a garanzia dell'importo di € 40.975,00, in adempimento a quanto disposto nella Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 2008/8254 del 30/12/2008 e successive determinazioni dirigenziali n. 2012/9727 e n. 2013/4202, sia aggiornata tenendo conto della proroga concessa con il presente atto (nuova scadenza del 31/08/2014) ai fini dell'estensione, a norma dell'art. 5, co. 1 del D.P.R. n. 266/Pres. del 11/08/2005 e succ. mod. e int., di due anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n.36/2003, fermo restando che la fidejussione dovrà comunque rimanere valida fino ad avvenuta liberazione da parte delle Provincia di Udine;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-4163_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 23.06.2014 n. 4163 (Estratto). Ditta Impram Srl - Impianto di recupero cartucce e toner esausti sito in comune di Talmassons (UD), via degli artigiani n. 21, catastalmente distinto al foglio n. 13, mappale n. 543 - Autorizzazione variante gestionale non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere ed autorizzare la variante non sostanziale relativa alle modifiche gestionali dell'impianto in oggetto, presentata dalla ditta IMPRAM S.r.l. con le note registrate in data 02/05/2014 (prot. prov. n. 52852 e 52856) ed integrata con nota registrata in data 17/06/2014 (prot. prov. n. 71346), così come definita nei seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnica di data 14/04/2014 (prot. prov. n. 52852 del 02/05/2014);
- Tav. 1 - Planimetria generale Rev. 01 di data 16/06/2014 (prot. prov. n. 71346 del 17/06/2014);

2. di apportare, pertanto, le seguenti modifiche a quanto determinato ai punti 5, 7, 8 e 10 della Determinazione dirigenziale n. 2012/5659 del 01/08/2012:

5. di stabilire che le operazioni ammesse in impianto sono le seguenti:

a) messa in riserva [R13] e recupero [R5] di rifiuti non pericolosi (cartucce ink-jet e toner esausti) mediante operazioni di selezione, pulizia e aspirazione delle tracce di polveri di toner presenti, verifica dello stato di integrità fisico meccanica, controllo della funzionalità delle diverse componenti mediante prova di stampa, suddivisione per marca e modello, confezionamento dei materiali prodotti recuperati;

7. di stabilire che i rifiuti ammessi in impianto, con le rispettive operazioni di recupero cui sono sottoposti, sono i seguenti:

- CER 16.02.16 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 16.02.15* (cartucce ink-jet) [R13 e R5];
- CER 08.03.18 - toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* [R13 e R5];

8. di stabilire che è ammesso lo stoccaggio [R13 o D15 nel caso i rifiuti non siano recuperabili] dei seguenti rifiuti di scarto:

- CER 19.12.04 - plastica e gomma (cartucce e toner di scarto);
- CER 15.01.01 - imballaggi in carta e cartone (contenitori, imballaggi e/o materiali avvolgenti e/o a protezione delle cartucce e toner da stampa);
- CER 15.01.02 - imballaggi in plastica (contenitori, imballaggi e/o materiali avvolgenti e/o a protezione delle cartucce e toner da stampa);
- CER 15.02.03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02* (filtri di pulizia impianto di aspirazione);
- CER 15.01.06 - imballaggi in materiali misti (contenitori, imballaggi e/o materiali avvolgenti e/o a protezione delle cartucce e toner da stampa);

10. di stabilire che l'impianto è schematicamente organizzato nei seguenti settori individuati nella Tav. 1 - Planimetria generale Rev. 01 del 16/06/2014 (prot. prov. n. 71346 del 17/06/2014) e nella Relazione tecnica di data 14/04/2014 (prot. prov. n. 52852 del 02/05/2014):

A area deposito rifiuti in ingresso suddivisi per codice CER:

- CER 08.03.18 (volume massimo 100 mc su pallet, in contenitori o sfusi),
- CER 16.02.16 (volume massimo 100 mc su pallet, in contenitori o sfusi);

B area trattamento rifiuti in ingresso (la lavorazione viene effettuata separatamente per singolo codice CER);

C area controllo visivo a seguito di fase di selezione, pulizia, aspirazione (tracce di polvere o inchiostro presenti); area inscatolamento oggetti recuperati;

D area test di funzionalità imballaggi per cartucce di stampa bonificate;

E area ricevimento e verifica rifiuti in ingresso;

F area materia prima selezionata, cartucce di stampa bonificate;

W0 area deposito rifiuti di scarto CER 19.12.04;

W1 area deposito rifiuti prodotti CER 15.01.01, CER 15.01.02, CER 15.01.06, CER 15.02.03 e altri eventualmente prodotti;

W2 area stoccaggio rifiuti prodotti CER 15.02.03;

Z1 pallettizzatore per scatoloni;

Z2 area avvolgi pallet;

Z3 area pesa;

3. di modificare e sostituire l'Allegato n. 1 della Determinazione dirigenziale n. 2012/5659 del 01/08/2012 con l'Allegato n. 1 di seguito riportato;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
dott. Marco Casasola

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-4392_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 01.07.2014 n. 4392 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo A) sita lungo la strada comunale Fauglis-Felettis in fraz. Fauglis del comune di Gonars (fg. n. 4, mapp. n. 39) - Rideterminazione al 31/12/2014 del termine di ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Gonars di cui alla PEC prot. n. protgen/2014/0005325 del 25/06/2014, registrata il 26/06/2014 (prot. prov. n. 74675), di proroga del termine di cui al punto 2.2) della Determinazione dirigenziale n. 2008/8288 del 30/12/2008 e successive Determinazioni dirigenziali di proroga n. 2013/2451 e n. 2013/6476, per l'esecuzione dei lavori di copertura della discarica comunale di 2^ cat. tipo A), sita in loc. Fauglis del Comune di Gonars, nell'area distinta al mappale n. 39 del foglio catastale n. 4, secondo quanto previsto dal decreto sindacale n. 1/1990 e dal progetto approvato;

2. di rideterminare conseguentemente alla data del 31/12/2014 il termine di cui al punto 2.2) della Determinazione dirigenziale n. 2008/8288 del 30/12/2008 e successive Determinazioni dirigenziali di proroga n. 2013/2451 e n. 2013/6476 per l'esecuzione dei lavori di copertura della discarica comunale di 2^ cat. tipo A), sita in loc. Fauglis del Comune di Gonars, nell'area distinta al mappale n. 39 del foglio catastale n. 4 secondo quanto previsto dal decreto sindacale n. 1/1990 e dal progetto approvato, saturando eventuali volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-4394_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 01.07.2014 n. 4394 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo A) sita in Comune di Colloredo di Monte Albano, Loc. Caporiacco - Rideterminazione al 30.12.2014 dei termini per la conclusione lavori stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 2008/8329 del 31.12.2008 e successive proroghe.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta di proroga del Comune di Colloredo di Monte Albano del 23/06/2014, registrata in data 25/06/2014 (prot. prov. n. 74261);

2. di rideterminare conseguentemente al 30/12/2014 il termine per il completamento dei lavori di copertura e riqualificazione e relativo collaudo della discarica di 2^ categoria tipo A) del Comune di Colloredo di Monte Albano;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-4623_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.07.2014 n. 4623 (Estratto). Ditta Net Spa - Progetto di ristrutturazione dell'impianto di recupero rifiuti urbani di via Volta a San Giorgio di Nogaro - Proroga inizio lavori.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di prorogare al 12-2-2015 il termine fissato dalla Deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 115/2013 del 12-8-2013 per l'inizio lavori di rifunzionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti urbani della NET spa, sito in Via Volta 11 a San Giorgio di Nogaro;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-4624_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 10.07.2014 n. 4624 (Estratto). Despe Spa - Chiusura discarica 2° categoria tipo A) sita in Comune di Palazzolo dello Stella, loc. "Valderie", foglio n. 4 mappali n. 12, 49 e 50 - Proroga termini presentazione progetto di variante.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di prorogare al 31 agosto 2014 il termine fissato dalla determinazione dirigenziale 2014/1733 per la presentazione del progetto di variante per la chiusura della discarica della Despe S.p.A., sita in loc. Valderie in Comune di Palazzolo dello Stella;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-4677_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 11.07.2014 n. 4677 (Estratto). Ditta Fantoni Spa - Attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito in Zona industriale Rivoli nei Comuni di Osoppo e Buja - Proroga termine seconda fase fissato nell'allegato 2, punto 2.1.2 della determinazione dirigenziale n. 2014/658.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la richiesta di data 11/06/2014 della ditta Fantoni S.p.A. (prot. prov. 69641/14) di proroga del termine di scadenza della seconda fase fissato dall'Allegato 2, Punto 2.1.2 della Determinazione Dirigenziale n. 2014/658 del 03/02/2014;

2. di prorogare di 12 mesi e quindi al 30/09/2015 il termine di scadenza della seconda fase fissato dall'Allegato 2, Punto 2.1.2 della Determinazione Dirigenziale n. 2014/658 del 03/02/2014;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-5021_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 30.07.2014 n. 5021 (Estratto). Comune di Mereto di Tomba, discarica di seconda categoria tipo A - Proroga termini chiusura.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di prorogare fino al 30 aprile 2015 il termine per la conclusione dei lavori di chiusura della discarica di via Pantianicco, a Mereto di Tomba, disposto dalla determinazione dirigenziale 2008/8277 del 30-12-2008;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-5138_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 04.08.2014 n. 5138 (Estratto). Ditta Pasqualatto Francesco di Pasqualatto Alessandro - Variante autorizzazione centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso e stoccaggio rifiuti di Via della Valle, 55 a Udine.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di autorizzare la ditta "Pasqualatto Francesco di asqualatto Alessandro" (C.F. PSQLSN73E28L483S, P.IVA 02740290305), titolare dell'impianto di trattamento veicoli fuori uso e stoccaggio rifiuti metallici non pericolosi di via Della Valle, 55 a Udine, a ritirare veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose (CER 160106);

2. di sostituire la tabella riassuntiva degli stoccaggi riportata nell'allegato 1 delle determinazioni dirigenziali 2011/1625 e 2013/7097 con la tabella aggiornata allegata al presente atto;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-5395_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 20.08.2014 n. 5395 (Estratto). Ditta A&T 2000 Spa - Impianto di recupero rifiuti in Comune di Rive d'Arcano (UD) Autorizzazione variante gestionale non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di accogliere la variante non sostanziale relativa alle modifiche gestionali dell'impianto in oggetto, presentata dalla società A&T 2000 S.p.A. - proprietaria dell'impianto - e dalla società Idealservice Soc. Coop. - gestore dell'impianto - con nota prot. n. 3641/2014/DSM del 30/06/2014, registrata in data 02/07/2014 (prot. prov. n. 77071/2014), così come definita nei seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnica ambientale di data 30/06/2014;
- Tav. 2.1 - Layout impianto di progetto di data giugno 2014;
- Tav. 2.2 - Stoccaggi stato di progetto di data giugno 2014;
- Tav. 2.3 - Schema di flusso stato di progetto di data giugno 2014;
- Tav. 2.4 - Quadro automazione e potenza - Schemi unifilari progetto elettrico di data 27/06/2014;

2. di autorizzare le seguenti modifiche gestionali:

a) Ottimizzazione della linea di selezione del flusso di sottovaglio (< 70 mm) con inserimento di apparecchiature atte a consentirne il recupero (postazione automatica con lettore ottico, separatore magnetico a nastro, nuovi trasportatori a tappeto);

b) Adeguamento del sistema elettrico per l'alimentazione delle nuove utenze e aggiornamento del sistema di visualizzazione, automazione e controllo;

c) Separazione manuale delle cassette in polipropilene e collegamento dell'esistente posizione di cernita manuale con un nastro di trasporto che consenta lo scarico di tale frazione in un serbatoio di accumulo già esistente;

d) Sostituzione di un compressore esistente con nuovo compressore a vite di maggiore potenza per l'alimentazione della nuova postazione di selezione automatica;

e) Utilizzo delle aree di stoccaggio senza suddivisioni tra rifiuti urbani e speciali, ciò a parità di tipologia di materiale in ingresso ed in caso di presenza di una sola tra tali provenienze. Lo stesso dicasi per i rifiuti e i materiali prodotti. In caso di presenza contemporanea di entrambe le tipologie, le stesse dovranno essere mantenute distinte e separate mediante corridoi di passaggio e separatori fisici. La tipologia di rifiuto/prodotto presente dovrà essere sempre individuata da idonea cartellonistica ed i diversi flussi in ingresso e in uscita dovranno essere sempre mantenuti distinti e i rifiuti individuabili;

3. di precisare che, con riferimento alle aree di stoccaggio, dovrà essere rispettato il lay-out impiantistico di cui alla Tavola 2.2 - Stoccaggi stato di progetto di data giugno 2014, acquisito agli atti con prot. prov. n. 77071/2014;

4. di annullare le prescrizioni previste nella Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2009/6013 del 03/09/2009 comportanti l'obbligo di riservare parte della potenzialità ai rifiuti per i quali l'impianto è di bacino;

5. di stabilire che l'intera potenzialità dell'impianto - essendo stata superata la definizione "di bacino" - potrà essere utilizzata indistintamente per i rifiuti autorizzati, siano essi urbani che speciali;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-5520_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 27.08.2014 n. 5520 (Estratto). Discarica comunale di 2° cat. tipo "A" sita in Comune di Forni di Sopra (UD), loc. Saliet, catastalmente distinta al foglio n. 37 mappali n. 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 335 e 405 - Attestazione di avvenuta chiusura e ripristino.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di approvare la chiusura della discarica comunale di 2^ Categoria Tipo "A" sita in Comune di Forni di Sopra (UD), località Saliet, sui fondi distinti al catasto al Foglio n. 37, Mappali n. 319-320-321-323-324-325-326-327-332-333-334-335 e 405, realizzati in conformità alle disposizioni vigenti, ovvero alle Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2009/3363 del 18/05/2009, così come attestato dal Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori pervenuto in data 07/08/2014 (prot. prov. n. 89422/2014);

2. di stabilire che la durata della post-gestione della discarica è fissata in 5 (cinque) anni dalla data di comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 e, pertanto, dalla data del presente atto. Durante tale fase, dovranno essere messi in atto gli interventi previsti dalla normativa di riferimento (manutenzione, sorveglianza e controllo) in modo tale da garantire che, anche in tale fase, la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti;

3. di prescrivere che il Comune di Forni di Sopra provveda alla manutenzione della vegetazione erbacea operando almeno un intervento di sfalcio annuale;

4. di prescrivere che il Comune di Forni di Sopra presti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della presente, a favore della Provincia di Udine e secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione 11/08/2005, n. 0266/Pres., la garanzia finanziaria di € 30.380,00 (Euro trentamilatrecentottanta/00) per il periodo di gestione successiva alla chiusura, per una durata di 5 (cinque) anni dalla data di rilascio della presente Determinazione dirigenziale;

5. di disporre che la suddetta garanzia non possa essere svincolata in assenza del preventivo assenso della Provincia di Udine; a tal fine il Comune di Forni di Sopra dovrà inoltrare richiesta di nullaosta allo svincolo alla Provincia stessa almeno 60 giorni prima della scadenza;

6. di disporre che la garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione ed il corretto ripristino della discarica, prestata alla Provincia di Udine in data 26/11/2009 con polizza bancaria, atto di fidejussione n. 01500/8200/02009399 rilasciato dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, dell'importo di € 42.880,00, dovrà essere aggiornata con scadenza stabilita fino ad ulteriori due anni dalla data del presente atto; detta garanzia finanziaria potrà essere svincolata trascorsi due anni dalla data del presente atto a seguito di specifico assenso della Provincia di Udine;

7. di disporre che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati fino alla consegna alla Provincia, nei termini che saranno successivamente comunicati dalla stessa;

8. di dare indicazione al Comune di Forni di Sopra che lo strumento urbanistico generale dovrà riportare espressamente che l'area di cui alle particelle catastali n. 319-320-321-323-324-325-326-327-332-333-334-335 e 405 del Foglio n. 37 è stata interessata da un'attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d'uso del sito, affinché anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita comunque l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

14_SO19_3_AVV_PROV UDINE DET 2014-5536_001

Provincia di Udine

Determinazione dirigenziale del 28.08.2014 n. 5536 (Estratto). Romanello Ambiente Srl - Progetto di adeguamento della discarica di 2^ categoria tipo "B" sita in loc. Braida a Basiliano (UD) - Archiviazione procedimento.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

1. di archiviare il procedimento avviato con nota della Provincia prot. 20181/2005 del 18-3-2005 per la valutazione del progetto di adeguamento della discarica della Romanello Ambiente Srl, sita in località Braida a Basiliano (Foglio 28, mappali 128, 129, 724, 131, 268, 583, 584, 140, 230, 255, 281, 726, 729, 838, 840 e 842);

2. di prescrivere, entro il termine di 30 giorni, la volturazione a favore della Provincia della garanzia finanziaria prevista dal regolamento regionale D.P.R. n. 266/Pres./2005 per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree interessate. Tale garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di due anni dalla data di comunicazione di definitiva chiusura di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e dovrà comunque rimanere valida fino alla sua liberazione da parte delle Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.Lgs. 36/2003 la ditta dovrà altresì prestare una garanzia finanziaria dell'importo di Euro 396.000 (mq 5.600, mc 34.000) per il periodo di 30 anni di post-gestione;

3. di stabilire che, nel caso il progetto di adeguamento della discarica non fosse presentato alla Regione FVG entro il termine di 90 giorni, la ditta dovrà predisporre la copertura della discarica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando le volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. I lavori dovranno essere realizzati entro 180 giorni o, in alternativa, secondo un cronoprogramma da presentare alla Provincia per la sua approvazione entro il medesimo termine. Nel caso invece non si ritenesse di procedere alla saturazione delle volumetrie residue, dovrà essere presentata istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto entro il termine massimo di 90 giorni;

(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE:
ing. Sandro Chiarandini

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali